SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ertapenem ELC» (18A08220)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Aurobindo» (18A08221)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Ratiopharm» (18A08222)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Teva» (18A08223)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina EG» (18A08224)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia» (18A08225)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Lercanidipina Krka» (18A08226)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Mylan» (18A08227)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Mylan» (18A08228)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina EG» (18A08229)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Teva B.V.» (18A08230)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo Biogaran» (18A08231)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daptomicina Xellia» (18A08232)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Aurobindo» (18A08233)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Eurogenerici» (18A08234)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Generic Partners» (18A08235)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Mylan» (18A08236)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Teva» (18A08237)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin DSM Sinochem» (18A08238)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Teva» (18A08239)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Teva» (18A08240)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Teva Italia» (18A08241)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz A/S». (18A08242)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Teva» (18A08243)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eplerenone Accord» (18A08244)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Teva Italia» (18A08245)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide EG» (18A08246)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Mylan». (18A08247)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Teva» (18A08248)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina Mylan Pharma» (18A08249)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Alter» (18A08250)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Mylan Pharma» (18A08251)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Chanelle» (18A08252)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Mylan» (18A08253)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Aurobindo» (18A08254)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zonisamide Chanelle Medical» (18A08255)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Germed Pharma» (18A08256)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo SOS» (18A08257)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva» (18A08258)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Zentiva» (18A08259)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Chanelle Medical» (18A08260)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Fb Health» (18A08261)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Mylan» (18A08262)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delazo» (18A08263)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram EG» (18A08264)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril EG» (18A08265)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Aurobindo» (18A08266)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aclonia» (18A08267)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Accord» (18A08268)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Damine» (18A08269)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Koanaa» (18A08271)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parycod» (18A08272)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnigel» (18A08273)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tibolone Aristo» (18A08274)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Accord» (18A08275)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Theracap» (18A08276)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Ioduro (I-131) GE Healthcare». (18A08277)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minirin/DDAVP» (18A08278)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyzal» (18A08279)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belkyra» (18A08280)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alcover» (18A08281)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Ratiopharm». (18A08282)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Aciclovir Almus» e «Aciclovir Almus Pharma». (18A08283)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prixar» (18A08284)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Assieme» (18A08285)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triamlo» (18A08286)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Ioduro (I-131) GE» (18A08287)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodiacap» (18A08288)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Enterogermina», con conseguente modifica degli stampati. (18A08323)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Zentiva », con conseguente modifica degli stampati. (18A08324)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioaspirin» (18A08325)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 29 novembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Delibera n. 27445). (18A08186)
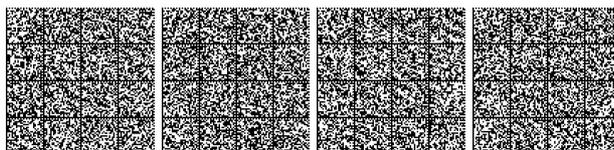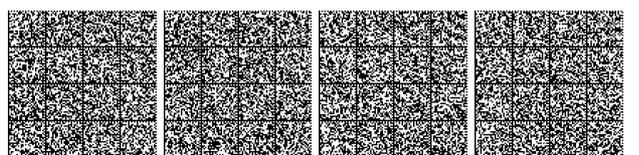
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. **141**.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante la modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, punto 15);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis* (*Definizione di buono-corrispettivo*). — 1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Art. 6-*ter* (*Buono-corrispettivo monouso*). — 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-*bis* si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Art. 6-*quater* (*Buono-corrispettivo multiuso*). — 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-*bis* si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-*quater* è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, com-

prensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-*quater*, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».
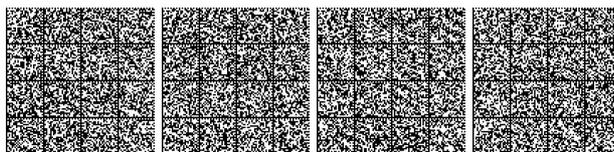
Art. 2.

Misure transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SAVONA, *Ministro per gli affari europei*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»;

— La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.

— La direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante la modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni è pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2016, n. L 177;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.;

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in
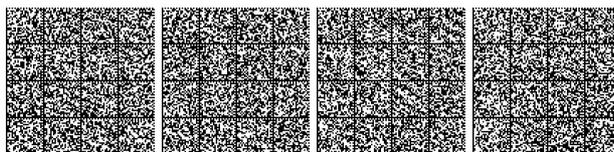
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per

salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, e dell'allegato A, punto 15) della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);

12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018); (23)

20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni

nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);

24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);

26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi al richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

18G00167

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. **142**.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Art. 1.

Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)*, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.

2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo

d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-*bis*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere *A)* e *B)*, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere *a)* e *b)*, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;

c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.

9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro am-

montare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
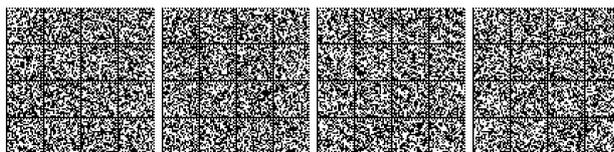
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;

b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dall'articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole «di cui al comma 4 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 5 dell'articolo 96».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IN USCITA

Art. 2.

Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi

1. L'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 166 (Imposizione in uscita). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;

b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-*ter*;

c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;

d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;

e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

2. Ai fini delle lettere *b)* e *d)* del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:

a) nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;

b) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all'estero;

c) nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

d) nel caso di cui alla lettera *d)* del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

e) nel caso di cui alla lettera *e)* del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività
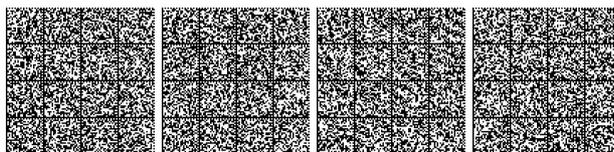
che prima del perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*, sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera *c)* sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all'articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.

6. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera *a)*, senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera *a)*, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera *c)*, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d'imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera *c)* del comma 3, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera *e)*, qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e b-*bis*), dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera *e)*, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera *e)*, qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e b-*bis*) dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera *e)*, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1.

7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:

a) nel caso di cui alla lettera *a)*, alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia;

b) nel caso di cui alla lettera *b)*, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all'estero;

c) nel caso di cui alla lettera *c)*, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione;

d) nel caso di cui alla lettera *d)*, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;

e) nel caso di cui alla lettera *e)*, nel momento in cui ha effetto l'operazione.

8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
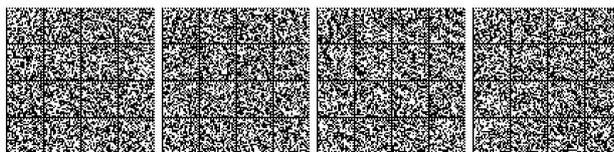
9. L'imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versata in cinque rate annuali di pari importo se:

a) nel caso di cui comma 1, lettera *a)*, la residenza fiscale è trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera *a)*;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui alla lettera *a)*;

d) nel caso di cui al comma 1, lettera *d)*, gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera *a)*;

e) nel caso di cui al comma 1, lettera *e)*, se la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla lettera *a)*.

10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l'intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.

11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

a) nel caso di cui al comma 9, lettera *a)*, il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;

b) nel caso di cui al comma 9, lettera *b)*, il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera *a)* del citato comma 9;

c) nel caso di cui al comma 9, lettera *c)*, il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera *a)* del citato comma 9;

d) nel caso di cui al comma 9, lettera *d)*, il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera *a)* del citato comma 9 o il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera *a)*;

e) nel caso di cui al comma 9, lettera *e)*, il successivo trasferimento della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera *a)* di tale comma;

f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera *a)*, delle attività e passività il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;

g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell'articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera *b)*, o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera *c)*;

h) la dichiarazione di fallimento o l'estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;

i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;

l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'articolo 5.

13. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere *g)* e *l)*.

14. Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.

15. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l'efficacia di tale opzione può essere subordinata alla prestazione di garanzie e l'entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le modalità di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».

2. Ai fini dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 166-*bis *del Testo unico delle imposte sui redditi*

1. L'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 166-*bis* (Valori fiscali in ingresso). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;

b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
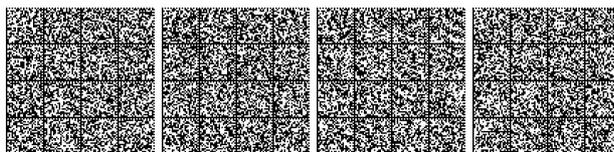
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-*ter* trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;

e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del comma 1, lettere *b)* e *d)*, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

a) il soggetto di cui al comma 1, lettera *a)*, prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b) il soggetto di cui al comma 1, lettera *b)*, ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera *a)*;

c) il soggetto di cui al comma 1, lettera *c)*, ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera *a)*;

d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera *d)* del comma 1 è uno di quelli previsti dalla lettera *a)*;

e) il soggetto di cui al comma 1, lettera *e)*, ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera *a)*.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE NON RESIDENTI

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE

Art. 4.

Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi

1. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 167 *(Disposizioni in materia di imprese estere controllate)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
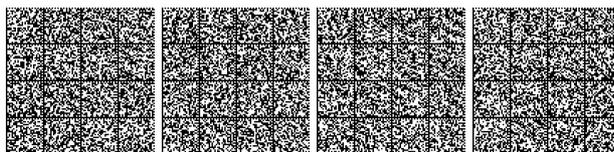
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;

b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-*ter*.

4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

4) redditi da leasing finanziario;

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*.

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico.

8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le
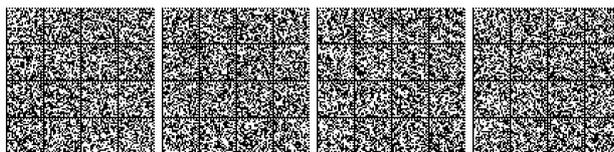
prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*.

12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Art. 5.

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-*bis*, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 47-*bis*, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 47-*bis* ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;

b) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente: «Art. 47-*bis* *(Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati)*. — 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera *a)*, del medesimo articolo 167;

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera *a)*, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.
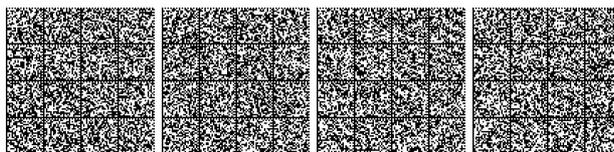
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

c) all'articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere *c)* e c-*bis*) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-*bis*, del rispetto della condizione indicata nella lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;

2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera c-*bis*) del comma 1, dell'articolo 67,» sono soppresse;

3) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 47-*bis*, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-*bis*, comma 2, lettera *b)*, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.»;

d) all'articolo 68, comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

e) all'articolo 86, comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-*bis*, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indica-

ta nell'articolo 47-*bis*, comma 2, lettera *b)*, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera *d)*, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.»;

g) all'articolo 89, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-*bis*, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*. Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-*bis*, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 47-*bis* ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo.»;

h) all'articolo 168-*ter*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;

2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esimente richiamata»;

3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma 1 dell'articolo 47-*bis* e non si siano rese applicabili».

2. All'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera *b)* è sostituito dal seguente: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fi-

scale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-*bis* dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo 47-*bis*.».
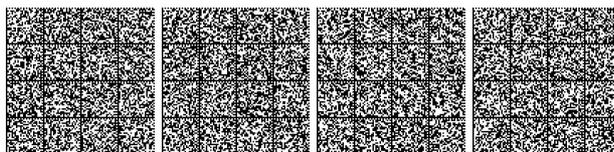
3. All'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1».

4. All'articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «società residenti o localizzate» sono sostituite dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole «167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-*bis*, comma 1».

5. All'articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, del citato testo unico».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

Art. 6.

Definizioni

1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:

a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;

b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o localizzata;

c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito è conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;

d) «deduzione», l'importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;

e) «inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;

f) «sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte;

g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;

h) «soggetto» un individuo o un'entità;

i) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;

l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore;

m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente l'attività di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;

n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione;

o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;

p) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attività che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;

q) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il con-

tribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi;
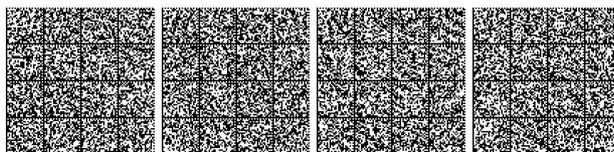
r) «disallineamento da ibridi», una situazione che coinvolge un soggetto passivo in cui:

1) un componente negativo di reddito, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente:

1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non è incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto;

1.2. il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella diversa del beneficiario;

2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente allo *status* fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;

3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità ibrida genera un effetto di deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito a favore dell'entità ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida ed alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una partecipazione in tale entità ibrida. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;

4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito in base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre ed alle leggi della giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o più stabili organizzazioni della stessa entità. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;

5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione a seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di reddito a favore di una stabile organizzazione disconosciuta. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;

6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;

7) un componente negativo di reddito relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all'onere figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;

8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi di reddito;

s) «TUIR», testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

t) «soggetto passivo», le società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR nonché i soggetti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del TUIR, le società di cui all'articolo 5 del TUIR, con esclusione delle società semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonché le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa;

u) «impresa associata»:

1) un'entità nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 50 per cento;

2) un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto

o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento;

3) un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria del soggetto passivo;

4) un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

5) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

v) «gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;

z) «componente negativo di reddito», un onere al quale è associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di localizzazione nonché di quello della casa madre e delle altre stabili organizzazioni;

2. Ai fini della lettera *r)* del comma 1:

a) un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento del sottostante strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della stessa lettera *r)*, qualora:

1) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un soggetto passivo nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito siano integralmente imponibili;

2) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del beneficiario residente nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, la giurisdizione dell'operatore finanziario non residente imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;

b) il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri 6), 7) e 8) della stessa lettera *r)* solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;

c) un disallineamento è ritenuto un disallineamento da ibridi se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità ovvero nell'ambito di un accordo strutturato;

d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto dell'applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella definizione di disallineamento da ibridi;

e) i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non determinano l'emersione di un disallineamento da ibridi.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera *u)*, se un individuo o un'entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o più entità una partecipazione pari o superiore al 50 per cento, tutte le entità interessate ed il soggetto passivo, sono considerate imprese associate.

4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1, lettera *r)*, numero 1), nella definizione di «impresa associata» il requisito del 50 per cento è sostituito da un requisito del 25 per cento.

5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altro soggetto.

6. Ai fini del comma 1, lettera *r)*, numero 8), qualora un soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione è negata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e in uno o più periodi d'imposta successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una stabile organizzazione all'estero ovvero di una società controllata non residente per la quale è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR, tale reddito è escluso da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione è stata negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8. In tal caso, l'imposta estera relativa al componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini dell'articolo 165 del TUIR.

Art. 7.

Giurisdizione

1. Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo.

2. Lo Stato italiano è lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.

3. Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.

Art. 8.

Disallineamenti da ibridi

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore
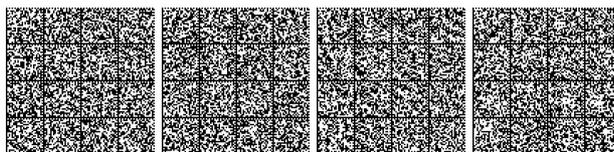
ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato dell'investitore. L'indeducibilità nello Stato dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi.

2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione:

a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;

b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'indeducibilità nello Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;

c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione della lettera *a)*, la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione è stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto.

3. Non è consentita la deduzione di un componente negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente, il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo è deducibile se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione.

4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale reddito è imponibile in capo a quest'ultimo. Il periodo precedente non trova applicazione laddove le disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il reddito.

5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-*bis*) e g-*ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, nonché delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni.

Art. 9.

Disallineamenti da ibridi inversi

1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entità ibrida è soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.

2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR.

Art. 10.

Disallineamenti da residenza fiscale

1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed è ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dall'altro Stato.

2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in un Paese non appartenente all'Unione europea, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese terzo e la deduzione non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese terzo.

3. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi 1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia inclusione in un periodo d'imposta successivo, quest'ultimo è escluso da imposizione sino a concorrenza dell'ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione è stata negata in applicazione dei commi 1 e 2.
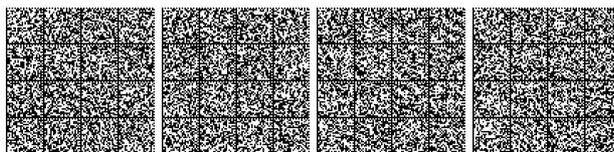
Art. 11.

Disposizioni in materia di controlli

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

2. La richiesta motivata di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Capo V

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 12.

Definizione di intermediari finanziari

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi»;

b) all'articolo 106:

1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;

2) al comma 4, le parole «enti creditizi e finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;

c) all'articolo 113:

1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «enti creditizi o finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»;

3) al comma 6, le parole: «ente creditizio» sono sostituite dalle seguenti: «intermediario finanziario»;

d) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente: «Art. 162-*bis* (Intermediari finanziari e società di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;

2) al comma 2, le parole «diversi dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al comma 1»;

3) al comma 9, le parole: «Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati»;

3. Al comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;

4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: «10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

5. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136» e le parole «dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

2. Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1.

3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:

a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;

b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;

b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera *a)* o l'importo di cui alla lettera *b)* del comma 4.

6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 4.
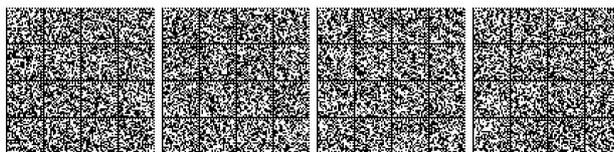
8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle relative all'articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; quelle relative all'articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 12, con riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-*bis*. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

2. All'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a) nel primo periodo, le parole da «, ferma restando» e fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 13 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro nel 2020 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,5 milioni di euro nel 2020, 63,2 milioni di euro nel 2021 e 36,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SAVONA, *Ministro per gli affari europei*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 – 2017) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'art. 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato A

In vigore dal 21 novembre 2017

(art. 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1°(gradi) aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);

12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi

adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);

20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);

24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);

26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).».

— La direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno è pubblicata nella G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L 193.

— La direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi è pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2017, n. L 144.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

— La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2000, n. 177.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 84 *(Riporto delle perdite)*. — 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti *di cui al comma 5 dell'art. 96*, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora:

a);

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».

Il testo dell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 172 *(Fusione di società)*. — 1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
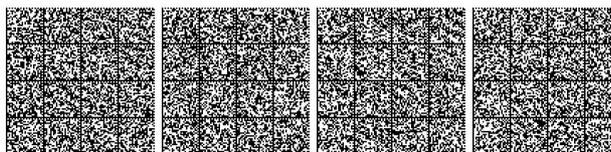
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti *di cui al comma 5 dell'art. 96* del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.

9. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

10-*bis*. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».

Il testo dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 173 *(Scissione di società)*. — 1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2506-*ter* del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'art. 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione

parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti *di cui al comma 5 dell'art. 96* del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'art. 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2506-*bis* del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2506-*ter* del codice civile.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2506-*quater* del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'art. 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

15-*bis*. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'art. 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».

Il testo dell'art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 181 *(Perdite fiscali)*. — 1. Nelle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, dell'art. 178, le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti *di cui al comma 5 dell'art. 96* del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.».

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 166 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto così recita:

«Art. 166 *(Trasferimento all'estero della residenza)*. — 1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'art. 17, comma 1, lettere *g)* e *l)*.

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

2-*bis*. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'art. 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 181.

2-*ter*. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita.

2-*quater*. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-*quater*, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 47 *(Utili da partecipazione)*. — 1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

2. Nel caso di contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
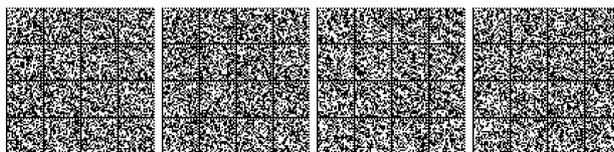
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 109.

*4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art. 47-*bis*, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera *a*) del comma 2 del medesimo art. 47-*bis*, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 47-*bis* ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b*), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.*

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.".

Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 68 *(Plusvalenze)*. — 1. Le plusvalenze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

2. Per i terreni di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3.

*4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'art. 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a*), e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b*), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso art. 47-*bis*, del rispetto della condizione indicata nella lettera *b*) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.* La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. *Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 47-*bis*, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'art. 47-*bis*, comma 2, lettera *b*), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.*

4-*bis*. *Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, per i*

quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), *del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.* La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere *c)* e c-*bis*), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-*ter*) del comma 1 dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-*quater*) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-*quinquies*) del comma 1 dello stesso art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere *c)*, c-*bis*) e c-*ter*) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6-*bis*. Le plusvalenze di cui alle lettere *c)* e c-*bis*) del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'art. 73, comma 1, lettera *a)*, costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere *c)* e c-*bis*) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera *a)*, che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-*ter*. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-*bis* non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, e ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*;

b);

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-*quater*), del comma 1 dell'art. 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-*quater*) del comma 1 dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere *c)*, c-*bis*) o c-*ter*), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera *e)* del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-*quater*) del comma 1 dell'art. 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-*quinquies*) del comma 1 dell'art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera *f)* del comma 7.».

Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 86 *(Plusvalenze patrimoniali)*. — 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre
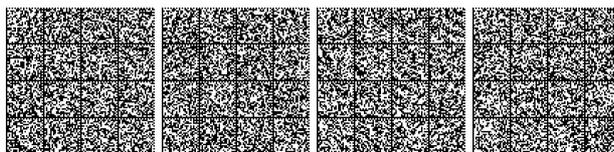
anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

4-*bis*. *Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera* a)*, del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.* La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

5-*bis*. Nelle ipotesi dell'art. 47 , commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».

Il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 87*(Plusvalenze esenti)*. — 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) *residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 47-*bis*, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera* b)*, del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'art. 47-*bis*, comma 2, lettera* b)*, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;*

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

1-*bis*. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c)*, deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera* d)*, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.*

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera *a)* ed ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)* , che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo.

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, il requisito di cui alla lettera *d)* del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera *d)*.

5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-*bis*.

7.».

Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 89 *(Dividendi ed interessi)*. — 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

2-*bis*. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.
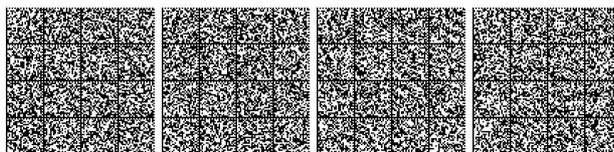
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2, lettera a)*, ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera* d)*, e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera* b)*, stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47*-bis*, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo art. 47*-bis*, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera* b)*. Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera* d)*, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47*-bis*, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera* b)*, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 47*-bis*, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera* a)*, del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera* b) *del comma 2 dell'art. 47*-bis *ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47*-bis*, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3*-ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera* b)*, che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera* a)*, ultimo periodo.*

3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'art. 109, comma 9, lettere *a)* e *b)*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter* del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.».

Il testo dell'art. 168-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 168-*ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)*. — 1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.

2. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167.

4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza *dell'esimente richiamata* nel comma 3, le disposizioni dell'art. 167.

5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali *risulti integrato il requisito del comma 1 dell'art. 47*-bis *e non si siano rese applicabili* le disposizioni di cui all'art. 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'art. 165, comma 6.

8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.

9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'art. 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».

Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Ritenuta sui dividendi)*. — 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere *c)* e c-*bis*) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.

1-*bis*. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

3-*bis*. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-*ter* sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3-*ter*. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere *c)* e c-*bis*) del comma 1 dell'art. 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

a);

*b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-*bis*, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'art. 47-*bis* dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera* b) *del comma 2 del medesimo art. 47-*bis. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo.

4-*bis*. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 8 *(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)*. — 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 74-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima
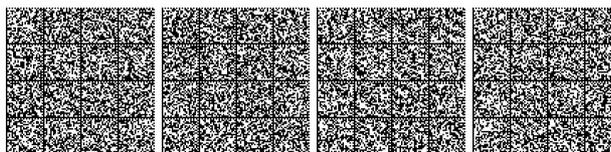
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3-*bis*. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.

3-*ter*. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera *c)*, e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti *residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47*-bis*, comma 1,* del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

3-*quater*. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'art. 167, comma 8-*quater*, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

3-*quinquies*. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-*bis* e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 30, comma 4-*quater*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.».

Il testo dell'art. 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da *imprese o enti residenti o localizzati* in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. *47*-bis*, comma 1*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.».

Il testo dell'art. 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *ovvero agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo art. 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47*-bis*, comma 1, del citato testo unico.*

[…]».

Note all'art. 6:

Il testo degli articoli 5 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.»

«Art. 73 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
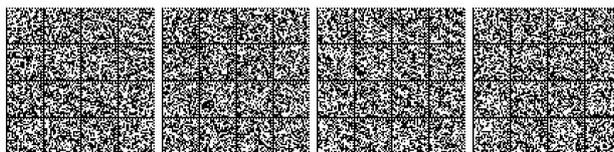
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-*bis*. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-*ter*. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-*bis*, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.

5-*quater*. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

5-*quinquies*. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo art. 26 e dall'art. 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.».

Il testo dell'art. 2359 del codice civile così recita:

«c.c. art. 2359 (Società controllate e società collegate).

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:

«Art. 1 *(Aiuto alla crescita economica (Ace))*. — 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera *d)*, del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

[2-*bis*. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.]

3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
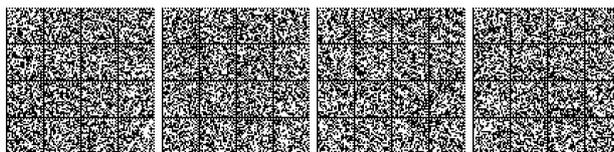
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6-*bis*. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.».

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

Il testo degli articoli 130 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 130 *(Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti)*. — 1. Le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all'art. 133.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:

a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera *b)* del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro.

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente.»

«Art. 165 *(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)*. — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. La detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'art. 136, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese di cui all'art. 5 e dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.».

Note all'art. 8:

Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 44*(Redditi di capitale)*. — 1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
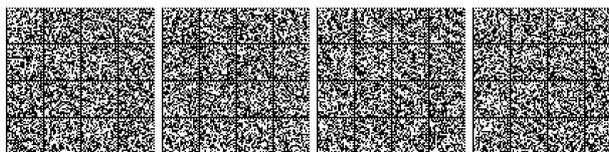
d-*bis*) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-*bis*) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-*ter*) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-*quater*) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-*quinquies*) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-*bis*) del comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-*sexies*) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *d)*, si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

b);

c) si considerano similari alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.».

Note all'art. 9:

Per il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 11:

Il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, citato nelle note all'art. 5, così recita:

«Art. 60 *(Notificazioni).* — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-*bis*) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-*bis*) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera e-*bis*) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

In deroga all'art. 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti
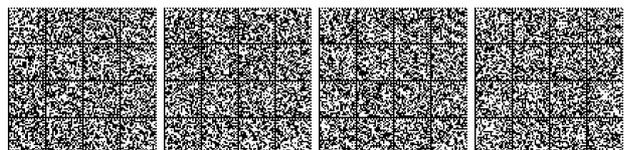
iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'art. 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'art. 149-*bis* del codice di procedura civile.».

Note all'art. 12:

Il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 106 *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).* — 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli *intermediari finanziari,* le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

[3-*bis*. Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.]

4. Per gli *intermediari finanziari* nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

5.».

Il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 113 *(Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari).* — 1. Gli *intermediari finanziari* possono optare per la non applicazione del regime di cui all'art. 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:

a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più *intermediari finanziari* rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.

3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'art. 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

5. Gli *intermediari finanziari* possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L' *intermediario finanziario* che non intende applicare il regime di cui all'art. 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
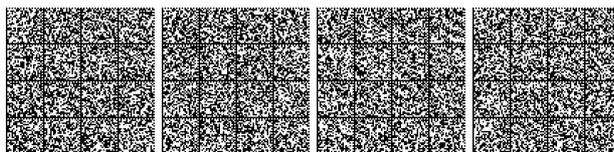
Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari)*. — 1. *Per gli intermediari finanziari*, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;

c-*bis*) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, *diversi dai soggetti di cui al comma 1*, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art. 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera *b)*, numeri da 2) a 5), dell'art. 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. *Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati*, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».

Il testo del comma 65 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, citata nelle note all'art. 5, come modificato dal presente decreto, così recita:

«65. *Per gli intermediari finanziari*, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.».

Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2010, n. 207, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella sezione di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'art. 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'art. 112-*bis* vigente.

4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:

a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di
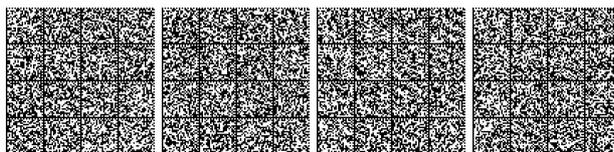
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'art. 107, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9, comma 4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'art. 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto.

8-*bis*. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

8-*ter*. L'Organismo di cui all'art. 112-*bis* del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-*quater*. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-*bis* e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) *del comma 1 dell'art. 162-*bis *del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

10-*bis*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'art. 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».

Il testo dell'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 43-*ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo).* — Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
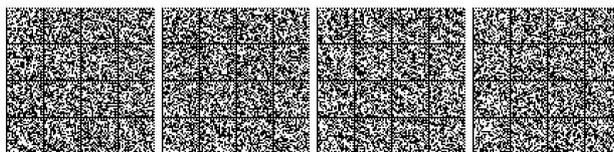
Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e *del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,* e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 *dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.*

Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-*bis*.».

Note all'art. 13:

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2015, n. 202.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2010, n. 207, S.O.

Note all'art. 14:

Il testo dell'art. 179 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, così recita:

«Art. 179 *(Regime di neutralità fiscale).* — 1. Alle operazioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e b-*bis*) dell'art. 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.

2. Ai conferimenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.

4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

6. *(Abrogato).*».

Il testo del comma 36 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa.».

Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 32 *(Strumenti di finanziamento per le imprese).* — 1.

2.

3.

4.

5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».

5-*bis*. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;

b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);

c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;

d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

2-*ter*. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente
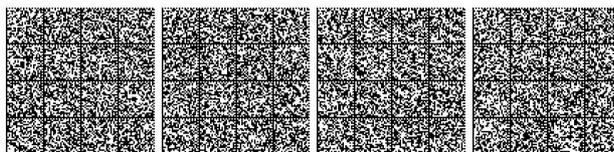
si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.

2-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.

2-*quinquies*. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-*bis*, lettera *b)*, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

2-*sexies*. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-*bis*, lettera *c)*, si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».

6.

7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 83-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati:

a) l'ammontare totale dell'emissione;

b) l'importo di ciascuna cambiale;

c) il numero delle cambiali;

d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

e) la data di emissione;

f) gli elementi specificati nell'art. 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;

h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

8.

9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.».

9-*bis*. La ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

10. Per i titoli emessi dalle società diverse dalle banche e dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11.

12.

13. *(Abrogato).*

14.

15.

16.

17.

18.

19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.

20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'art. 2435 del codice civile.

Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento *pro tempore* vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).

Tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.

22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.

23. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.

24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio,
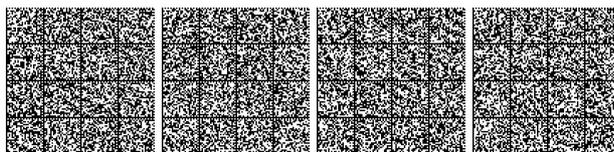
la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

24-*bis*. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.

25. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.

26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».

26-*bis*. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».

La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2012, n. 187, S.O.

Note all'art. 15:

Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280, così recita:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302.

18G00168

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del Consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dottor Giovanni Meloni, dal viceprefetto Salvatore Mottola Di Amato e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Isabella Giusto;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Salvini, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2757

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie criminali.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria hanno interessato diversi settori dell'amministrazione locale, tuttavia, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 22 novembre 2018 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 22 novembre 2018, con la partecipazione dell'avvocato generale presso la procura generale della Repubblica della locale corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale Reggio Calabria, titolare della direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Tra i primi interventi effettuati dall'organo di gestione straordinaria si segnala quello riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente disposto al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. A tale scopo, avvalendosi anche del supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del T.U.O.E.L., è stata avviata una generale attività di programmazione ed un nuovo assetto organizzativo che ha interessato, prioritariamente, il personale assegnato al settore affari generali ed a quello economico-finanziario. Si è proceduto alla nomina un nuovo segretario comunale e sono stati promossi diversi procedimenti disciplinari alcuni dei quali nei confronti di unità di personale sottoposte a misure cautelari.

Altro settore di rilievo sul quale si è concentrata l'attività della commissione straordinaria è quello dell'urbanistica, ove è stato impresso un forte impulso al contrasto dell'abusivismo, particolarmente diffuso sul litorale, procedendo alla revoca di numerosi provvedimenti edilizi all'esito di una capillare attività di controllo di tutte le concessioni demaniali e dei permessi a costruire.

A tal riguardo va segnalata la revoca di un permesso a costruire rilasciato ad uno stretto parente di una persona sottoposta agli arresti domiciliari per reati di mafia e l'adozione di un'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo costruito su una piazzetta comunale.

L'attività di controllo e di contrasto all'abusivismo è finalizzata non solo al miglioramento del decoro ambientale di quel territorio ma anche ad incrementare, in applicazione dei criteri di efficienza ed economicità, le entrate comunali.

Nel settore delle opere pubbliche sono stati avviati gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti più urgenti, quali il rifacimento della rete viaria comunale, la messa in sicurezza di una scuola nonché il recupero e la ristrutturazione delle strutture del campo sportivo comunale.

L'organo di gestione straordinaria, all'atto dell'insediamento, ha fronteggiato un'emergenza igienico sanitaria di notevole rilevanza con l'adozione di una serie di provvedimenti contingibili ed urgenti, addivenendo anche alla rescissione del contratto con la ditta assegnataria del servizio di raccolta dei rifiuti e procedendo all'affidamento temporaneo ad un'altra società, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto ad evidenza pubblica, il cui *iter* è in corso.

È stato inoltre disposto un costante monitoraggio delle acque e dei pozzi con continue e costanti azioni di bonifica e clorazione, al fine di contrastare l'emergenza idrica presente sul territorio.

L'attività di riorganizzazione dell'ente ha interessato anche il settore economico finanziario, oggetto di una verifica contabile in relazione alla quale l'organo straordinario sta valutando la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Relativamente all'attività di riscossione dei tributi, la commissione ha messo in atto un articolato piano di monitoraggio delle utenze al fine di individuare i casi di evasione/elusione tributaria - con particolare riguardo a quelle relative ai canoni idrici - attività che ha consentito di emettere ingiunzioni di pagamento relative all'anno di imposta 2013. È stata inoltre avviata un'azione di ricognizione del patrimonio edilizio comunale comprensiva anche dell'individuazione degli alloggi occupati «*sine titulo*».

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A08410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cropani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del Consiglio comunale di Cropani (Catanzaro) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, dal viceprefetto aggiunto dottor Cesare De Rosa e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Carla Fragomeni;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cropani (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2756

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cropani (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile dalla presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Catanzaro nella relazione del 6 novembre 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenuta il 6 novembre 2018, con la partecipazione del procuratore della Repubblica direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Catanzaro, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione straordinaria è stata orientata, da subito, alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo, all'adozione di interventi finalizzati al ripristino dei principi di legalità e trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa, a garantire l'erogazione dei servizi in risposta alle istanze dei cittadini ed al risanamento delle finanze comunali.

In relazione al primo degli aspetti evidenziati, l'organo di gestione straordinaria, tenuto conto della riscontrata carenza organizzativa degli uffici comunali ha disposto un diverso assetto dell'apparato burocratico, assicurato anche attraverso il supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnati in particolare all'area economico-finanziario ed all'area tecnica, settori nevralgici dell'amministrazione locale.

Sono state poste in essere iniziative significative quali la rideterminazione della dotazione organica, l'adozione di numerosi regolamenti in linea con le vigenti disposizioni di legge, l'individuazione di un nuovo segretario comunale e di un nuovo revisore dei conti e in corso le procedure per l'assunzione di personale da assegnare al settore della polizia municipale ed a quello tecnico-urbanistico.

Sono inoltre in corso di esecuzione una serie di opere previste nel piano di priorità degli interventi predisposto dall'organo di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 145, comma 2, TUOEL quali l'adeguamento sismico e la ristrutturazione di alcuni edifici scolastici, l'adeguamento strutturale della sede municipale e dell'impianto di pubblica illuminazione ed il rifacimento della rete idrica comunale.

È opportuno che tali interventi siano seguiti dallo stesso organo straordinario che li ha avviati, considerato che investono il settore edilizio urbanistico notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Per quanto concerne il settore ambientale e, in particolare, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, l'organo di gestione straordinaria, dopo aver rescisso il contratto con la ditta assegnataria, destinataria di interdittiva antimafia, ha disposto l'affidamento temporaneo ad un'altra società nelle more della conclusione della nuova procedura d'appalto il cui *iter* è attualmente in corso di svolgimento.

Nel settore dei lavori pubblici sono stati effettuati numerosi interventi straordinari e manutentivi che hanno interessato, in particolare, la rete fognaria e sono in corso di esecuzione i lavori relativi agli impianti di depurazione e alla stazione di sollevamento acque. È stato inoltre approvato lo schema di convenzione tra comune e regione Calabria relativamente all'intervento di «riefficentamento» della rete fognaria per un importo di € 360.000 nell'ambito del POR Calabria in relazione al quale è in corso di attuazione la progettazione definitiva dell'intervento.

Il completamento di tali progetti favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando al contempo come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione.

L'organo di gestione straordinaria, preso atto della gravosa situazione finanziaria dell'ente ha anche approvato il regolamento di contabilità e il regolamento del servizio economato, provvedimenti che assicureranno una conduzione del settore finanziario rispettosa dei principi di legalità e buon andamento.

È inoltre stato avviato uno specifico programma finalizzato a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscossione dei tributi locali attraverso il recupero coattivo e l'emissione dei ruoli ordinari con modalità di pagamento scadenziate.
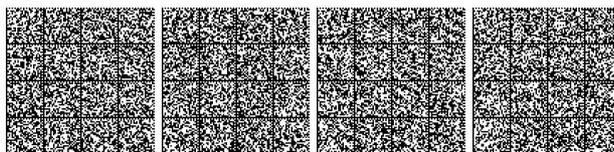
Le menzionate iniziative, una volta a regime, assicureranno un incremento delle risorse dell'ente che attualmente versa in una condizione di dissesto finanziario.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cropani (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 3 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A08409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2018.

Premio «Penna d'oro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed, in particolare, l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2014 che, all'art. 1, abroga e sostituisce tutta la precedente normativa in materia di premi della cultura;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, che istituisce il premio «Penna d'oro» conferito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, che autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di seguito DIE - a stipulare una apposita convenzione, di durata triennale, con la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino per l'organizzazione nonché la premiazione del vincitore nell'ambito della manifestazione denominata «Premio Ischia Internazionale di Giornalismo»;

Vista la Convenzione stipulata in data 21 aprile 2017 di durata triennale, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, con il quale, all'art. 4, è stata istituita la Commissione incaricata di valutare l'assegnazione del premio «Penna d'oro», presieduta dal Sottosegretario con delega all'informazione ed editoria *pro tempore* on. Giovanni Legnini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2017, con il quale, all'art. 3, è stata rinnovata la composizione della predetta Commissione, presieduta dal Ministro *pro tempore* senza portafoglio con delega in materia di informazione e comunicazione del Governo ed in materia di editoria, on. Luca Lotti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri intende continuare ad assegnare annualmente il premio denominato «Penna d'oro» ad un giornalista-scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua diffusione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale il sen. Vito Claudio Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato sen. Vito Claudio Crimi sono state conferite le deleghe di informazione e comunicazione del Governo ed in materia di editoria;

Preso atto che la «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino», con nota in data 30 giugno 2018, ha confermato la propria disponibilità a continuare ad organizzare il conferimento del premio «Penna d'oro»;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo dei componenti della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il premio «Penna d'oro», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2014, è conferito annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale premio è assegnato ad un giornalista-scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua diffusione.

Il premio «Penna d'oro» è costituito da un assegno unico al vincitore di euro 5.000 e dalla consegna allo stesso vincitore di una penna d'oro.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in relazione alla rilevanza del premio e considerata la particolare specializzazione
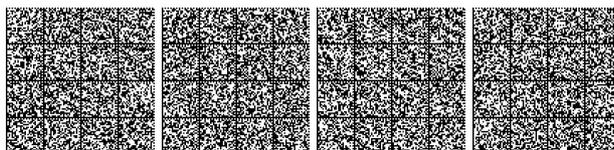
necessaria per l'organizzazione dell'evento e la consegna del premio, ha stipulato in data 21 aprile 2017 una apposita convenzione, di durata triennale, con la «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino» per l'organizzazione del premio «Penna d'oro» nonché la premiazione del vincitore nell'ambito della manifestazione denominata «Premio Ischia Internazionale di Giornalismo».

Art. 3.

La «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino» svolgerà le attività di segreteria della Commissione incaricata di valutare l'assegnazione del premio «Penna d'oro» ed avrà il compito di riunire, su indicazione del Presidente, la medesima Commissione. La predetta Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione e comunicazione del Governo ed in materia di editoria e sarà composta dai seguenti membri:

Presidente sen. Vito Claudio Crimi

dott.ssa Giorgia Abeltino

sig.ra Emma Dante

prof. Claudio Marazzini

dott. Fabrizio Salini.

Sulla «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino» graverà l'onere della consegna al vincitore di una penna d'oro.

La partecipazione dei componenti alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 4.

La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime validamente la propria valutazione a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente. La Commissione è convocata dal Presidente. La delibera del premio deve contenere la motivazione circostanziata della sua attribuzione.

Art. 5.

Sarà cura della «Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino» proporre una rosa di cinque nominativi di scrittori-giornalisti di cui all'art. 1, comma 2, da sottoporre alla Commissione per la valutazione e la successiva indicazione del vincitore.

Art. 6.

Il premio sarà consegnato dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria nell'ambito della manifestazione denominata «Premio Ischia Internazionale di Giornalismo» in base alla delibera della Commissione.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dallo svolgimento del premio, pari ad euro 15.000 oltre IVA di legge, nonché il premio al vincitore, pari ad euro 5.000 comprensivi delle ritenute fiscali di legge, graveranno sul capitolo 566 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2017, mentre per gli anni 2018 e 2019 si provvederà con successivi decreti di impegno, secondo le disponibilità di bilancio derivanti dalla legge di stabilità.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2018

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
CRIMI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2151

18A08424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2018.

Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall'art. 1, comma 690, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire per le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che il suddetto elenco n. 1 destina per l'anno 2018 l'importo di 100 milioni di euro per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Rilevato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323, recante «Contributo straordina-

rio alla Provincia e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;
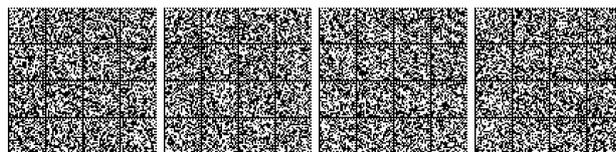
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2017, con il quale è stata effettuata l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al citato l'art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2017, per un importo complessivo di 80.000.000 euro, di cui una quota di 55.000.000 euro desinata alla città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e una quota di 25.000.000 euro destinata al Comune di Palermo;

Vista la nota prot. n. 19566 del 7 marzo 2018, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione generale della finanza locale ha comunicato che delle somme stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2017 sono stati effettivamente erogati 24.856.274,11 euro a favore del Comune di Palermo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2018, con il quale è stato assegnato al Ministero dell'interno, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, un importo per l'anno 2018 di 51.000.000 euro complessivi a favore della città metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2018, il quale prevede che: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà all'individuazione della quota delle risorse del predetto fondo da destinare al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Rilevato che, con la citata lettera n. 19566 del 7 marzo 2018, il Ministero dell'interno - Direzione generale della finanza locale ha trasmesso la comunicazione in data 5 marzo 2018, con la quale il ragioniere generale del Comune di Palermo ha segnalato che per l'anno 2017 i soggetti impiegati nel progetto sono stati 436 a fronte di una previsione di 465 unità, ma che per l'anno 2018 l'ente prevede un aumento, pari a 480 unità complessive, che saranno inserite «secondo i documenti programmatici approvandi»;

Vista la nota prot. n. del 27 marzo 2018, con la quale il Capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della predisposizione del presente provvedimento, ha richiesto al sindaco di Palermo «di fornire ogni elemento utile in ordine all'utilizzo delle somme assegnate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2017, nonché indicazioni relative alle convenzioni in essere ed al relativo fabbisogno, dati inerenti il numero dei soggetti coinvolti nei progetti per servizi socialmente utili ed ogni altra informazione rilevante»;

Vista la nota prot. n. 1095749 del 29 agosto 2018, con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno la relazione riguardante il programma dei lavori e delle opere pubbliche predisposto per l'anno 2018, il cui quadro economico prevede l'utilizzo di risorse finanziarie per un ammontare di 25.000.000 euro;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assegnazione al Ministero dell'interno, per l'anno 2018, per le finalità sopra indicate, di un importo di 25.000.000 euro a valere sulle risorse del citato fondo, da destinare al Comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota, pari a 25.000.000 euro per l'anno 2018, delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2222

18A08400
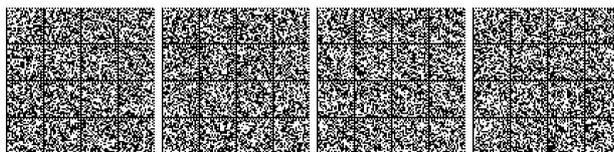
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2018.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 6 dicembre 2018 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 102917 del 6 dicembre 2018 con il quale si è provveduto, in data 6 dicembre 2018, all'emissione della quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,30% 15 ottobre 2018-15 ottobre 2021 (cod. IT0005348443) da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titolo di nuova emissione;

Vista la nota n. 104892 del 13 dicembre 2018, con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 6 dicembre 2018 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 13 dicembre 2018 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 28 dicembre 2017, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto 6 dicembre 2018, che dispone l'accertamento dell'esito dell'operazione di riacquisto;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della quinta *tranche* di BTP 2,30% 15 ottobre 2018/15 ottobre 2021 cod. IT0005348443 per l'importo nominale di euro 3.200.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 102,151 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 4,00% 1° settembre 2020 cod. IT0004594930 per nominali euro 175.000.000,00 al prezzo di euro 105,805;
BTP 3,75% 1° maggio 2021 cod. IT0004966401 per nominali euro 928.920.000,00 al prezzo di euro 106,305;
CCTeu 15 dicembre 2020 cod. IT0005056541 per nominali euro 644.349.000,00 al prezzo di euro 99,810;
CCTeu 15 giugno 2022 cod. IT0005104473 per nominali euro 670.504.000,00 al prezzo di euro 96,720;
CCTeu 15 dicembre 2022 cod. IT0005137614 per nominali euro 781.227.000,00 al prezzo di euro 96,475.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 6 dicembre 2018, è la seguente:

titolo emesso			Importo nominale in circolazione
BTP 2,30%	15 ottobre 2018/15 ottobre 2021	(IT0005348443)	10.508.066.000,00
titoli riacquistati			
BTP 4,00%	1° marzo 2010/1° settembre 2020	(IT0004594930)	24.747.124.000,00

BTP 3,75%	16 ottobre 2013/1° maggio 2021	(IT0004966401)	16.582.547.000,00
CCTeu	15 giugno 2014/15 dicembre 2020	(IT0005056541)	13.399.426.000,00
CCTeu	15 dicembre 2014/15 giugno 2022	(IT0005104473)	15.020.441.000,00
CCTeu	15 giugno 2015/15 dicembre 2022	(IT0005137614)	14.014.750.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

18A08421

DECRETO 19 dicembre 2018.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del 12 dicembre 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l'annualità.
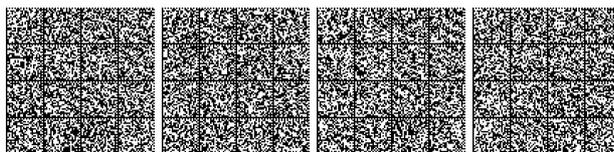
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.

Roma, 19 dicembre 2018

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,8 PER CENTO.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	118,75
da 21 a 30	112,50
da 31 a 40	106,25
da 41 a 45	100,00
da 46 a 50	93,75
da 51 a 53	87,50
da 54 a 56	81,25
da 57 a 60	75,00
da 61 a 63	68,75
da 64 a 66	62,50
da 67 a 69	56,25
da 70 a 72	50,00
da 73 a 75	43,75
da 76 a 78	37,50
da 79 a 82	31,25
da 83 a 86	25,00
da 87 a 92	18,75
da 93 a 99	12,50

18A08399

DECRETO 19 dicembre 2018.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lett. *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2017, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2018, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 139 del 5 settembre 2018, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2019;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 12257 del 22 ottobre 2018 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lett. *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2019;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale del 23 novembre 2017;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 12257 del 22 ottobre 2018 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 139 del 5 settembre 2018:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto ministeriale del 23 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2019, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2019 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2019 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Ministro: TRIA

ALLEGATO *A*
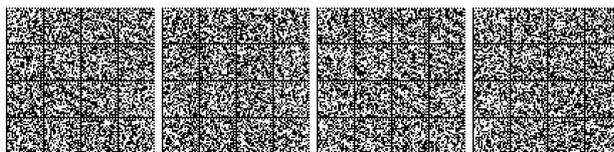
Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2019

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE		**2019**	
		Prezzi medi al minuto in euro	**Aliquota %**	**Diritto speciale**
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	**4**	0,600
	Turbodiesel	11,00	**4**	0,440
	Multigrado	8,00	**4**	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	**4**	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	**4**	0,340
	Semisintetico : bz - ds	9,00	**4**	0,360
	Superdiesel	9,50	**4**	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	**4**	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	**4**	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,39	**20**	0,678
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,80	**20**	0,760
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	**4**	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	**4**	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	**4**	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	**4**	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	**4**	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	**4**	1,200
1.51	prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione	80,00	**5**	4,000
1.52	tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette	3,80	**10**	0,380
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	**1**	0,150
2.2	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	**2**	0,480
2.3	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	**3**	1,050
2.4	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	**3**	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	**1**	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	**1**	1,500
3.3	attacchi	110,00	**1**	1,100
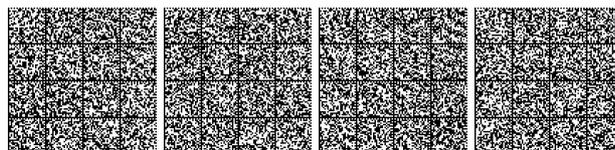
3.4	scarponi	180,00	**1**	1,800
3.5	bastoncini	30,00	**1**	0,300
3.6	sacche portasci e zaini professionali	90,00	**1**	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	**1**	0,400
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	**1**	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	**1**	0,600
3.10	marsupi	20,00	**1**	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	**1**	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	**2**	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	**1**	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	**1**	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	**1**	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	**1**	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	**1**	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	**1**	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	**1**	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	**1**	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	**1**	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	**1**	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	**2**	3,400
5.2	flash	235,00	**2**	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	**2**	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	**2**	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	**2**	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	**2**	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	**2**	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	**2**	3,500
5.9	oculari	400,00	**2**	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	**2**	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	**2**	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	**2**	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	**2**	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	**2**	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	**2**	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	**2**	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	**2**	2,400
6.5	CD portatile	80,00	**2**	1,600

6.6	compo Hi-Fi	230,00	**2**	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	**2**	3,000
6.8	monitor	170,00	**2**	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	**2**	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	**2**	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	**2**	1,000
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	**2**	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	**2**	2,000
6.14	registratori	60,00	**2**	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	**2**	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	**2**	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	**2**	3,200
6.18	scanner	500,00	**2**	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	**2**	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	**2**	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	**2**	5,000
6.22	televisori a colori oltre15"	500,00	**2**	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	**2**	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	**2**	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	**2**	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	**2**	1,200
6,27	walkmann e riproduttori	40,00	**2**	0,800
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	**2**	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	**2**	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	**2**	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	**2**	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	**2**	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	**2**	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	**2**	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	**2**	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	**2**	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	**2**	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	**2**	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	**2**	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	**2**	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	**2**	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	**2**	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	**2**	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	**2**	5,000
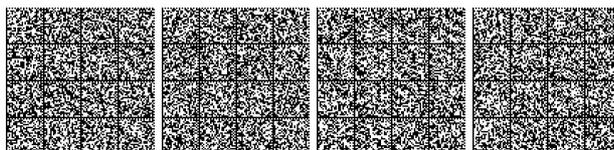
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	**2**	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	**2**	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	**2**	8,600
8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	**2**	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	**2**	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	**2**	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	**2**	1,260
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	**2**	3,160
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	**2**	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	**2**	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	**2**	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	**2**	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	**2**	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	**2**	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	**2**	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	**2**	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	**2**	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	**2**	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	**2**	0,840
8.20	ciabatte	16,00	**2**	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	**2**	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	**2**	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	**2**	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	**2**	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	**2**	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	**2**	6,380
10.2	completo invernale per uomo	402,00	**2**	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	**2**	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	**2**	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	**2**	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	**2**	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	**2**	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	**2**	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	**2**	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	**2**	1,860
10.11	pantaloni	88,00	**2**	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	**2**	1,340
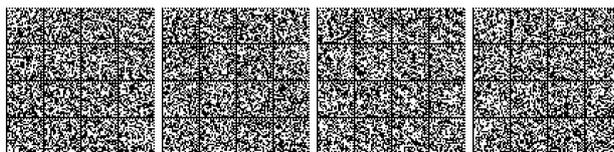
10.13	camicette donna	73,00	**2**	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	**2**	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	**2**	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	**2**	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	**2**	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	**2**	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	**2**	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	**2**	0,940
10.21	tute da sci	258,00	**2**	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	**2**	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	**2**	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	**2**	4,120
10.25	tute sportive	93,00	**2**	1,860
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	**2**	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	**2**	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	**2**	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	**2**	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	**2**	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	**2**	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	**2**	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	**2**	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	**2**	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	**2**	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	**2**	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	**2**	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	**2**	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	**2**	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	**2**	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	**2**	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	**2**	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	**2**	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	**2**	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	**2**	0,260
11.12	guanti lana	22,00	**2**	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			
12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	**2**	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	**2**	0,420
12.3	slip	13,00	**2**	0,260
12.4	reggiseni	21,00	**2**	0,420
12.5	calze lana	9,00	**2**	0,180

12.6	calzini uomo	7,00	**2**	0,140
12.7	collant	6,00	**2**	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	**2**	1,420
12.9	vestaglie	71,00	**2**	1,420
12.10	piumoni	354,00	**2**	7,080
12.11	lenzuola	31,00	**2**	0,620
12.12	tovaglie	41,00	**2**	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	**2**	1,420
12.14	asciugamani	14,00	**2**	0,280
12.15	federe	9,00	**2**	0,180
12.16	boxer	17,00	**2**	0,340
12.17	body	31,00	**2**	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	**2**	0,500
12.19	accappatoi	66,00	**2**	1,320

18A08445

DECRETO 21 dicembre 2018.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1º luglio - 30 settembre 2018. Applicazione dal 1º gennaio al 31 marzo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2018, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 27 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2018 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
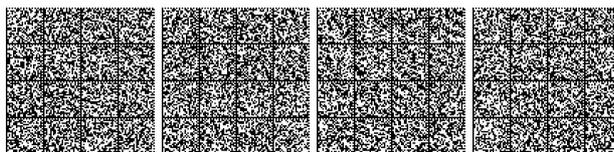
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2018 - 30 settembre 2018, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2019, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il dirigente generale: CICIANI
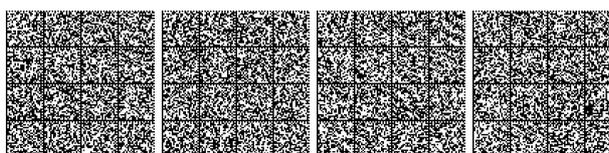
ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2019

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,78	17,4750
	oltre 5.000	8,47	14,5875
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,69	23,6125
	oltre 1.500	15,56	23,4500
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,12	12,9000
	da 50.000 a 200.000	5,05	10,3125
	oltre 200.000	3,11	7,8875
CREDITO PERSONALE		10,01	16,5125
CREDITO FINALIZZATO		9,16	15,4500
FACTORING	fino a 50.000	4,96	10,2000
	oltre 50.000	2,63	7,2875
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,89	8,8625
- A TASSO VARIABILE		3,11	7,8875
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,36	13,2000
	oltre 25.000	6,43	12,0375
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,80	13,7500
	oltre 25.000	4,60	9,7500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,54	7,1750
- A TASSO VARIABILE		2,27	6,8375
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,65	18,5625
	oltre 15.000	8,43	14,5375
CREDITO REVOLVING		16,12	24,1200
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,11	19,1375
ALTRI FINANZIAMENTI		9,07	15,3375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
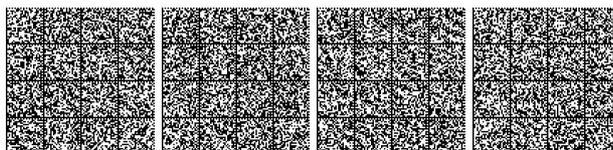
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito *revolving",* "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" - i cui
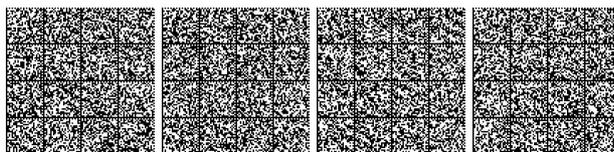
tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 ([1]).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai

---

[1] Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
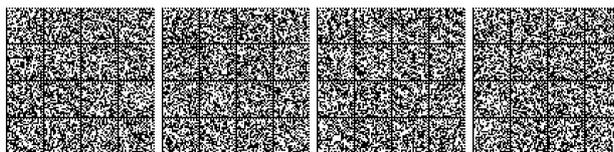
Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

18A08444

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 novembre 2018.

Modifica del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Campagna vitivinicola 2018/2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Vista la nota n. 4431 del 14 novembre 2018 del coordinatore della Commissione politiche agricole della conferenza delle regioni e delle province autonome, relativa
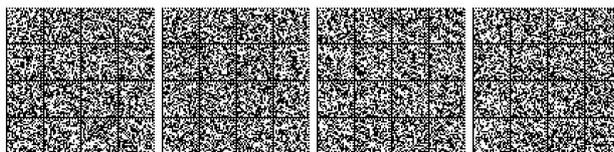
alla richiesta di unificare le scadenze previste per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione al 15 dicembre 2018;

Considerato che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, fissata al 15 novembre 2018, potrebbe comportare oneri burocratici aggiuntivi per gli operatori del settore;

Considerata l'urgenza di posticipare il predetto termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di prossima scadenza, al 15 dicembre 2018, ossia alla data prevista per la presentazione delle dichiarazioni di produzione;

Considerata l'impossibilità di acquisire preventivamente l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, già calendarizzata per una data successiva al termine di scadenza previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione di vendemmia;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della conferenza delle regioni e delle province autonome, fatta salva la trasmissione del provvedimento alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati per la campagna 2018/2019.

1. Limitatamente alla campagna 2018/2019, il termine del 15 novembre di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, è prorogato al 15 dicembre 2018.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 ottobre 2015 n. 5811, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2018/2019, sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A08412

DECRETO 14 dicembre 2018.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, integrato e modificato dai decreti ministeriali n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 953 del 13 febbraio 2018 relativi alle disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede di rendere nota la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità 2019;

Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse per superfici di nuovi impianti viticoli nell'annualità 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per l'annualità 2019, è disponibile una superficie di 6602 ettari, pari all'1% della superficie
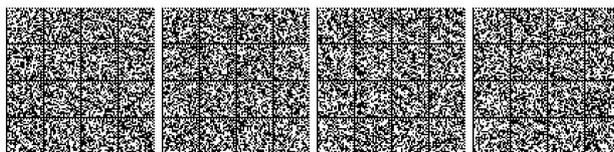
vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2018

Il direttore generale: ASSENZA

18A08411

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 dicembre 2018.

Sostituzione del commissario straordinario delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» (di seguito «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., con il quale, tra l'altro, è stato preposto un collegio commissariale composto dal dott. Luigi Gubitosi, con funzioni di coordinatore del collegio, dal prof. Enrico Laghi e dal prof. Stefano Paleari, anche «ritenuta l'urgenza di provvedere con immediatezza all'apertura della procedura, alla luce delle criticità evidenziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario straordinario, derogando, per motivi di urgenza, alle regole procedimentali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva in data 28 luglio 2016»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2017, con il quale è stata estesa la medesima procedura di amministrazione straordinaria alla società Alitalia Cityliner S.p.a.;

Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018, registrata dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2018, al n. 675, recante nuova disciplina dei procedimenti di designazione dei commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sostitutiva della direttiva emanata dal Ministro dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016;

Visto in particolare l'art. 2, lettera (g), della citata direttiva in data 19 luglio 2018, in base al quale la «procedura di cui al presente art. 2 potrà essere in tutto o in parte motivatamente derogata quando l'immediata adozione del provvedimento si renda necessaria per assicurare la stabilità o l'ordinato funzionamento dei mercati ovvero per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima»;

Vista la lettera in data 20 novembre 2018 con la quale il dott. Luigi Gubitosi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario straordinario delle predette società in amministrazione straordinaria.

Ritenuta la conseguente esigenza di ricostituire un collegio commissariale, composto da tre membri;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Daniele Discepolo;

Vista la dichiarazione resa dall'avv. Daniele Discepolo in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità, nonché di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di commissario straordinario nelle procedure sopra citate;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con immediatezza alla nomina di un nuovo membro del collegio commissariale in sostituzione del dott. Luigi Gubitosi, alla luce, *inter alia*, dell'attuale stadio della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle predette società in amministrazione straordinaria, delle scadenze di legge, nonché del pendente procedimento presso la Commissione europea per presunto aiuto di Stato in favore di Alitalia;

Considerato che l'avv. Daniele Discepolo, di comprovata esperienza di carattere professionale, soddisfa i requisiti di professionalità posti dall'art. 2, comma 2, del regolamento e, in particolare, risulta iscritto da più di cinque anni presso l'Ordine degli avvocati di Milano ed ha maturato una specifica e comprovata esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. è nominato commissario straordinario, con effetto immediato, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Gubitosi, l'avv. Daniele Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 20 luglio 1947.
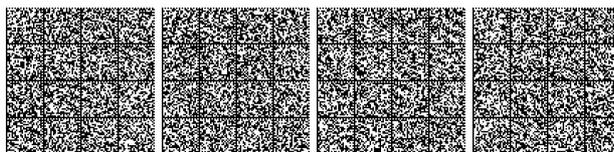
2. Il presente decreto è comunicato al competente Tribunale, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08420

DECRETO 10 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 784.331,61, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 2.269.973,53 ed un patrimonio netto negativo di € - 748.552,68;

Considerato che in data 17 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 27 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alberto Lodi,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «U.TE.CO. Ufficio tecnico cooperativo - Soc. coop.», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale n. 00368340386) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Lodi, (codice fiscale LDO LRT 62P06 D548A), nato a Ferrara (FE) il 6 settembre 1962 e ivi domiciliato in via San Romano, n. 145.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08403

DECRETO 10 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Voglia Verde società cooperativa sociale», in Parabita e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Voglia Verde società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 41.016,00, si riscontrano una massa debitoria di € 49.000,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 23.405,00;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Voglia Verde società cooperativa sociale», con sede in Parabita (LE) (codice fiscale n. 03300940750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08404

DECRETO 10 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job & Service Livorno società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Job & Service Livorno società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 1° maggio 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 37.734,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 196.132,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 158.229,00;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 19 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Lorenzo Signorini,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job & Service Livorno società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale 01384120497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, Lungarno Bruno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08405

DECRETO 10 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Accoglienza - Società cooperativa sociale», in Maglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Accoglienza - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 maggio 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte dell'assenza dell'attivo patrimoniale, si riscontra una massa debitoria di € 20.798,00, quasi interamente costituita da debiti tributari e previdenziali, ed un patrimonio netto negativo di € - 20.798,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 27 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Accoglienza - società cooperativa sociale», con sede in Maglie (Lecce) (codice fiscale 04239940754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, e ivi domiciliata in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08406

DECRETO 10 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Butterfly società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Bellaria-Igea Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Butterfly società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa di un atto di precetto del Tribunale di Forlì;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 35.198,00 si riscontrano debiti a breve termine di € 62.801,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 11.415,00;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 27 novembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 27 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Marchesano,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Butterfly società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Bellaria-Igea Marina (Rimini) (codice fiscale 03303360402) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano, (codice fiscale MRCSFN78B12F083G) nato a Medicina (Bologna) il 12 febbraio1978 e ivi domiciliato in via San Carlo n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08407

DECRETO 12 dicembre 2018.

Incremento della riserva istituita per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro del-

lo sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
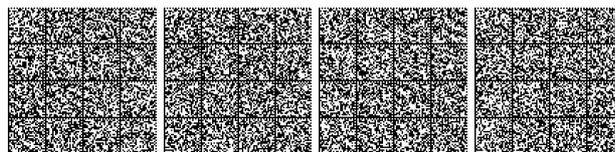
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Visto, altresì, l'art. 9-*bis* del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e che dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;

Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200 milioni di euro ai Piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera *c)* del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»;

Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», è prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020» di competenza del Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Piano Space Economy», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;

Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», la somma di euro 916.500.000,00 è stata destinata allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: euro 658.480.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 73.720.000,00 per le regioni in transizione ed euro 184.300.000,00 per le regioni più sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale è stata costituita una riserva pari a euro 340.729.000,00, a valere sulle suddette risorse del «Piano Imprese e competitività FSC 2014-2020», per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma di cui ai sopra citati articoli 9-*bis* e 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione ed euro 82.935.000,00 per le regioni più sviluppate;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni prevede che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della riserva possa essere oggetto di revisione, in aumento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo della riserva medesima;

Vista la deliberazione CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, con la quale il Comitato ha approvato la nuova versione del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020», nella quale la dotazione di risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» è stata incrementata a complessivi euro 1.745.610.000,00, con la seguente ripartizione territoriale: euro 1.264.939.200,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 140.548.800,00 per le regioni in transizione ed euro 340.122.000,00 per le regioni più sviluppate;

Vista la proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese di incrementare, a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie per lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, la riserva di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalità proprie degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma, come definite dalla normativa attuativa dei contratti di sviluppo, destinare alla sottoscrizione dei predetti accordi una quota di risorse pari al 50 per cento della dotazione aggiuntiva di risorse assegnata con la richiamata deliberazione CIPE n. 14/2018;
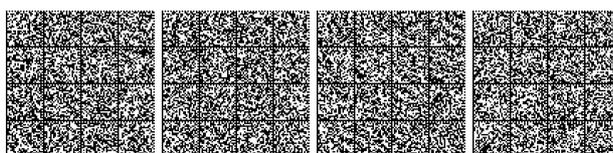
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte in premessa, la riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, così come modificato con decreto 5 marzo 2018, per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma di cui agli articoli 9-*bis* e 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 è incrementata dell'importo di euro 414.555.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 destinate allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo a seguito dell'approvazione, con deliberazione CIPE n. 14/2018, dell'aggiornamento del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020».

2. Le risorse incrementali destinate alla riserva di cui al comma 1, pari a euro 414.555.000,00, sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020» e, pertanto, con la seguente ripartizione:

a) euro 300.405.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

b) euro 33.380.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

c) euro 80.770.000,00 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).

3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A08414

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 30 ottobre 2018.

Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018. (Ordinanza n. 69).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare:

l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la gestione straordinaria oggetto del decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera *a)* ed alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità, e che, allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente (lettera *g)*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dalle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2017, n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede che le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dalle ordinanze n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018, e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che le domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 e comma 1-*bis*, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, possono presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi di cui alla medesima ordinanza;

Preso atto che alcuni Uffici speciali per la ricostruzione hanno rappresentato l'esiguità del numero delle domande di contributo pervenute per interventi di ricostruzione per danni gravi rispetto al numero complessivo di edifici danneggiati (*cfr.* la nota CGRTS-0015027-A-24/10/2018 pervenuta a mezzo mail dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, nonché l'analoga nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria pervenuta a mezzo mail in data 24 ottobre 2018), di modo che appare evidente la necessità di una proroga dei termini suindicati in considerazione del progressivo superamento delle criticità che ad oggi hanno impedito un efficace avvio delle procedure di ricostruzione privata e dell'esigenza di assicurare l'effettiva entrata a regime delle stesse;

Rilevato, inoltre, quanto all'ordinanza n. 68 del 2018, che essendo la stessa entrata in vigore solo in data 5 ottobre 2018, il termine ivi indicato appare inadeguato a consentire a tutti i potenziali interessati la predisposizione e la presentazione dei progetti di delocalizzazione;

Ritenuta, alla luce di quanto rappresentato, la necessità di disporre una proroga dei termini stabiliti dalle ordinanze suindicate per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata e di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico, e che allo stato il nuovo termine può essere fissato al 31 dicembre 2018, con salvezza di ogni ulteriore determinazione sulla base di quelle che saranno
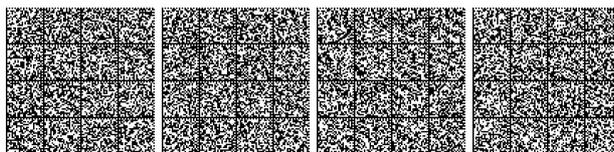
le scelte legislative in ordine ad una eventuale proroga della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 29 ottobre 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 le parole «31 ottobre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 30 ottobre 2018

Il commissario straordinario: FARABOLLINI

18A08422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 dicembre 2018.

Procedura Pay-Back 5% - Anno 2018. (Determina n. 2048/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere *f)* ed f-*bis*) del predetto;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2012, n. 106;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia
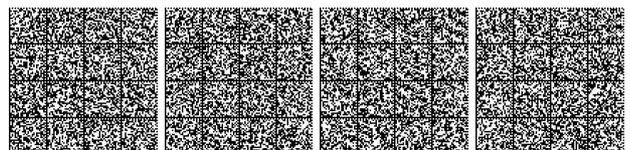
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione del Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)*, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha consentito alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale;

Vista la determinazione 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6%, come da determinazione del 30 dicembre 2005 ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 3 determinazione AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2007, n. 43, con cui sono state individuatele quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);

Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»), dall'anno 2014 ha dato la possibilità per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera *g)* della legge 296/2006, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con determinazione del 27 settembre 2006;

Vista, per quanto di interesse nel presente provvedimento, la determinazione 22 dicembre 2017, n. 2129 («Procedure di *pay-back* 5% - Anno 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2017), la quale ne ha regolamentato, per l'anno 2017, la relativa procedura, specificando i prezzi delle specialità medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché i prezzi delle specialità medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Vista la determinazione AIFA 7 febbraio 2018, n. 211, di aggiornamento delle specialità medicinali suddette e dei relativi prezzi oggetto della citata determinazione n. 2129/2017;

Ravvisata, anche per l'anno 2018, la necessità di procedere, con il presente provvedimento, a determinare i prezzi delle specialità medicinali delle aziende che intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006, nonché dei prezzi delle specialità medicinali delle aziende che non manifestano la detta volontà ovvero che, pur avendo manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto in favore delle regioni;

Dato atto che, ai fini della suddetta determinazione dei prezzi, anche per il procedimento di cui all'anno 2018, le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi cui eventualmente indotte dall'applicazione del *pay-back* 5% non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») e successive modificazioni e integrazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione;

Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento di *pay-back* 5% 2018, pubblicata sul portale AIFA il 27 novembre 2018, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore 18,00 della medesima data, attraverso il link «Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA Front-End dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità
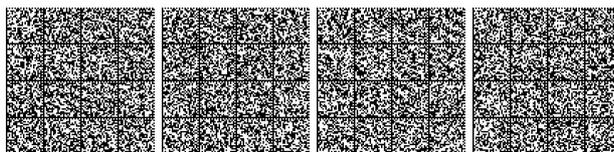
medicinali a fronte del versamento (*pay-back*) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle singole regioni, fissandone le tempistiche per la partecipazione al procedimento;

Considerate le note di chiarimenti divulgate sul portale dell'AIFA in data 4 dicembre, 5 dicembre e 12 dicembre 2018, con cui sono stati forniti alle aziende ulteriori aggiornamenti e dettagli circa le tempistiche procedurali;

Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - 2018, pervenute all'AIFA sino alle ore 18,00 del 13 dicembre 2018;

Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 20 dicembre 2018.

Per tutto quanto in premessa;

Determina:

Art. 1.

1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% per l'anno 2018 (allegato 1) è parte integrante del presente provvedimento.

2. In funzione della applicazione della predetta metodologia, è approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10 legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, (e, quindi, a carico del Servizio sanitario nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° gennaio 2019, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonchè quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, in ragione dell'applicazione del *pay-back*, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2).

3. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico comprensivi dell'IVA applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006.

4. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto SSN applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresì comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006.

Art. 2.

1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - 2018 dovranno provvedere a completare il versamento alle regioni degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2017 entro l'anno 2018.

2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro l'anno 2018 all'apposita area dedicata al *pay-back* 5% 2018 e all'indirizzo PEC dedicato (AIFA Front-End: http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/).

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL PAY-BACK 5% 2018

L'articolo 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. offre la possibilità, a partire dall'anno 2014, per le aziende farmaceutiche di usufruire della sospensione, ai sensi dell'articolo 1 comma 796, lettera *g)* legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., della riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006. Si rende qui di seguito nota la metodologia di calcolo del *pay-back* 5% per l'anno 2018.

A) Procedura di calcolo

1. Sono state selezionate tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del *pay-back* 5% per l'anno 2017, ai sensi della determinazione AIFA n. 2129 del 22 dicembre (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 300 del 27 dicembre 2017) e ss.mm. ii., ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 Settembre 2006.

2. Delle specialità individuate al punto 1 sono state considerate tutte quelle in fascia A e in fascia H commercializzate nel corso del 2017, aventi almeno un mese di consumi a carico del SSN.

3. Delle specialità individuate ai punti 1 e 2 sono state, inoltre, selezionate tutte quelle in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2017 il requisito dell'innovatività, attribuito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)* legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera *b)* legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii..

4. Infine, si è tenuto conto di tutte le specialità medicinali in fascia A e in fascia H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006, rispetto alle quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.
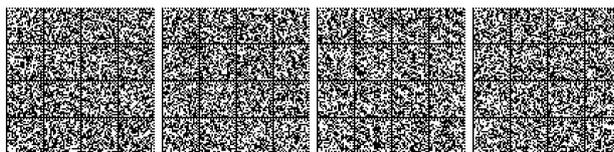
5. Relativamente all'insieme di specialità medicinali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati estratti i dati di consumo (n. di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia attraverso quello delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2017. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono relativi ad ogni specialità medicinale che abbia almeno un mese di commercializzazione nel 2017.

6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

a. per i farmaci in fascia A:

i. erogati attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006 e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;

ii. per quelli erogati alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006, e dello sconto SSN esclusivamente negoziato con l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA.

b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente e quello ridotto del 5%.

7. Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2017 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di *pay-back* 2018 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state calcolate rispetto ai prezzi vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

8. Laddove l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il *pay-back* 5% al 2018, per una parte o per l'intero elenco delle proprie specialità medicinali, AIFA rende noto l'importo di *pay-back* che dovrà essere comunque versato alle regioni per i mesi del 2018 durante i quali essa ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero, per l'anno oggetto del presente provvedimento poiché l'azienda beneficerà fino al 31 dicembre 2018 di tale sospensione, il *pay-back* è stato comunque calcolato per l'intero anno (1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018). Sono escluse tutte le specialità per le quali l'azienda titolare di AIC abbia dato apposita comunicazione supportata da idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, per tali specialità l'importo di *pay-back* sarà calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda ha beneficiato della sospensione della riduzione del 5%.

9. Ai sensi dell'art.1, comma 796, lettera *g)*, legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto dalla determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del *pay-back* è pertanto determinato sul prezzo a ricavo azienda come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.

10. I prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% stabilito con determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, come modificata dalla determinazione AIFA del 15 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012).

B) Ambito di applicazione

Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 dicembre 2017, con l'esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001 n. 405 e ss.mm.ii. con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determinazione AIFA del 27 settembre 2006).

C) Dati di consumo

Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i seguenti dati di consumo:

per la farmaceutica convenzionata: i dati del flusso dell'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed - istituito dell'articolo 68, comma 9 legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificato dall'articolo 18 D.M. salute 20 settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle distinte contabili riepilogative (DCR), aggiornate al 5 marzo 2018, che AIFA riceve mensilmente dalle regioni;

per la farmaceutica non convenzionata: i dati di consumo rilevati nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco trasmessi dalle stesse aziende farmaceutiche (flusso istituito ai sensi del D.M. salute 15 luglio 2004), i dati della distribuzione diretta e per conto (flusso istituito ai sensi del D.M. salute 30 luglio 2007) acquisiti da NSIS ad aprile 2018 (nota protocollo 0004749-17/04/2018-DGSISS-MDS-P) e modificati dalle aziende farmaceutiche a seguito delle audizioni in AIFA per la verifica della correttezza del dato del periodo maggio-luglio 2018.

Glossario:

(1) Convenzionata (classe *A)*: importo del *pay-back* ricavato sulla base del n. di confezioni di medicinali di fascia A erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza convenzionale.

(2) Non convenzionata (classe *A)*: importo del *pay-back* ricavato sulla base del n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(3) Non convenzionata (classe *H)*: importo del *pay-back* derivante dal n. di confezioni acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.

(4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del *pay-back* della convenzionata, della non convenzionata (classe *A)* e della non convenzionata (classe *H)*.

(5)=Nella piattaforma payback 5% 2018, il prezzo riportato nel prospetto «Confezioni in convenzionata» è da intendersi come prezzo al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).
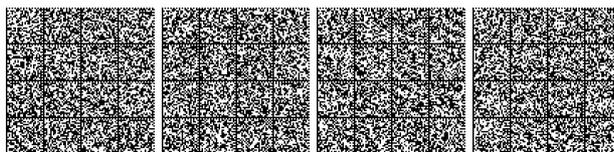
ALLEGATO *2*

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	043143027	ABILIFY MAINTENA	1 flaconcino IM 400 mg + 1 flaconcino solv 2 ml rilascio prolungato	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	H	266,86	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292019	ABRIFF	120 dosi sosp inal 50 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	33,00	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292021	ABRIFF	120 dosi sosp inal 125 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	50,17	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042292033	ABRIFF	120 dosi sosp inal 250 mcg + 10 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	73,98	X
G03FA01	ESTRADIOLO/NORETISTERONE ACETATO	034117010	ACTIVELLE	28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg	NOVO NORDISK SpA	A	9,23	X
M04AA03	FEBUXOSTAT	039538018	ADENURIC	28 cpr riv 80 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	37,60	X
M04AA03	FEBUXOSTAT	039538032	ADENURIC	28 cpr riv 120 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	37,60	X
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218018	ADVAGRAF	30 cps 0,5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	48,93	X
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218057	ADVAGRAF	60 cps 1 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	195,79	X
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218071	ADVAGRAF	30 cps 5 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	489,47	X
L04AD02	TACROLIMUS MONOIDRATO	038218119	ADVAGRAF	30 cps 3 mg rilascio prolungato	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	A	293,61	X
B01AC30	DIPIRIDAMOLO/ACIDO ACETILSALICILICO	033181049	AGGRENOX	60 cps 200 mg + 25 mg rilascio modificato	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	A	22,73	X
M01AB16	ACECLOFENAC	032773020	AIRTAL	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.A.	A	10,80	X
M01AB16	ACECLOFENAC	032773032	AIRTAL	os sosp polv 30 bust 100 mg	ALMIRALL S.A.	A	8,14	X
A04AA55	PALONOSETRON+NETUPITANT	044201010	AKYNZEO	1 cps 300 mg + 0,5 mg	HELSINN BIREX PHARMAC.LTD	H	95,22	X
A16AB05	LARONIDASI	035891011	ALDURAZYME	1 flaconcino EV 5 ml 500 U	GENZYME EUROPE B.V.	H	665,00	X
N02AB03	FENTANIL	039014028	ALGHEDON	3 cerotti transd 25 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	14,62	X
N02AB03	FENTANIL	039014081	ALGHEDON	3 cerotti transd 50 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	23,38	X
N02AB03	FENTANIL	039014143	ALGHEDON	3 cerotti transd 75 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	38,20	X
N02AB03	FENTANIL	039014206	ALGHEDON	3 cerotti transd 100 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	47,10	X
N02AB03	FENTANIL	039014269	ALGHEDON	3 cerotti transd 12 mcg/ora	ANGELINI SpA	A	5,65	X
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO	043438023	ANORO ELLIPTA	30 dosi polv inal 55 mcg + 22 mcg	GLAXO GROUP LTD	A	63,50	X
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684013	APIDRA	1 flaconcino SC 10 ml 100 UI/ml	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	32,93	X
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684088	APIDRA	5 cartucce SC 3 ml 300 UI	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	49,39	X
A10AB06	INSULINA GLULISINA	036684328	APIDRA	SOLOSTAR 5 penne preriempite SC 100 UI/ml 3 ml	SANOFI AVENTIS DEUTSCHL.GMBH	A	49,39	X
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606033	ARIXTRA	10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	67,45	X
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606072	ARIXTRA	10 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	40,47	X
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606110	ARIXTRA	10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	138,04	X
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606146	ARIXTRA	10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	207,01	X
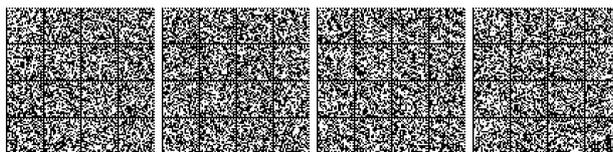
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	035606173	ARIXTRA	10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	207,01	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035362060	ASSIEME	polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg turbohaler	SIMESA SpA	A	62,41	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035363062	ASSIEME MITE	polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg	SIMESA SpA	A	49,42	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364013	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 75 UI/0,125 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	32,48	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364025	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 150 UI/0,25 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	64,13	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364037	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 225 UI/0,375 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	95,00	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364049	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 300 UI/0,50 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	125,06	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364052	BEMFOLA	1 cartuccia in penna preriemp SC 450 UI/0,75 ml + ago	GEDEON RICHTER PLC	A	185,15	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364064	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 75 UI/0,125 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	162,41	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364088	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 150 UI/0,125 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	320,68	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364102	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 225 UI/3,75 ml + 10 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	475,00	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364126	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 300 UI/0,50 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	625,32	X
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	043364140	BEMFOLA	5 cartucce in penne preriemp SC 450 UI/0,75 ml + 5 aghi	GEDEON RICHTER PLC	A	925,76	X
L04AA26	BELIMUMAB	041381017	BENLYSTA	1 flaconcino EV 120 mg	GLAXO GROUP LTD UK	H	138,91	X
L04AA26	BELIMUMAB	041381029	BENLYSTA	1 flaconcino EV 400 mg	GLAXO GROUP LTD UK	H	463,03	X
L04AA26	BELIMUMAB	041381043	BENLYSTA	4 penne preriempite SC 200 mg	GLAXO GROUP LTD UK	H	926,06	X
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	040246011	BINOSTO	4 cpr eff 70 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	16,18	X
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038947026	BIVIS	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	11,63	
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038947139	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	11,63	
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038947242	BIVIS	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	12,50	
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO SALE SODICO TRIIDRATO	040622033	BONASOL	os soluz 4 flaconi 70 mg 100 ml	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	16,18	X
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	042470029	BRETARIS GENUAIR	1 flacone 60 dosi polv inal 322 mcg	ASTRAZENECA AB	A	48,26	X
B01AC24	TICAGRELOR	040546044	BRILIQUE	56 cpr riv 90 mg	ASTRAZENECA AB	A	106,68	X
B01AC24	TICAGRELOR	040546083	BRILIQUE	56 cpr riv 60 mg confezione calendarizzata	ASTRAZENECA AB	A	106,68	X
R03AL05	ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO	043773011	BRIMICA GENUAIR	1 inalatore 60 dosi polv inal 340 mcg + 12 mcg	ASTRAZENECA AB	A	63,50	X
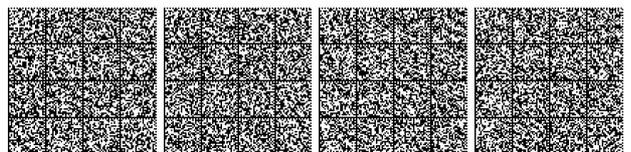
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
	FUMARATO DIIDRATO							
J05AB15	BRIVUDINA	035720010	BRIVIRAC	7 cpr 125 mg	LABORATORI GUIDOTTI SpA	A	95,93	X
A16AA01	LEVOCARNITINA	018610079	CARNITENE	os soluz 10 flaconcini 2 g	ALFASIGMA SpA	A	15,63	X
A16AX10	ELIGLUSTAT TARTRATO	043869015	CERDELGA	56 cps 84 mg	SANOFI SPA	A	32698,95	X
L04AA18	EVEROLIMUS	036373025	CERTICAN	60 cpr 0,25 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	165,89	X
L04AA18	EVEROLIMUS	036373102	CERTICAN	60 cpr 0,75 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	497,65	X
L04AA18	EVEROLIMUS	036373227	CERTICAN	60 cpr dispers 0,25 mg	NOVARTIS FARMA SpA	A	165,89	X
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035679012	CHINOPLUS	1 cpr riv 600 mg	SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) SpA	A	8,66	X
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035679036	CHINOPLUS	5 cpr riv 600 mg	SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) SpA	A	20,57	X
G03CA04	ESTRIOLO	025851027	COLPOGYN	crema vag 30 g + 6 applic	ANGELINI SpA	A	3,18	
G03CA04	ESTRIOLO	025851066	COLPOGYN	20 ov vag 1 mg	ANGELINI SpA	A	7,85	X
G03XC02	BAZEDOXIFENE ACETATO	039364017	CONBRIZA	28 cpr riv 20 mg	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	A	34,68	X
C01EB17	ivabradina	037060035	CORLENTOR	56 cpr riv div 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	23,90	
C01EB17	ivabradina	037060100	CORLENTOR	56 cpr riv 7,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	23,90	
V04CD01	METIRAPONE	043094010	CORMETO	50 cps molli 250 mg flacone	HRA PHARMA	A	381,78	X
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256028	COSYREL	30 cpr riv 5 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	X
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256055	COSYREL	30 cpr riv 5 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	9,96	X
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256081	COSYREL	30 cpr riv 10 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	X
C09BX02	BISOPROLOLO/PERINDOPRIL	044256117	COSYREL	30 cpr riv 10 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	10,35	X
A09AA02	PANCRELIPASI	029018064	CREON 10.000UI	100 cps gastrores 150 mg rilascio modificato	MYLAN ITALIA Srl	A	17,31	X
L01XC21	RAMUCIRUMAB	043797012	CYRAMZA	1 flaconcino EV 10 ml 10 mg/ml	LILLY NEDERLAND	H	570,00	X
L01XC21	RAMUCIRUMAB	043797036	CYRAMZA	1 flaconcino EV 50 ml 10 mg/ml	LILLY NEDERLAND	H	2850,00	X
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	042743017	DANKA TOSSE	os gtt 30 ml 60 mg/ml	ANGELINI SpA	A	9,77	X
R03DX07	ROFLUMILAST	040107029	DAXAS	30 cpr riv 500 mcg	ASTRAZENECA AB	A	65,85	X
J04AK06	DELAMANID	043367046	DELTYBA	48 cpr riv 50 mg	OTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBH	H	1385,67	X
N02AJ17	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313028	DEPALGOS	28 cpr riv 5 mg + 325 mg	MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA	A	15,30	X
N02AJ17	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313055	DEPALGOS	28 cpr riv 10 mg + 325 mg	MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA	A	15,30	X
N02AJ17	OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO	035313081	DEPALGOS	28 cpr riv 20 mg + 325 mg	MOLTENI & C. F.LLI ALITTI SpA	A	15,30	X
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107010	DEPAMAG	40 cpr gastrores 200 mg	ALFASIGMA SpA	A	4,60	
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107022	DEPAMAG	40 cpr gastrores 500 mg	ALFASIGMA SpA	A	8,35	X
N03AG01	MAGNESIO VALPROATO	027107034	DEPAMAG	os soluz 100 ml 10%	ALFASIGMA SpA	A	5,80	X
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	036323018	DISUFEN	5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml	ANGELINI SpA	H	4,70	X
N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	036323032	DISUFEN	5 fiale 5 ml 50 mcg/ml	ANGELINI SpA	H	23,09	X
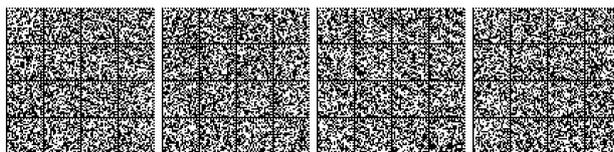
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	036063055	DROPAXIN	os gtt 60 ml 10 mg/ml	ITALFARMACO SpA	A	23,24	
R03AL05	ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043777010	DUAKLIR GENUAIR	1 inalatore 60 dosi polv inal 340 mcg + 12 mcg	ASTRAZENECA AB	A	63,50	X
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO	039763091	DUOPLAVIN	28 cpr riv 75 mg + 100 mg	SANOFI CLIR SNC	A	24,21	X
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO	044723017	DUOPLAVIN	28 cpr riv 75 mg + 100 mg	GENERAL FARMA SOLUTIONS S.P.A.	A	24,21	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043366018	DUORESP SPIROMAX	polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	TEVA PHARMA B.V.	A	49,85	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	043366044	DUORESP SPIROMAX	polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	TEVA PHARMA B.V.	A	49,85	X
M03AX01	TOSSINA BOTULINICA DI CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A	028362022	DYSPORT	2 fiale IM SC 500 U	IPSEN SpA	H	350,65	X
J02AX06	ANIDULAFUNGINA	038382026	ECALTA	1 flaconcino EV 100 mg 30 ml	PFIZER LTD (SANDWICH UK)	H	360,00	
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038773038	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038773103	EFFICIB	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
R03BB05	ACLIDINIO BROMURO	042471021	EKLIRA GENUAIR	1 inalatore 60 dosi polv inal 322 mcg	ASTRAZENECA AB	A	48,26	X
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	036967038	ELIGARD	1 siringa 7,5 mg + kit	ASTELLAS PHARMA SpA	A	149,77	X
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	036967040	ELIGARD	1 siringa SC 22,5 mg + kit	ASTELLAS PHARMA SpA	A	387,49	X
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	036967065	ELIGARD	1 siringa polv soluz iniett 45 mg + kit	ASTELLAS PHARMA SpA	A	774,97	X
B01AF02	APIXABAN	041225018	ELIQUIS	10 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EE	A	17,50	
B01AF02	APIXABAN	041225020	ELIQUIS	20 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EE	A	35,00	
B01AF02	APIXABAN	041225032	ELIQUIS	60 cpr riv 2,5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EE	A	105,00	
B01AF02	APIXABAN	041225095	ELIQUIS	60 cpr riv 5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EE	A	105,00	
B01AF02	APIXABAN	041225145	ELIQUIS	28 cpr riv 5 mg	BRISTOL-MYERS SQUIBB/PFIZER EE	A	49,01	
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037697051	ELONTRIL	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	41,04	X
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558017	ENTRESTO	28 cpr riv 24 mg + 26 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	100,98	X
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558029	ENTRESTO	28 cpr riv 49 mg + 51 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	100,98	X
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558031	ENTRESTO	56 cpr riv 49 mg + 51 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	201,94	X
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN	044558068	ENTRESTO	56 cpr riv 97 mg + 103 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	201,94	X
C01CA24	ADRENALINA	028505030	EPIPEN	2 siringhe IM 330 mcg 2,05 ml	MEDA PHARMA SpA	H	84,95	X
C01CA24	ADRENALINA	028505042	EPIPEN	2 siringhe IM 165 mcg 2,05 ml	MEDA PHARMA SpA	H	84,95	X
N06BA04	METILFENIDATO CLORIDRATO	041889041	EQUASYM	30 cps 10 mg rilascio modificato	SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD	A	18,88	X
N06BA04	METILFENIDATO CLORIDRATO	041889104	EQUASYM	30 cps 20 mg rilascio modificato	SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD	A	42,52	X
N06BA04	METILFENIDATO CLORIDRATO	041889155	EQUASYM	30 cps 30 mg rilascio modificato	SHIRE PHARMACEUT. IRELAND LTD	A	55,71	X
L01XX43	VISMODEGIB	042881019	ERIVEDGE	28 cps 150 mg flacone	ROCHE REGISTRATION LTD	H	7030,00	X

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
G03CA03	ESTRADIOLO	038008013	ESTREVA	1 flacone gel 50 g 0,1% con pompa erogatrice	TEVA ITALIA S.r.l.	C	8,22	
J05AR15	ATAZANAVIR+COBICISTAT	044318018	EVOTAZ	30 cpr riv 300 mg + 150 mg flacone	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	373,55	
C01CA24	ADRENALINA	042416014	FASTJEKT	1 penna preriempita 150 mcg 2 ml	MEDA PHARMA	H	47,20	X
C01CA24	ADRENALINA	042416038	FASTJEKT	1 penna preriempita 300 mcg 2 ml	MEDA PHARMA	H	47,20	X
G03FA11	ESTRADIOLO/LEVONORGESTREL	036489019	FEMITY	4 cerotti transd 50 mcg/die + 7 mcg/die	RATIOPHARM ITALIA S.r.l.	A	9,85	X
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639055	FEMOSTON 1/10	14 cpr riv bianche + 14 cpr riv grigie	BGP PRODUCTS Srl(GRUPPO MYLAN)	A	9,23	X
G03FA14	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639081	FEMOSTON 1/5 CONTI	28 cpr riv 1 mg + 5 mg	BGP PRODUCTS Srl(GRUPPO MYLAN)	A	9,23	X
G03FB08	ESTRADIOLO/DIDROGESTERONE	033639016	FEMOSTON 2/10	14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle	BGP PRODUCTS Srl(GRUPPO MYLAN)	A	9,23	X
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512045	FENEXTRA	30 cpr riv 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	7,42	X
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512072	FENEXTRA	os grat 30 bust 300 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	5,56	X
M01AE14	DEXIBUPROFENE	035512084	FENEXTRA	os grat 30 bust 400 mg	BRUNO FARMACEUTICI SpA	A	7,42	X
D07AC17	FLUTICASONE PROPIONATO	029014038	FLIXODERM	ung derm 30 g 0,005%	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	6,17	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294013	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 50 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	33,00	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294025	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 125 mcg + 5 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	50,17	X
R03AK11	FLUTICASONE PROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	042294037	FLUTIFORMO	120 dosi sosp inal 250 mcg + 10 mcg	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	73,98	X
B03BB01	ACIDO FOLICO	040627022	FOLIFILL	120 cpr 5 mg	ITALFARMACO SpA	A	13,92	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778014	FORMODUAL	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	PROMEDICA Srl	A	54,09	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778038	FORMODUAL	polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg nexthaler	PROMEDICA Srl	A	52,48	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778077	FORMODUAL	soluz inal 120 erog 200 mcg + 6 mcg	PROMEDICA Srl	A	54,09	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037778103	FORMODUAL	polv inal 120 dosi 200 mcg + 6 mcg nexthaler	PROMEDICA Srl	A	52,48	X
H05AA02	TERIPARATIDE	035926017	FORSTEO	1 penna SC 2,4 ml 20 mcg/80 mcl	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	553,58	X
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO	042494070	FORXIGA	28 cpr riv 10 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789017	FOSTER	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	54,09	X
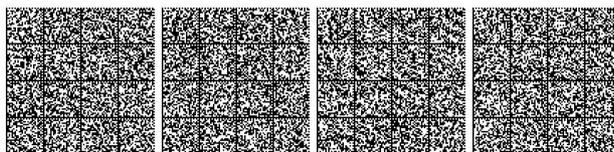
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789031	FOSTER	polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	52,48	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789070	FOSTER	soluz inal 120 erog 200 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	54,09	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037789106	FOSTER	polv inal 120 dosi 200 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	52,48	X
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST	037140011	GANFORT	collirio 3 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND	A	24,70	X
S01ED51	TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST	037140047	GANFORT	collirio 30 contenitori monodose 0,4 ml 300 mcg/ml + 5 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND	A	29,79	X
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248043	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHC.Ltd	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248068	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHC.Ltd	A	11,11	X
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248171	GAVISCON ADVANCE	20 bust os sosp 10 ml menta	RECKITT BENCKISER HEALTHC.Ltd	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248284	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHC.Ltd	A	4,79	
A02BX13	SODIO ALGINATO/POTASSIO BICARBONATO	034248346	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml	RECKITT BENCKISER HEALTHC.Ltd	A	11,11	X
L01XC15	OBINUTUZUMAB	043533013	GAZYVARO	1 flaconcino soluz EV 1.000 mg/40 ml	ROCHE REGISTRATION GmbH	H	3771,50	X
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038946012	GIANT	28 cpr riv 20 mg + 5 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	11,63	
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038946075	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 5 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	11,63	
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA BESILATO	038946137	GIANT	28 cpr riv 40 mg + 10 mg	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	12,50	
R03AK07	budesonide/formoterolo fumarato diidrato	043507045	GIBITER	120 dosi 160 + 4,5 mcg polv inal	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A	A	49,31	X
R03AK07	budesonide/formoterolo fumarato diidrato	043507072	GIBITER	60 dosi 320 + 9 mcg polv inal	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A	A	49,31	X
G03CA03	ESTRADIOLO	034727014	GINAIKOS	gel transd 28 bustine 1,5 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	11,09	X
M01AB16	ACECLOFENAC	031220015	GLADIO	40 cpr riv 100 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	11,13	X
M01AB16	ACECLOFENAC	031220027	GLADIO	os polv 30 bust 100 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	8,33	X
H04AA01	GLUCAGONE	027489020	GLUCAGEN	1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml	NOVO NORDISK A/S	H	11,47	X
H04AA01	GLUCAGONE	027489018	GLUCAGEN HYPOKIT	1 fiala 1 mg + 1 siringa 1 ml	NOVO NORDISK A/S	A	24,01	X
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678100	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 10 mg	ADDENDA PHARMA Srl	A	20,10	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678213	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 20 mg	ADDENDA PHARMA Srl	A	20,82	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036678365	GOLTOR	30 cpr 10 mg + 40 mg	ADDENDA PHARMA Srl	A	21,40	
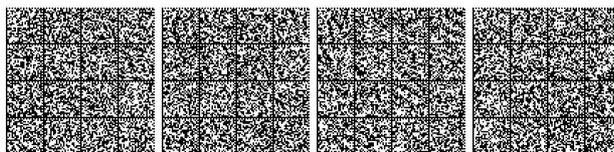
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
L01AA06	IFOSFAMIDE	023779061	HOLOXAN	1 flaconcino EV 1 g polv	BAXTER SpA	H	28,06	X
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	1 flaconcino SC 1.000 UI 10 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	33,13	
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637063	HUMALOG	MIX 25 1 fiala SC 10 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	33,13	
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637075	HUMALOG	MIX 50 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637099	HUMALOG	MIX 25 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	KWIKPEN 5 cartucce SC EV in penne preriemp 3 ml 100 UI/ml BORDEAUX	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637214	HUMALOG	MIX 25 KWIKPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml giallo	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AD04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMB/INSULINA LISPRO PROTAMINA	033637238	HUMALOG	MIX 50 KWIKPEN 5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	49,74	
A10AB04	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637354	HUMALOG	KWIKPEN 5 penne preriempite SC 200 UI/ml 3 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	99,47	
C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	042384040	ICOMB	30 cps 5 mg + 5 mg	PFIZER ITALIA Srl	A	8,22	X
C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	042384065	ICOMB	30 cps 5 mg + 10 mg	PFIZER ITALIA Srl	A	10,80	X
C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	042384089	ICOMB	30 cps 10 mg + 5 mg	PFIZER ITALIA Srl	A	9,69	X
C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINA BESILATO	042384103	ICOMB	30 cps 10 mg + 10 mg	PFIZER ITALIA Srl	A	12,27	X
L04AC08	CANAKINUMAB	039472016	ILARIS	1 flaconcino SC 150 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	10450,00	X
L04AC08	CANAKINUMAB	039472016	ILARIS	1 flaconcino SC 150 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	10450,00	X
R03BB07	UMECLIDINIO BROMURO	043374026	INCRUSE ELLIPTA	30 dosi polv inalaz 55 mcg	GLAXO GROUP LTD UK	A	47,83	X
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679064	INEGY	30 cpr 10 mg + 10 mg	MSD ITALIA Srl	A	20,60	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679215	INEGY	30 cpr 10 mg + 20 mg	MSD ITALIA Srl	A	21,32	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036679367	INEGY	30 cpr 10 mg + 40 mg	MSD ITALIA Srl	A	21,90	
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542016	INSTANYL	10 dosi spray nasale 50 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	101,92	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542028	INSTANYL	20 dosi spray nasale 50 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	203,82	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542042	INSTANYL	10 dosi spray nasale 100 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	101,92	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542055	INSTANYL	20 dosi spray nasale 100 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	203,82	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542079	INSTANYL	10 dosi spray nasale 200 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	101,92	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	039542081	INSTANYL	20 dosi spray nasale 200 mcg	TAKEDA PHARMA A/S	A	203,82	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037798016	INUVER	soluz inal 120 erog 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	54,09	X
R03AK08	BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO	037798030	INUVER	polv inal 120 dosi 100 mcg + 6 mcg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	52,48	X
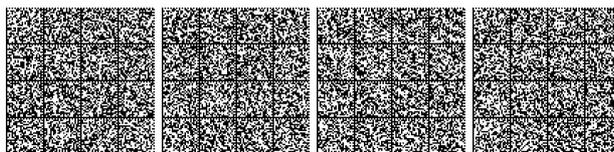
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577028	IVOR	10 siringhe SC 2.500 UI 0,2 ml	FROSST IBERICA S.A.	A	25,23	X
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577067	IVOR	10 siringhe SC 3.500 UI 0,2 ml	FROSST IBERICA S.A.	A	37,71	X
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577105	IVOR	10 siringhe SC 5.000 UI 0,2 ml	FROSST IBERICA S.A.	A	53,91	X
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577143	IVOR	10 siringhe SC 7.500 UI 0,3 ml	FROSST IBERICA S.A.	A	80,79	X
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	035577182	IVOR	10 siringhe SC 10.000 UI 0,4 ml	FROSST IBERICA S.A.	A	107,74	X
L01XE18	RUXOLITINIB FOSFATO	042226050	JAKAVI	56 cpr 5 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1989,68	X
L01XE18	RUXOLITINIB FOSFATO	042226086	JAKAVI	56 cpr 15 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3979,36	X
L01XE18	RUXOLITINIB FOSFATO	042226112	JAKAVI	56 cpr 20 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3979,36	X
L01XE18	RUXOLITINIB FOSFATO	042226151	JAKAVI	56 cpr 10 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	3979,36	X
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038672034	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038672109	JANUMET	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793027	JANUVIA	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793080	JANUVIA	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037793142	JANUVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME Ltd	A	62,34	X
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443047	JARDIANCE	28 cpr riv 25 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	043443136	JARDIANCE	28 cpr riv 10 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	042203051	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	61,90	X
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	042203190	JENTADUETO	56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	61,90	X
C03XA01	TOLVAPTAN	044202012	JINARC	7 cpr 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	551,66	X
C03XA01	TOLVAPTAN	044202036	JINARC	7 cpr 30 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	551,66	X
C03XA01	TOLVAPTAN	044202075	JINARC	28 cpr 15 mg + 28 cpr 45 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	2206,62	X
C03XA01	TOLVAPTAN	044202101	JINARC	28 cpr 30 mg + 28 cpr 60 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	2206,62	X
C03XA01	TOLVAPTAN	044202137	JINARC	28 cpr 30 mg + 28 cpr 90 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	A	2206,62	X
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	025462019	JUMEX	50 cpr 5 mg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	15,99	X
N04BD01	SELEGILINA CLORIDRATO	025462021	JUMEX	25 cpr 10 mg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	15,99	X
C03EA14	POTASSIO CANRENOATO/BUTIZIDE	025166024	KADIUR	20 cpr riv 50 mg + 5 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	6,11	X
M01AB16	ACECLOFENAC	031842014	KAFENAC	40 cpr riv 100 mg	ALMIRALL S.A.	A	10,80	X
M01AB16	ACECLOFENAC	031842026	KAFENAC	os sosp polv 30 bust 100 mg	ALMIRALL S.A.	A	8,09	X

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035680038	KERAFLOX	5 cpr riv 600 mg	CRINOS SpA	A	20,57	X
J02AB02	KETOCONAZOLO	043781018	KETOCONAZOLE HRA	60 cpr 200 mg	LABORATOIRE HRA PHARMA	A	816,18	X
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	041689023	KOMBOGLYZE	56 cpr riv 2,5 mg + 850 mg	ASTRAZENECA AB	A	61,90	X
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	041689086	KOMBOGLYZE	56 cpr riv 2,5 mg + 1.000 mg	ASTRAZENECA AB	A	61,90	X
L01XC27	OLARATUMAB	045174012	LARTRUVO	1 flacone EV 50 ml 10 mg/ml	ELI LILLY NEDERLAND	H	1306,25	X
R03AL03	UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO	043444025	LAVENTAIR ELLIPTA	30 dosi polv inal 55 mcg + 22 mcg	GLAXO GROUP LTD	A	63,50	X
L01AA02	CLORAMBUCILE	024790026	LEUKERAN	25 cpr riv 2 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	16,47	X
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	042005013	LEVOTUSS TOSSE	os gtt 30 ml 60 mg/ml	DOMPE' FARMACEUTICI SpA	A	9,77	X
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035146012	LIBRADIN	28 cps 20 mg rilascio modificato	ALFASIGMA SpA	A	17,89	X
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035146024	LIBRADIN	28 cps 10 mg rilascio modificato	ALFASIGMA SpA	A	17,89	X
B01AF03	EDOXABAN	044315012	LIXIANA	10 cpr riv 15 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	36,38	X
B01AF03	EDOXABAN	044315051	LIXIANA	28 cpr riv 30 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	101,85	X
B01AF03	EDOXABAN	044315137	LIXIANA	10x1 cpr riv 30 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	36,38	X
B01AF03	EDOXABAN	044315149	LIXIANA	50x1 cpr riv 30 mg dose unitaria	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	181,88	X
B01AF03	EDOXABAN	044315164	LIXIANA	10x1 cpr riv 15 mg dose unitaria	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	36,38	X
B01AF03	EDOXABAN	044315188	LIXIANA	28 cpr riv 60 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	101,85	X
B01AF03	EDOXABAN	044315265	LIXIANA	10x1 cpr riv 60 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	36,38	X
B01AF03	EDOXABAN	044315277	LIXIANA	50x1 cpr riv 60 mg	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH	A	181,88	X
H02AB07	PREDNISONE	038986016	LODOTRA	30 cpr 1 mg rilascio modificato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	26,45	X
H02AB07	PREDNISONE	038986067	LODOTRA	30 cpr 2 mg rilascio modificato flacone	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	26,45	X
H02AB07	PREDNISONE	038986117	LODOTRA	30 cpr 5 mg rilascio modificato flacone	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	26,45	X
S01ED51	TAFLUPROST + TIMOLOLO MALEATO	043622012	LOYADA	collirio 30 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml	SANTEN ITALY Srl	A	28,89	X
S01ED51	TAFLUPROST/TIMOLOLO MALEATO	043622024	LOYADA	collirio 90 flaconcini 0,3 ml 15 mcg/ml + 5 mg/ml	SANTEN ITALY Srl	A	86,67	X
S01EE03	BIMATOPROST	035447022	LUMIGAN	collirio 3 ml 0,1 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND	A	19,63	X
S01EE03	BIMATOPROST	035447059	LUMIGAN	collirio 30 flaconcini monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml	ALLERGAN PHARMACEUTIC.IRELAND	A	23,58	X
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951044	LUVERIS	1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv	MERCK SERONO EUROPE LTD	A	42,33	X
G03GA07	LUTROPINA ALFA	034951057	LUVERIS	3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv	MERCK SERONO EUROPE LTD	A	127,00	X
C03DA03	CANRENONE	024273056	LUVION	20 cps 100 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	7,29	X
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO	024273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	H	5,29	X
C03DA03	CANRENONE	024273094	LUVION	40 cpr 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	7,42	X
L01XE25	TRAMETINIB	043524026	MEKINIST	30 cpr riv 0,5 mg flacone	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1218,04	X
L01XE25	TRAMETINIB	043524065	MEKINIST	30 cpr riv 2 mg flacone	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	4872,18	X

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
A06AH03	NALOXEGOL OXALATE	043793052	MOVENTIG	30 cpr riv 25 mg	KYOWA KIRIN LIMITED	A	103,95	X
L01AD05	FOTEMUSTINA	029376011	MUPHORAN	1 flacone EV 208 mg + 1 fiala solv 4 ml	LES LABORATOIRES SERVIER	H	387,08	X
G03FB12	ESTRADIOLO/NOMEGESTROLO ACETATO	036163018	NAEMIS	10 cpr rosa 1,5 mg e 14 cpr bianche 1,5 mg + 3,75 mg	RATIOPHARM ITALIA S.r.l.	A	9,20	X
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268010	NERIXIA	1 fiala IM EV 25 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	A	14,65	X
M05BA	SODIO NERIDRONATO	035268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	ABIOGEN PHARMA SpA	H	60,58	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152016	NEUPRO	7 cerotti transd 2 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	25,51	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152028	NEUPRO	28 cerotti transd 2 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	101,10	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152042	NEUPRO	7 cerotti transd 4 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	26,42	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152055	NEUPRO	28 cerotti transd 4 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	105,64	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152079	NEUPRO	7 cerotti transd 6 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	34,33	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152081	NEUPRO	28 cerotti transd 6 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	137,33	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152105	NEUPRO	7 cerotti transd 8 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	42,26	X
N04BC09	ROTIGOTINA	037152117	NEUPRO	28 cerotti transd 8 mg/die	UCB PHARMA S.A.	A	169,01	X
S01BC10	NEPAFENAC	038813010	NEVANAC	collirio 5 ml 1 mg/ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	11,54	X
B03AA01	FERROSO GLICINA SOLFATO	036743019	NIFEREX	50 cps gastrores 100 mg	UCB PHARMA SpA	A	11,09	X
A10AB05	INSULINA ASPART	034498232	NOVORAPID	PUMPCART 5 cartucce SC EV 1,6 ml 100 U/ml	NOVO NORDISK A/S	H	16,92	X
A10AB05	INSULINA ASPART	034498093	NOVORAPID FLEXPEN	5 cartucce SC in penne preriemp 3 ml 100 U/ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	X
A10AB05	INSULINA ASPART	034498030	NOVORAPID PENFILL	5 cartucce SC 300 UI 3 ml	NOVO NORDISK A/S	A	52,36	X
A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	045222015	OCALIVA	30 cpr riv 5 mg flacone	INTERCEPT PHARMA LTD.	H	2761,90	
A05AA04	ACIDO OBETICOLICO	045222027	OCALIVA	30 cpr riv 10 mg flacone	INTERCEPT PHARMA LTD.	H	2761,90	
L01XE31	NINTEDANIB	043827029	OFEV	1x60 cps molli 100 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	H	2583,33	X
L01XE31	NINTEDANIB	043827043	OFEV	1x60 cps molli 150 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	H	2583,33	X
D07AD01	CLOBETASOLO PROPIONATO	036580025	OLUX	schiuma cutanea 100 g 0,05%	GIULIANI SpA	A	13,01	X
L04AA24	ABATACEPT	037989035	ORENCIA	3 flaconcini EV 250 mg polv + 3 siringhe	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	1077,30	X
L04AA24	ABATACEPT	037989086	ORENCIA	4 siringhe SC 125 mg 1 ml	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	969,00	X
L04AA24	ABATACEPT	037989112	ORENCIA	4 penne preriemp clickject SC 125 mg 1 ml	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	969,00	X
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	044560011	ORKAMBI	112 cpr riv 200 mg + 125 mg	VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED	A	20373,04	X
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043699014	OVISON	soluz cut 30 ml 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	5,92	X
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043699026	OVISON	soluz cut 100 ml 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	17,96	X
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604026	OVIXAN	crema derm 30 g 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	5,92	X
D07AC13	MOMETASONE FUROATO	043604038	OVIXAN	crema derm 100 g 1 mg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	17,96	X
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435014	OXYCONTIN	28 cpr 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	15,65	X
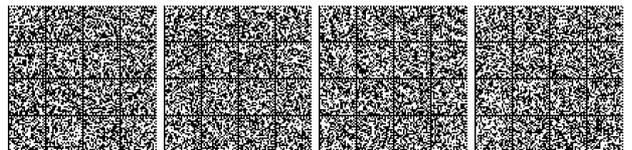
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435077	OXYCONTIN	28 cpr 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	30,86	X
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435139	OXYCONTIN	28 cpr 40 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	55,06	X
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435192	OXYCONTIN	28 cpr 80 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	98,31	X
N02AA05	OXICODONE CLORIDRATO	034435267	OXYCONTIN	28 cpr 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	8,61	X
R06AX28	RUPATADINA FUMARATO	037888094	PAFINUR	os soluz flacone 120 ml 1 mg/ml	BIOHORM S.A.	A	8,87	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422420	PALEXIA	30 cpr 50 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	24,61	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422545	PALEXIA	30 cpr 100 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	48,53	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422661	PALEXIA	30 cpr 150 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	62,62	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422786	PALEXIA	30 cpr 200 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	76,37	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040422901	PALEXIA	30 cpr 250 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	95,46	X
N02AX06	TAPENTADOLO CLORIDRATO	040423840	PALEXIA	40 cpr 25 mg rilascio prolungato	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	16,40	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328015	PECFENT	1 flacone spray nasale 100 mcg/erog	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	81,52	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328027	PECFENT	4 flaconi spray nasale 100 mcg/erogazione	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	293,51	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328039	PECFENT	1 flacone spray nasale 400 mcg/erog	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	81,52	X
N02AB03	FENTANIL CITRATO	040328041	PECFENT	4 flaconi spray nasale 400 mcg/erogazione	KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.	A	293,51	X
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	038085015	PERGOVERIS	1 flaconcino SC 150 UI + 75 UI + 1 flaconcino 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LTD	A	119,73	X
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	038085039	PERGOVERIS	10 flaconcini SC 150 UI + 75 UI + 10 flaconcini 1 ml	MERCK SERONO EUROPE LTD	A	1197,24	X
L01XC13	PERTUZUMAB	042682017	PERJETA	1 fiala EV 420 mg 14 ml 30 mg/ml	ROCHE REGISTRATION LTD	H	2885,93	X
D06BX02	INGENOLO MEBUTATO	042513010	PICATO	gel derm 0,47 g 150 mcg/g 3 tubetti	LEO LABORATORIES LTD	A	101,34	X
D06BX02	INGENOLO MEBUTATO	042513022	PICATO	gel derm 0,47 g 500 mcg/g 2 tubetti	LEO LABORATORIES LTD	A	101,34	X
A06AD12	LATTITOLO MONOIDRATO	029563018	PORTOLAC EPS	os polv 200 g	ANGELINI SpA	A	7,52	X
A06AD12	LATTITOLO MONOIDRATO	029563044	PORTOLAC EPS	sciroppo 500 ml 66,67 g/100 ml flacone	ANGELINI SpA	A	12,55	X
C10AX14	ALIROCUMAB	044500015	PRALUENT	1 penna preriemp SC 1 ml 75 mg	SANOFI SPA	A	323,21	
C10AX14	ALIROCUMAB	044500027	PRALUENT	2 penne preriempite SC 1 ml 75 mg	SANOFI SPA	A	646,43	
C10AX14	ALIROCUMAB	044500078	PRALUENT	1 penna preriemp SC 1 ml 150 mg	SANOFI SPA	A	323,21	
C10AX14	ALIROCUMAB	044500080	PRALUENT	2 penne preriempite SC 150 mg 1 ml	SANOFI SPA	A	646,43	
V03AB37	IDARUCIZUMAB	044561013	PRAXBIND	2 flaconcini EV 2,5 g 50 ml	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	H	2369,06	
C01EB17	ivabradina	037061037	PROCORALAN	56 cpr riv div 5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	23,90	
C01EB17	ivabradina	037061102	PROCORALAN	56 cpr riv 7,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER	A	23,90	
G03DA04	PROGESTERONE	035042035	PROGEFFIK	15 cps os vag 200 mg	EFFIK ITALIA S.P.A	A	5,02	
G03DA04	PROGESTERONE	035042011	PROGEFFIK **	30 cps os vag 100 mg	EFFIK ITALIA S.P.A	A	5,02	
M05BX04	DENOSUMAB	040108033	PROLIA	1 siringa SC 60 mg 1 ml	AMGEN EUROPE B.V.	A	329,25	X
G03DA04	PROGESTERONE	029538016	PROMETRIUM	30 cps os vag 100 mg	ROTTAPHARM SpA	A	5,40	X

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
G03DA04	PROGESTERONE	029538028	PROMETRIUM	15 cps os vag 200 mg	ROTTAPHARM SpA	A	5,40	X
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074016	PRONTALGIN	os gtt 10 ml 100 mg/ml	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	4,62	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074028	PRONTALGIN	5 fiale 100 mg 2 ml	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	5,49	X
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074030	PRONTALGIN	20 cps 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	4,62	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	033074055	PRONTALGIN	20 cpr eff 50 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	4,62	
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575012	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,03%	LEO PHARMA A/S	A	35,06	X
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575036	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,1%	LEO PHARMA A/S	A	39,43	X
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575051	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,03%	LEO PHARMA A/S	A	11,69	X
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	035575063	PROTOPIC	ung derm 10 g 0,1%	LEO PHARMA A/S	A	13,14	X
L01BB02	MERCAPTOPURINA	010344012	PURINETHOL	25 cpr 50 mg flacone	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	31,94	X
A02BD08	BISMUTO SUBCITRATO POTASSIO/METRONIDAZOLO/TETRACICLIN A CLORIDRATO	041527019	PYLERA	120 cps 140 mg + 125 mg + 125 mg	ALLERGAN PHARMACEUT.INTERN.LTD	A	67,41	X
S01EA05	BRIMONIDINA TARTRATO	043832017	QUALIDOFTA	collirio 60 flaconcini monodose 0,35 ml 2 mg/ml	SOOFT ITALIA S.p.A.	A	12,14	X
C01EB18	RANOLAZINA	038917011	RANEXA	60 cpr 375 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	79,96	X
C01EB18	RANOLAZINA	038917035	RANEXA	60 cpr 500 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	79,96	X
C01EB18	RANOLAZINA	038917050	RANEXA	60 cpr 750 mg rilascio prolungato	MENARINI INTERNAT. O.L.S.A	A	79,96	X
R03AK10	FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043154020	RELVAR ELLIPTA	polv inal 92 mcg + 22 mcg 30 dosi	GLAXO GROUP LTD	A	52,12	X
R03AK10	FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043154057	RELVAR ELLIPTA	polv inal 184 mcg + 22 mcg 30 dosi	GLAXO GROUP LTD	A	52,12	X
R03AK10	FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043446020	REVINTY ELLIPTA	polv inal 92 mcg + 22 mcg 30 dosi	GLAXO GROUP LTD	A	52,12	X
R03AK10	FLUTICASONE FUROATO/VILANTEROLO TRIFENATATO	043446057	REVINTY ELLIPTA	polv inal 184 mcg + 22 mcg 30 dosi	GLAXO GROUP LTD	A	52,12	X
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827023	REVOLADE	28 cpr riv 25 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	1142,38	X
B02BX05	ELTROMBOPAG OLAMINA	039827050	REVOLADE	28 cpr riv 50 mg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	H	2284,75	X
S01EE05	TAFLUPROST	038926034	SAFLUTAN	collirio 30 flaconcini 15 mcg/ml 0,3 ml	SANTEN ITALY Srl	A	25,94	X
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	027661014	SALVITUSS	1 flacone 200 ml 30 mg/5 ml sciroppo	F.I.R.M.A. SpA	A	6,20	
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	027661026	SALVITUSS	os gtt 30 ml 60 mg/ml	F.I.R.M.A. SpA	A	9,28	
C03XA01	TOLVAPTAN	039551015	SAMSCA	10 cpr 15 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	H	741,00	X
C03XA01	TOLVAPTAN	039551039	SAMSCA	10 cpr 30 mg	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	H	741,00	X
A04AA02	GRANISETRONE	042924011	SANCUSO	1 cerotto transdermico 3,1 mg/24 ore	KYOWA KIRIN LIMITED	A	90,93	X
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668018	SELEDIE	2 siringhe SC 11.400 UI 0,6 ml	ITALFARMACO SpA	A	16,53	
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668044	SELEDIE	2 siringhe SC 15.200 UI 0,8 ml	ITALFARMACO SpA	A	22,02	
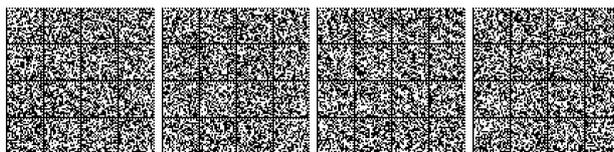
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	034668071	SELEDIE	2 siringhe SC 19.000 UI 1 ml	ITALFARMACO SpA	A	27,62	
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765154	SERACTIL	30 cpr riv 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	7,42	X
M01AE14	DEXIBUPROFENE	034765228	SERACTIL	os polv 30 bust 400 mg	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	7,42	X
N06AB05	PAROXETINA CLORIDRATO	036197022	SERESTILL	os gtt 60 ml 10 mg/ml	CHEMI SpA	A	23,24	
H01CB05	PASIREOTIDE DIASPARTATO	042032045	SIGNIFOR	SC 60 fiale 0,3 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	5389,21	X
H01CB05	PASIREOTIDE DIASPARTATO	042032084	SIGNIFOR	SC 60 fiale 0,6 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	6340,25	X
H01CB05	PASIREOTIDE DIASPARTATO	042032122	SIGNIFOR	SC 60 fiale 0,9 mg 1 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	6340,25	X
H01CB05	PASIREOTIDE PAMOATO	042032134	SIGNIFOR	IM 1 flaconcino polv 20 mg + siringa 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	5029,94	X
H01CB05	PASIREOTIDE PAMOATO	042032146	SIGNIFOR	IM 1 flaconcino polv 40 mg + siringa 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	5917,57	X
H01CB05	PASIREOTIDE PAMOATO	042032161	SIGNIFOR	IM 1 flaconcino polv 60 mg + siringa 2 ml	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	6805,21	X
G04CA04	SILODOSINA	039775046	SILODYX	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	7,70	X
G04CA04	SILODOSINA	039775111	SILODYX	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	15,40	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035260064	SINESTIC	TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	62,41	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035260215	SINESTIC	TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	62,41	X
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA	035625060	SIRIO	60 cpr eff 12,5 mg + 125 mg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	19,71	X
N04BA05	MELEVODOPA CLORIDRATO/CARBIDOPA IDRATA	035625072	SIRIO	60 cpr eff 25 mg + 100 mg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	19,71	X
D11AX18	DICLOFENC SODICO	034129039	SOLARAZE	gel derm 60 g 3%	ALMIRAL SA	A	68,27	X
D11AX18	DICLOFENC SODICO	034129041	SOLARAZE	gel derm 90 g 3%	ALMIRALL SA	A	102,40	X
R03AL06	OLODATEROLO/TIOTROPIO BROMURO MONOIDRATO	043661014	SPIOLTO RESPIMAT	soluz inal 1 inalatore 2,5 mcg + 2,5 mcg da 60 erogazioni	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	63,50	X
R03BB04	TIOTROPIO BROMURO	038880011	SPIRIVA RESPIMAT	soluz inal 60 erogazioni 2,5 mcg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	48,78	X
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400088	SPRYCEL	60x1 cpr riv 50 mg	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	3814,55	
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400114	SPRYCEL	30x1 cpr riv 100 mg	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	3814,55	
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400138	SPRYCEL	30 cpr riv 80 mg	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	3814,55	
L01XE06	DASATINIB MONOIDRATO	037400153	SPRYCEL	30 cpr riv 140 mg	BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG	H	3814,55	
L01XE21	REGORAFENIB	042925026	STIVARGA	84 cpr riv 40 mg flacone	BAYER PHARMA AG	A	3449,34	X
N01AB07	DESFLURANO	029288026	SUPRANE	6 flaconi inal 240 ml	BAXTER SpA	H	302,27	X
N01AB07	DESFLURANO	029288040	SUPRANE	6 flaconi liq inal 240 ml in alluminio	BAXTER SpA	H	567,73	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194063	SYMBICORT	TURBOHALER polv inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	62,41	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035194214	SYMBICORT	TURBOHALER polv inal 60 dosi 320 mcg + 9 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	62,41	X
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO	035194265	SYMBICORT	sosp press inal 120 dosi 160 mcg + 4,5 mcg	ASTRAZENECA SpA	A	62,42	X
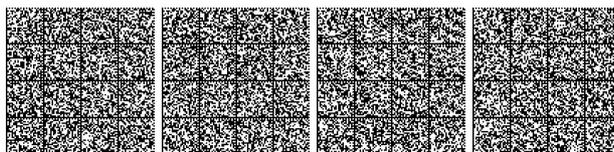
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
	DIIDRATO							
R03AK07	BUDESONIDE/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO	035603063	SYMBICORT MITE	polv inal 120 dosi 80 mcg + 4,5 mcg turbohaler	ASTRAZENECA SpA	A	49,42	X
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229045	SYNJARDY	56x1 cpr riv 5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229134	SYNJARDY	56x1 cpr riv 5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229223	SYNJARDY	56x1 cpr riv 12,5 mg + 850 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA	044229312	SYNJARDY	56 cpr riv 12,5 mg + 1.000 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A	62,34	X
S01BA05	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	040637011	TAIOFTAL	1 flaconcino 80 mg 1 ml uso intravitreo	SOOFT ITALIA S.p.A.	H	76,38	X
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863025	TALTZ	SC 2 penne preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND	H	2025,40	X
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863037	TALTZ	SC 3 penne preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND	H	3038,10	X
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863052	TALTZ	SC 2 siringhe preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND	H	2025,40	X
L04AC13	IXEKIZUMAB	044863064	TALTZ	SC 3 siringhe preriemp 1 ml 80 mg	ELI LILLY NEDERLAND	H	3038,10	X
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586045	TARGIN	28 cpr riv 5 mg + 2,5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	18,44	X
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586159	TARGIN	28 cpr riv 10 mg + 5 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	26,49	X
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586262	TARGIN	28 cpr riv 20 mg + 10 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	46,09	X
N02AA55	OXICODONE CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	039586375	TARGIN	28 cpr 40 mg + 20 mg rilascio prolungato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl	A	80,90	X
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026973014	TAUTUX	sciroppo 1 flacone 200 ml 30 mg/5 ml	ALFASIGMA SpA	A	6,53	X
R05DB27	LEVODROPROPIZINA	026973026	TAUTUX	os gtt 30 ml 6%	ALFASIGMA SpA	A	9,77	X
N07XX02	RILUZOLO	042018010	TEGLUTIK	os sosp flacone 300 ml 5 mg/ml	ITALFARMACO SpA	A	126,83	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	038448027	TESAVEL	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	038448080	TESAVEL	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	038448142	TESAVEL	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
C09CA02	EPROSARTAN MESILATO	033331149	TEVETENZ	28 cpr riv 600 mg	BGP PRODUCTS Srl(GRUPPO MYLAN)	A	19,47	X
C09DA02	EPROSARTAN MESILATO/IDROCLOROTIAZIDE	036772010	TIARTAN	28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg	BGP PRODUCTS Srl(GRUPPO MYLAN)	A	23,94	X
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	034834010	TICLAPSOR	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	12,53	X
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	034834022	TICLAPSOR	emuls cut 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	12,53	X
L01BB03	TIOGUANINA	022825018	TIOGUANINA ASPEN	25 cpr 40 mg	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	A	148,57	X
A07AA11	RIFAXIMINA	041924046	TIXTELLER	56 cpr riv 550 mg	ALFASIGMA SpA	A	254,56	X
G03BA03	TESTOSTERONE	037314010	TOSTREX	gel multidose 60 g 2% con dosatore	KYOWA KIRIN SRL	A	53,47	X
A10BH05	LINAGLIPTIN	041401035	TRAJENTA	28 cpr riv 5 mg	BOEHRINGER INGELHEIM	A	61,90	X
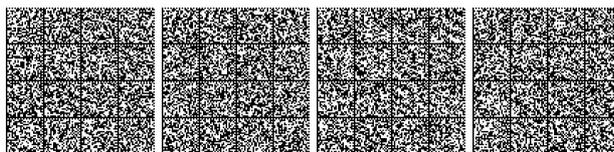
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
					INTERNATIONAL GMBH			
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	8,94	X
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	6,71	X
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO	035986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	THERABEL GIENNE PHARMA SpA	A	8,94	X
M09AX03	ATALUREN	043535018	TRANSLARNA	os grat 30 bust 125 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	2889,90	X
M09AX03	ATALUREN	043535020	TRANSLARNA	os grat 30 bust 250 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	5779,80	X
M09AX03	ATALUREN	043535032	TRANSLARNA	os grat 30 bust 1.000 mg	PTC THERAPEUTICS INTERNAT.LTD	H	23119,20	X
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	042658029	TRESIBA	FLEXTOUCH SC 5 penne preriemp 3 ml 100 U/ml	NOVO NORDISK A/S	A	144,29	X
C09BX01	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO	042407066	TRIPLIAM	30 cpr riv 5 mg + 1,25 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,16	X
C09BX01	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO	042407116	TRIPLIAM	30 cpr riv 5 mg + 1,25 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	14,16	X
C09BX01	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO	042407167	TRIPLIAM	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg + 5 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	13,56	X
C09BX01	PERINDOPRIL ARGININA/INDAPAMIDE/AMLODIPINA BESILATO	042407217	TRIPLIAM	30 cpr riv 10 mg + 2,5 mg + 10 mg flacone	LES LABORATOIRES SERVIER	A	15,00	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323012	TRITTICO	3 fiale IM IV 50 mg 5 ml	ANGELINI SpA	A	2,38	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323036	TRITTICO	30 cpr div 50 mg	ANGELINI SpA	A	4,86	
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323048	TRITTICO	30 cpr div 100 mg	ANGELINI SpA	A	8,84	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323063	TRITTICO	30 cpr div 75 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	6,80	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323075	TRITTICO	20 cpr div 150 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	9,02	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323099	TRITTICO	os gtt 30 ml 60 mg/ml	ANGELINI SpA	A	7,11	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323113	TRITTICO	14 cpr riv CONTRAMID 150 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	6,23	X
N06AX05	TRAZODONE CLORIDRATO	022323190	TRITTICO	30 cpr riv CONTRAMID 300 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	23,87	X
A10BJ05	DULAGLUTIDE	043783024	TRULICITY	4 penne SC 0,5 ml 0,75 mg	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	161,56	X
A10BJ05	DULAGLUTIDE	043783075	TRULICITY	4 penne SC 1,5 mg 0,5 ml	ELI LILLY NEDERLAND BV	A	161,56	X
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484015	TWICE	16 cps 10 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	4,96	
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484027	TWICE	16 cps 30 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	8,96	X
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484039	TWICE	16 cps 60 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	16,57	X
N02AA01	MORFINA SOLFATO	033484041	TWICE	16 cps 100 mg rilascio prolungato	ANGELINI SpA	A	24,15	X
R03AL04	INDACATEROLO MALEATO/GLICOPIRRONIO BROMURO	043031032	ULTIBRO BREEZHALER	polv inal 30x1 cps 85 mcg + 43 mcg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	63,50	X

ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035678022	UNIDROX	5 cpr riv 600 mg	ANGELINI SpA	A	20,57	X
J01MA17	PRULIFLOXACINA	035678034	UNIDROX	1 cpr riv 600 mg	ANGELINI SpA	A	8,66	X
G04CA04	SILODOSINA	039789045	UROREC	30 cps 4 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	7,70	X
G04CA04	SILODOSINA	039789110	UROREC	30 cps 8 mg	RECORDATI IRELAND LTD	A	15,40	X
L01XE31	NINTEDANIB	043782022	VARGATEF	120 cps molli 100 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	H	2454,16	
L01XE31	NINTEDANIB	043782046	VARGATEF	60 cps molli 150 mg	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	H	2454,16	
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035144017	VASEXTEN	28 cps 20 mg rilascio modificato	ITALFARMACO SpA	A	17,89	X
C08CA12	BARNIDIPINA CLORIDRATO	035144029	VASEXTEN	28 cps 10 mg rilascio modificato	ITALFARMACO SpA	A	17,89	X
N02AB03	FENTANIL	042415063	VELLOFENT	4 cpr subling 67 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL	042415149	VELLOFENT	4 cpr subling 133 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL	042415226	VELLOFENT	4 cpr subling 267 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL	042415303	VELLOFENT	4 cpr subling 400 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL	042415380	VELLOFENT	4 cpr subling 533 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
N02AB03	FENTANIL	042415467	VELLOFENT	4 cpr subling 800 mcg	ANGELINI SpA	A	40,76	X
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494014	VELLUTAN	ung derm 20 g 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	13,10	X
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494026	VELLUTAN	emuls cut 20 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	12,53	X
D05AX04	TACALCITOLO MONOIDRATO	031494040	VELLUTAN	emuls cut 50 ml 4 mcg/g	ABIOGEN PHARMA SpA	A	20,65	X
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038678037	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 850 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	038678102	VELMETIA	56 cpr riv 50 mg + 1.000 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
V03AE05	OSSIDROSSIDO SUCROFERRICO	043564020	VELPHORO	90 cpr mast 500 mg flacone	VIFOR FRESENIUS FRANCE	A	253,21	
N01BB02	LIDOCAINA	040335022	VERSATIS	10 cerotti medicati 5%	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	36,10	X
N01BB02	LIDOCAINA	040335059	VERSATIS	30 cerotti medicati 5%	GRUNENTHAL ITALIA Srl	A	108,30	X
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	039365010	VICTOZA	2 penne SC 3 ml 6 mg/ml	NOVO NORDISK A/S	A	138,76	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919015	VIMPAT	14 cpr riv 50 mg	UCB PHARMA S.A.	A	12,56	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919027	VIMPAT	56 cpr riv 50 mg	UCB PHARMA S.A.	A	50,24	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919041	VIMPAT	14 cpr riv 100 mg	UCB PHARMA S.A.	A	25,12	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919054	VIMPAT	56 cpr riv 100 mg	UCB PHARMA S.A.	A	100,47	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919078	VIMPAT	14 cpr riv 150 mg	UCB PHARMA S.A.	A	37,70	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919080	VIMPAT	56 cpr riv 150 mg	UCB PHARMA S.A.	A	150,71	X
N03AX18	LACOSAMIDE	038919116	VIMPAT	56 cpr riv 200 mg	UCB PHARMA S.A.	A	200,95	X
C02KX02	AMBRISENTAN	038528028	VOLIBRIS	30 cpr riv 5 mg	GLAXO GROUP LTD UK	A	3780,34	
C02KX02	AMBRISENTAN	038528042	VOLIBRIS	30 cpr riv 10 mg	GLAXO GROUP LTD UK	A	3780,34	
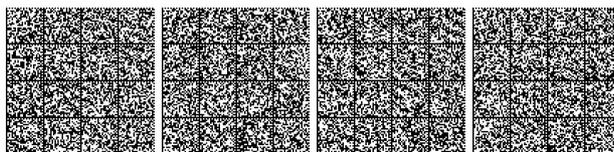
ATC	Principio Attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Titolare AIC	Classe	Prezzo	Pay-back 5% 2018
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690067	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 10 mg	NEOPHARMED GENTILI Srl	A	19,10	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690218	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 20 mg	NEOPHARMED GENTILI Srl	A	19,82	
C10BA02	EZETIMIBE/SIMVASTATINA	036690360	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 40 mg	NEOPHARMED GENTILI Srl	A	20,40	
N06AX12	BUPROPIONE CLORIDRATO	037685056	WELLBUTRIN	30 cpr 300 mg rilascio modificato flacone	GLAXOSMITHKLINE SpA	A	41,04	X
N04BD03	SAFINAMIDE METANSOLFONATO	043906039	XADAGO	30 cpr riv 50 mg	ZAMBON S.P.A	A	137,58	X
N04BD03	SAFINAMIDE METANSOLFONATO	043906080	XADAGO	30 cpr riv 100 mg	ZAMBON S.P.A	A	137,58	X
S01EE01	LATANOPROST	038611036	XALIBUR	collirio 30 monod 0,2 ml 0,005%	PFIZER ITALIA Srl	A	9,84	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037794029	XELEVIA	28 cpr riv 25 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037794082	XELEVIA	28 cpr riv 50 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	037794144	XELEVIA	28 cpr riv 100 mg	MERCK SHARP & DOHME BV	A	62,34	X
N07XX06	TETRABENAZINA	036688012	XENAZINA	112 cpr div 25 mg	CHIESI FARMACEUTICI SpA	A	225,84	X
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	043208038	XIGDUO	56 cpr riv 5 mg + 850 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	X
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	043208091	XIGDUO	56 cpr riv 5 mg + 1.000 mg	ASTRAZENECA AB	A	56,10	X
V10XX03	RADIO-223RA-DICLORURO	043116019	XOFIGO	1 flaconcino EV 6 ml 1.100 kbq/ml	BAYER PHARMA AG	H	4180,00	X
R03AL04	INDACATEROLO MALEATO/GLICOPIRRONIO BROMURO	043033036	XOTERNA BREEZHALER	polv inal 30x1 cps 85 mcg + 43 mcg	NOVARTIS EUROPHARM LTD	A	63,50	X
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	043619030	XULTOPHY	5 penne preriemp SC 3 ml 100 U/ml + 3,6 mg/ml	NOVO NORDISK A/S	A	352,43	X
J05AB15	BRIVUDINA	035722014	ZECOVIR	7 cpr 125 mg	LABORATORI GUIDOTTI SpA	A	95,93	X
D06BB10	IMIQUIMOD	043585025	ZYCLARA	crema derm 28 bust 250 mg 3,75%	MEDA AB	A	96,10	X

18A08419
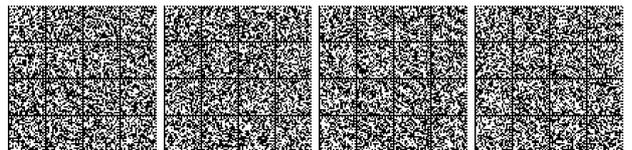
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 dicembre 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna. (Delibera n. 615/18/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2018;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale» e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lett. *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto lo statuto della Regione Abruzzo approvato in data 28 giugno 2006 e 12 settembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo modificato con legge regionale 15 ottobre 2015, n. 2;

Vista la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul Burat n. 32 del 22 agosto seguente, con il quale il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126, comma 3, della Costituzione e dell'art. 44, comma 5, dello statuto regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 702, del 18 settembre 2018, recante «Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo - XI legislatura - ratifica dell'Intesa con la Corte di Appello di L'Aquila», pubblicata sul Burat numero speciale n. 91 del 21 settembre seguente, con la quale è stata ratificata l'intesa circa la data delle elezioni fissata per il giorno 10 febbraio 2019;

Visto il successivo decreto del Presidente vicario della Giunta regionale n. 71, del 21 settembre 2018, pubblicato sul Burat edizione speciale n. 92, del 26 settembre 2018, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio della regione Abruzzo per il giorno 10 febbraio 2019;
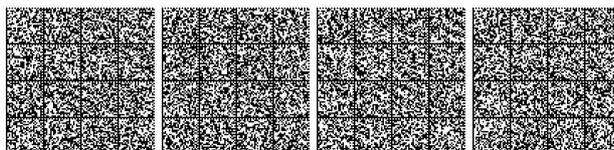
Visto lo statuto speciale di autonomia per la Sardegna, nel testo modificato dalle leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale della Sardegna 12 novembre 2013, n. 1, recante «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna», come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 marzo 2018, n. 1 recante «Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere»;

Considerato che la naturale scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Sardegna cade in data 16 febbraio 2019 e che «Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni» e che «Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione» (art. 18, commi 1 e 2, dello statuto regionale);

Considerato che, per effetto, sarà prossima la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Sardegna e che risulta opportuno predisporre in tempo utile la disciplina di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo e della Sardegna, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018».

2. L'art. 2, comma 2, della delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, è così sostituito:

La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale da rinnovare.

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

3. I termini di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della delibera n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018 decorrono dalla data di inizio delle campagne elettorali.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

5. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

6. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio delle campagne elettorali.
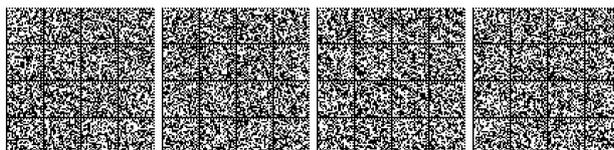
La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

Il segretario generale: CAPECCHI

18A08456

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 58/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i., recante «Norme sul sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, da ultimo modificato dall'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4, da ultimo modificati dall'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, tra l'altro, definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), come modificata dalla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011), riguardante tra l'altro le modalità di attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, all'allegato 3, il «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali, del 27 aprile 2016;

Vista la nota 17 luglio 2018, n. 1177631/18, con cui il Presidente dell'ISTAT ha chiesto a questo Comitato l'approvazione del «Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) del 16 marzo 2017;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, espresso nella seduta del 4 maggio 2017 (prot. 47/CU), nel quale si ribadisce, a fronte di una riorganizzazione interna degli uffici e, di conseguenza, delle attività e degli ambiti di indagine dell'Istituto, la necessità di garantire continuità alle attività di confronto interistituzionale - attraverso il consolidamento dei gruppi di lavoro esistenti - e di valorizzazione degli archivi amministrativi - attraverso la costruzione di registri statistici, da cui discenderebbero la semplificazione delle indagini e l'eliminazione di sovrapposizioni nelle rilevazioni;

Considerato il parere favorevole dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), espresso nella seduta del 20 ottobre 2017, nel quale, oltre a dare atto all'ISTAT degli ulteriori progressi in merito alla razionalizzazione della produzione di dati, con particolare riferimento al rafforzamento della qualità dell'informazione e alla eliminazione di residue ridondanze, viene posto l'accento sui possibili miglioramenti derivanti dal processo di modernizzazione dell'organizzazione interna e di consolidamento della rete di relazioni tra referenti ISTAT e soggetti del PSN;

Considerato che, nella seduta del 9 maggio 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, pur esprimendo parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2018-2019 del PSN 2017-2019, per taluni ambiti di indagine ha manifestato perplessità - maturate in un parere non favorevole - anche legate alla necessità di un pronto adeguamento dei piani di indagine alle prescrizioni del nuovo regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepito dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Vista la nota del 3 ottobre 2018, prot. 1453093/18, con cui l'ISTAT ha confermato l'impegno a continuare la stretta collaborazione con il Garante della protezione dei dati personali per il superamento delle criticità da quest'ultimo rilevate con il citato parere;
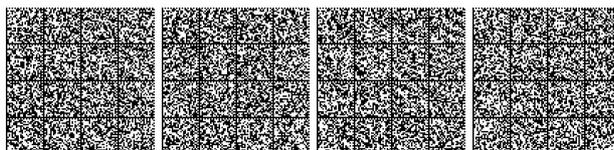
Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello nazionale e a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del SISTAN di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma;

Considerato che l'aggiornamento 2018-2019 dell'attuale PSN prevede la realizzazione nel 2018 di 827 lavori, di cui 319 di competenza diretta dell'ISTAT e 508 a carico degli altri enti componenti il SISTAN;

Considerato che le spese per l'attuazione dell'annualità 2018 sono state stimate in 213,7 milioni di euro - a fronte dei 188,1 milioni previsti per il 2017 - di cui 184,9 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 28,8 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che l'incremento del costo del Programma rispetto all'annualità precedente (circa 26,7 milioni di euro) deve essere imputato per intero alla quota relativa all'Istituto per il ricorrere, da un lato, di modifiche tecniche, organizzative e gestionali, e dall'altro, per l'evoluzione dei censimenti da periodici a continui; che tale incremento non comporta in ogni caso maggiori oneri per il bilancio dello Stato trovando copertura nello stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

Vista la nota DIPE n. 5390-P, del 25 ottobre 2018, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, prot. 1177631/18 del 17 luglio 2018;

Delibera:

1. È approvato il «Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019», la cui esecuzione resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Il Comitato invita l'Istituto:

a) a proseguire nelle attività di consolidamento e miglioramento della produzione statistica ufficiale;

b) a proseguire nel lavoro di rinnovamento e efficientamento della produzione statistica, per renderla maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa sovranazionale, nazionale e locale;

c) a continuare la collaborazione con il Garante della protezione dei dati personali per il superamento delle criticità da quest'ultimo rilevate con il parere citato in premessa.

Il Comitato, nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia proprie dell'Istituto, invita, altresì, lo stesso a rafforzare gli strumenti metodologici e operativi a supporto della produzione statistica, anche al fine di supportare l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche economiche e sociali promosse dal Governo per il rilancio della crescita e dell'occupazione e il contrasto alla povertà.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1547

18A08401

DELIBERA 28 novembre 2018.

Approvazione dello schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena. (Delibera n. 68/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» che all'art. 8 assegna alle Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa in materia di viabilità, trasporti di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, nonché in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, riguardante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione di una intesa fra lo Stato e le province autonome nel caso di tracciati autostradali che
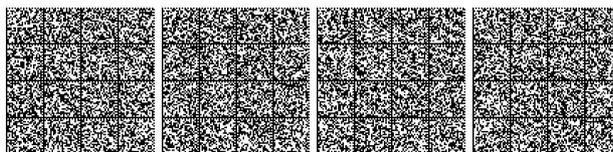
interessino il territorio provinciale, delegando inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di viabilità stradale di competenza dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13, come successivamente modificato, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'autorizzazione per, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed in particolare conferma le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;

Visto il Trattato fondamentale dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 14 e 170;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;
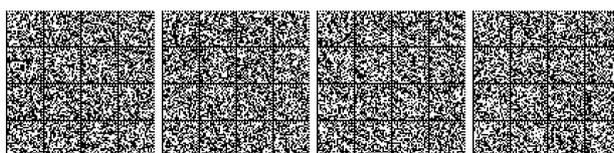
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di cooperazione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, denominato «nuovo codice appalti»;

Visto l'art. 13-*bis* della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede la possibilità di sottoporre al CIPE l'istruttoria in merito alla concessione autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, e il perseguimento delle finalità previste dai protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016 tra MIT e la Regione Trentino-Alto Adige, unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di tali protocolli interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo, con la seguente articolazione:

1. Le funzioni di concedente sono svolte dal MIT;

2. Le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

3. Le convenzioni di cui alla lettera *b)* devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

Visto il comma 4 del citato art. 13-*bis* del decreto-legge 148 del 2017, che prevede che gli atti convenzionali di concessione dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono stipulati dal MIT con il Concessionario, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'ART, sullo schema di Convenzione, entro il 30 novembre 2018.

Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n. 91, riguardante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 4, comma 3-*quater*, che modifica l'art. 13-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato;

Visto l'art. 16 decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale;

Considerato che la proposta di schema di Accordo di cooperazione, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT e successive modificazioni, ed in particolare il seguente decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in assenza di diversa deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo dei protocolli di legalità definiti dalla vigente normativa, nonché restano valide le linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista, altresì, la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2012, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Considerato che la crescente mobilità (processo particolarmente complesso in un territorio limitato come quello alpino) obbliga a tener conto non solo di flussi di persone e merci sempre più congestionati, ma anche dei processi di integrazione e omologazione socio-economica e culturale nei territori attraversati dalle grandi infrastrutture, quali il turismo, l'internazionalizzazione dei mercati, e gli spostamenti occupazionali;

Valutato che gli enti territoriali interessati dall'attraversamento del corridoio del Brennero debbono essere, pertanto, protagonisti e parti attive del processo di sviluppo del corridoio medesimo;

Considerato che la precedente concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena è scaduta il 30 aprile 2014, come risulta dagli atti dei documenti istruttori;

Preso atto che la cooperazione tra lo Stato, da un lato, e, dall'altro, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le altre Amministrazioni territoriali e locali (Enti) è stata formalizzata con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa fra i predetti Enti e il MIT del 14 gennaio 2016;

Considerato che lo schema di Accordo di cooperazione sottoposto al parere del CIPE costituisce lo strumento centrale per l'attuazione del predetto art. 13-*bis* del citato decreto-legge n. 148 del 2017;

Preso atto che il medesimo schema di Accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali e locali consolida le relazioni e la collaborazione tra tali istituzioni in relazione agli interessi comuni connessi all'asse autostradale del Brennero A22, alla realizzazione degli interventi e delle infrastrutture del corridoio multifunzionale del Brennero;

Vista la nota MIT prot. n. 24568 del 2 novembre 2018 relativa all'affidamento in concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena;

Considerato che le parti del sopra citato schema di Accordo di cooperazione ritengono di assoluta importanza la realizzazione di investimenti infrastrutturali sia autostradali che ferroviari, per la realizzazione di una rete trans-europea dei trasporti, anche allo scopo di stimolare l'economia degli interi territori attraversati, rilanciandone nell'immediato la crescita economica;

Vista la proposta di cui alla nota 15 novembre 2018, n. 38991, con cui il MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di Accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, ai sensi dell'art. 13-*bis* del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e successive modifiche;

Visto il predetto schema di Accordo di cooperazione corredato dai seguenti allegati:

1. Descrizione interventi (Allegato A);

2. Caratteristiche tecniche dell'arteria autostradale, aree di servizio e modalità di esazione del pedaggio (Allegato B);

3. Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione (Allegato C);

4. Cronoprogramma degli interventi (Allegato D);

5. Piano economico-finanziario (PEF) e Piano finanziario regolatorio (PFR) (Allegato E);

6. Sistema di contabilità regolatoria (Allegato F);

7. Requisiti di solidità patrimoniale (Allegato G);

8. Tariffa unitaria media, criteri di determinazione delle componenti tariffarie e modalità di adeguamento annuale (Allegato H);

9. Analisi trasportistica (Allegato I);

10. Indicatori di qualità (Allegato J);

11. Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali (Allegato K);

12. Statuto del concessionario (Allegato L);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

1. Il soggetto concedente è il MIT;

2. Le amministrazioni pubbliche sono gli enti territoriali Regione Trentino-Alto Adige, Provincie autonome di Bolzano e Trento, Provincie di Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena, Comuni e Camere di Commercio di Bolzano, Trento, Verona e Mantova, Azienda dei trasporti di Reggio Emilia, per conto dei quali opera la società strumentale, BrennerCorridor S.p.A., al 100 per cento pubblica, per la gestione della concessione (in qualità di concessionario);

3. La durata della concessione è trentennale e la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2048;

4. Viene previsto un Comitato di indirizzo e di coordinamento ai fini del raggiungimento e del monitoraggio degli obiettivi strategici, composto da sei membri, di cui due nominati dal MIT, incluso il Presidente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e tre nominati dagli enti territoriali;

5. La tariffa prevede uno sviluppo reale della tariffa unitaria media ponderata pari a 1,03% a partire dal 2020 e fino al 2048 compreso, partendo da una tariffa media ponderata per il 2019 di 5,066 centesimi di euro a km per i veicoli leggeri e di 9,212 centesimi di euro a km per i veicoli pesanti;

6. Il periodo regolatorio scade ogni cinque anni, pertanto, l'arco temporale del Piano economico e finanziario (PEF) e del Piano finanziario regolatorio (PFR) è di cinque anni;

7. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 6,79 per cento;

8. Il PEF prevede nel periodo 2019-2048 investimenti per circa 4,14 miliardi di euro;

9. Gli interventi di maggiore dimensione previsti dalla Concessione sono in particolare la terza corsia tra Verona e Modena, la terza corsia dinamica tra Bolzano Nord e Verona, per circa 1,8 miliardi di euro di investimenti, oltre a interventi di miglioramento della viabilità ordinaria funzionali, complementari all'asse autostradale, per 800 milioni di euro;

10. Gli interventi previsti sono così sintetizzati (importi in euro):

Interventi		Importi previsti
A	Terza corsia tra Verona e intersezione Al	743.200.000,00
B	Terza corsia dinamica tratto Bolzano - Verona	1.035.564.108,00
C	Sovrappassi	245.515.098,80
D	Barriere antirumore	235.345.459,61
E	Stazioni autostradali	100.109.681,67
F	Parcheggi e autoparchi	67.227.292,85
G	Aree di servizio	172.991.714,05
H	Impianti e innovazioni tecnologiche	158.634.000,00
I	Interventi sul corpo autostradale	86.306.000,00
J	Interventi di manutenzione straordinaria	435.732.207,87
K	Interventi stabilizzazione versanti	60.360.000,00
L	Interventi miglioramento viabilità	800.000.000,00
	Totale	4.140.985.562,85

Considerato che, dalla medesima istruttoria dei documenti pervenuti emerge che:

1. In data 6 maggio 2004 è stata sottoscritta la Convenzione aggiuntiva tra il Concedente *pro tempore* ANAS S.p.A. e la società concessionaria Autostrada del Brennero S.p.A. alla Convenzione del 29 luglio 1999 relativa all'affidamento in concessione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena;

2. La suddetta concessione è scaduta in data 30 aprile 2014;

3. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni, il MIT è subentrato ad ANAS nella gestione della rete autostradale in concessione;

4. In data 14 gennaio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Soci pubblici di Autostrada del Brennero S.p.A. - analoghi a quelli della società BrennerCorridor sono i seguenti enti: Regione Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio di Mantova - nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa sopra citato che prevede la gestione da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena;

5. Il suddetto Protocollo di intesa è espressione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 17 della direttiva 2014/23/UE e consente, attraverso l'individuazione e l'adozione di misure da attuarsi con strumenti normativi e amministrativi, l'affidamento della suddetta tratta auto-

stradale a società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti al suddetto Protocollo d'intesa;
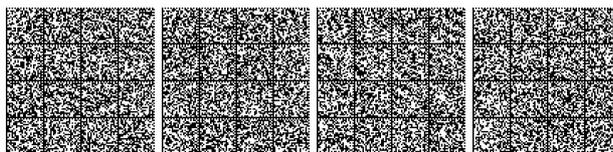
6. Le possibili interazioni e integrazioni fra i sopra citati Enti e la società concessionaria possono essere sia di natura verticale che orizzontale, ai sensi della normativa di settore sopra richiamata, e che la scelta, a seguito di interazioni con la competente direzione generale della Commissione europea, è ricaduta su di un modello che unisce la natura orizzontale (tra Stato ed enti territoriali) e verticale (tra enti territoriali e la loro società strumentale *in house*, posseduta al 100% da soggetti pubblici), collegati da un comitato di indirizzo e di coordinamento della società, presieduto da un rappresentante del MIT, che assicura il rispetto del requisito del «controllo analogo»;

7. In data 24 gennaio 2018 il concedente ha richiesto all'ART di esprimersi sullo schema di Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera *g)*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

8. L'ART, con delibera n. 2 del 2018 del 25 gennaio 2018, ha avviato un procedimento volto a definire il sistema tariffario da inserire nella nuova Convenzione fissando come termine di conclusione del procedimento medesimo il 30 giugno 2018, successivamente prorogato;

9. L'Ufficio legislativo del MIT, con nota n. 12111 del 13 aprile 2018 ha richiesto un parere al Consiglio di Stato;

10. Ai soggetti pubblici di cui al punto 4 si è poi aggiunto, anche a seguito del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, parere n. 522715 del 12 ottobre 2018, anche la Provincia di Mantova;

11. La società individuata come concessionario sottoscrive apposita garanzia fideiussoria;

12. Lo schema di Accordo di cooperazione in esame è relativo alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena, include 8 allegati - dalla lettera A alla lettera H, e disciplina essenzialmente il rapporto tra il concedente e il concessionario per la gestione della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena, nonché, per la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di cui all'Allegato A del predetto Accordo;

13. Lo schema di Accordo di cooperazione si divide in due parti:

12.1 Parte I - Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE;

12.2 Parte II - Termini e condizioni per la realizzazione degli interventi e la gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Verona-Modena;

Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del 2018 trasmesso con nota 26 giugno 2018, a seguito della citata richiesta del MIT - Ufficio legislativo del 13 aprile 2018, il quale fra l'altro prevede che, nel caso di specie, l'affidamento diretto ed il correlato rapporto di concessione deve intercorrere tra il MIT (in qualità di concedente) e gli enti territoriali (in qualità di concessionari), i quali ultimi hanno la facoltà di utilizzare una società *in house* la quale, non configurandosi come affidataria diretta della concessione e non potendo assumere la qualità di *sub*-concessionaria, rappresenta un mero modulo organizzativo dei medesimi enti territoriali;

Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio del procedimento per la definizione del sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione *in house* della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del *price-cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale che, nell'apposito Allegato, definisce la tariffa unitaria media costituita dalla somma di due componenti:

1. Componente tariffaria di gestione (TG) che consente il recupero dei costi operativi stimati e dei costi di ammortamento e di remunerazione degli *asset*, funzionali alla gestione, non reversibili. La dinamica dei costi operativi stimati deve tenere conto di un coefficiente di riduzione e di efficientamento fissato da ART, per la A22 Brennero-Modena, in 3,91 per cento annuo, per il primo periodo regolatorio (cinque anni);

2. Componente tariffaria di costruzione (TK), che consente il recupero dei costi di ammortamento e di remunerazione degli *asset* reversibili, ivi inclusi gli oneri del subentro e le opere realizzate in esecuzione del piano di investimento, oggetto di concessione;

Vista la nota MIT del 15 novembre 2018 con la quale veniva trasmesso all'ART lo schema di Accordo di cooperazione ai sensi del citato art. 17 della direttiva 2014/23/UE e del citato art. 13-*bis* del decreto-legge 148 del 2017, al fine di acquisire il parere di competenza previsto dal medesimo art. 13-*bis*, comma 4;

Vista il parere della Commissione europea - direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del 20 novembre 2018 e trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018, valutato il modello che prevede che il concessionario sia una società appositamente creata dalle regioni e dagli enti locali e cui non partecipano soggetti privati, e che sia sotto il controllo di un comitato di indirizzo e coordinamento di cui tre membri su sei sono nominati dai Ministeri, incluso il Presidente, conferma che «allo stato attuale, il progetto di accordo notificato non presenti incompatibilità con il diritto UE in materia di appalti pubblici e concessioni»;

Visto il parere dell'ART, n. 10 del 22 novembre 2018, trasmesso con nota ART prot. n. 14255 del 23 novembre 2018, il quale per altro contiene:

1. Osservazioni generali riguardanti in particolare:

1.1. Sezione 1: l'aspetto secondo il quale è «necessario che nell'Accordo di cooperazione, così come previsto dall'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto-

legge 148/2017, gli Enti pubblici territoriali che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa del 14 gennaio 2016 vengano indicati come soggetto concessionario, anche attraverso una propria *in house*»;
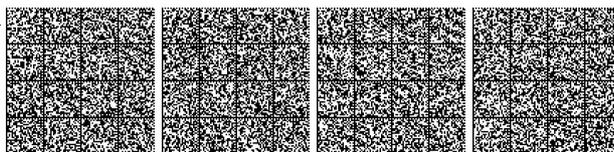
1.2. In linea generale: l'inserimento di una serie di penali o vincoli contrattuali fra cui, all'art. 9, comma 15, l'obbligo di accantonamento e successivamente di versamento, così come previsto dalla legge, che deve incombere sulla società incaricata della gestione dal concessionario;

1.3. Art. 8, comma 1: lo schema di Accordo di cooperazione non fornisce sufficienti elementi per comprendere se gli interventi previsti e citati «riguardino investimenti effettuati dal concessionario in *asset* reversibili ovvero in *asset* non reversibili, ma strettamente necessari alle attività autostradali» e pertanto solo «ove fossero integrati tali presupposti, i relativi investimenti potrebbero essere ammessi in tariffa, giuste le previsioni della delibera ART n. 73/2018»;

1.4. Art. 9, comma 2: l'elencazione degli obblighi incombenti sul concessionario deve tenere conto di quanto prescritto dall'art. 37, comma 2, lettera *g)* del decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni;

1.5. Art. 9, comma 2, lettera u: la riformulazione della previsione del seguente tenore: «... ad affidare il 100% di lavori, forniture e servizi a terzi con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e del codice dei contratti pubblici»

1.6. Art. 9, comma 2, lettera gg: di integrare la frase finale come segue: «Gli oneri di tale subentro, [...], saranno riconosciuti ammissibili ai fini tariffari qualora riferibili a beni reversibili».

1.7. Art. 9, comma 3: l'inserimento di una clausola risolutiva espressa nell'Accordo di cooperazione, in tema di risoluzione per inadempimento;

1.8. Art. 9, comma 10: la previsione del concessionario nella società *in house* appare coerente con i principi giuridici;

1.9. Art. 9, comma 16: l'Accordo di cooperazione, deve prevedere una clausola contenente la determinazione puntuale del valore della concessione, a cui commisurare l'importo delle singole rate decorrenti dal 2019 sino al 2024, con l'unica eccezione della prima rata il cui importo è fissato per legge in 160 milioni di euro;

2. Richieste di modifiche regolatorie:

2.1. Art. 19, comma 1: introdurre una separazione delle diverse forme di rischio rispetto al rischio di costruzione e di progettazione, prevedendo cinque ulteriori fattispecie;

2.2. l'aggiornamento la procedura di calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC) nominale *pre-tax* prevedendo l'adeguamento al 6,16 per cento, rispetto al 6,79 per cento previsto dall'allegato E all'Accordo di cooperazione;

2.3. la determinazione del costo normale dell'*equity post tax* al 5,09 per cento, rispetto al 6,1 per cento previsto dall'allegato E all'Accordo di cooperazione;

2.4. la determinazione del tasso *risk free* nominale (RFR), fissandolo al 2,38 per cento, rispetto al 2,11 per cento previsto dall'allegato E all'Accordo di cooperazione;

2.5. un valore dell'*equity* beta al 0,4939, rispetto al 0,725 per cento previsto dall'allegato E all'Accordo di cooperazione;

2.6. adeguare il valore di subentro, indicato dal MIT come pari a 178.357.983 euro, da cui scomputare 23,46 milioni di euro relativi alla precostituita riserva vincolata per ritardati investimenti e gli «eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza» dal 2014 ad oggi, ancora da quantificare secondo il MIT;

Considerato che lo schema di Accordo Brennero costituisce la prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, lettera *g)* del decreto-legge n. 201 del 2011 che attribuisce sulle nuove concessioni una competenza congiunta al MIT, MEF e ART in tema di dinamica tariffaria ed equilibrio economico-finanziario delle concessioni e in particolare, ai sensi delle predetta lettera *g)* l'ART, tra l'altro, provvede «a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price-cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione».

Vista la nota MIT, direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, n. 14263 del 23 novembre 20158, che nel comunicare e trasmettere al DIPE il sopra citato parere dell'ART n. 10 del 2018 ha inoltrato anche la nota MIT della direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali (DGVCA) prot. n. 26367 del 20 novembre 2018, con la quale le due direzioni generali del MIT chiedono l'inserimento di una apposita clausola nell'Accordo di Cooperazione per disciplinare i rapporti intercorsi tra concessionario e concedente uscente durante il periodo 2014 - 2018, successivo alla scadenza della Convenzione;

Visto il parere del NARS n. 6 del 26 novembre 2018, che, tra l'altro:

1. Rimette al Comitato la valutazione dell'approvazione dello schema di Accordo di cooperazione, tenendo conto di quanto espresso dal proprio parere;

2. Suggerisce al CIPE di chiedere al MIT di adeguare l'Accordo di cooperazione e i relativi allegati, oltre a quanto rilevato dall'ART, anche considerando le osservazioni e le prescrizioni espresse nel parere NARS;

3. Raccomanda la verifica, da parte del MIT, circa l'esatta quantificazione del valore di subentro, alla luce degli eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza dal 2014 ad oggi.
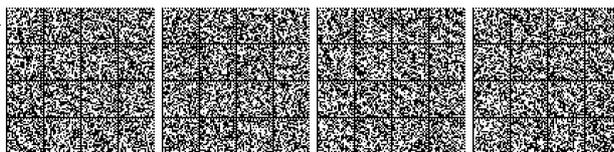
Considerata la durata della concessione dal 2019 al 2048, per un totale di trenta anni, in linea con la normativa vigente;

Considerato che nel corso della riunione preparatoria del CIPE del 21 novembre 2018 è stato chiesto al NARS di formulare un parere sullo schema di Accordo di Cooperazione e sui suoi allegati, includendo anche le prescrizioni previste dal DIPE nel corso di quella seduta;

Considerato che gli effetti delle prescrizioni e raccomandazioni dell'ART e del NARS comportano, alla luce in particolare del nuovo sistema tariffario e del nuovo valore del WACC fissati dall'ART, una ridefinizione del Piano economico finanziario e del livello e dell'evoluzione delle tariffe;

Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 5821, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di condividere le valutazioni dell'ART e del NARS e di adottare le raccomandazioni dai medesimi proposte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta del Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso dello schema di delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e successive modifiche, è approvato lo schema di Accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, per il periodo 2019-2048, cosi come modificato dalle prescrizioni e osservazioni di cui al punto successivo e nel presupposto che lo Stato non assuma ulteriori obblighi di finanziamento delle tratte o degli interventi previsti per l'autostrada A22, oltre a quelle già coperte finanziariamente.

2. Il Comitato invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a recepire ed integrare all'interno dello schema di Accordo di cooperazione, in sede di sottoscrizione, le prescrizioni e raccomandazioni formulate nel parere n. 10 del 22 novembre 2018 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, e nel parere n. 6 del 26 novembre 2018 del NARS.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi allo schema di Accordo di cooperazione con la presente delibera.

4. Il MIT deve assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente.

5. In assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenga conto anche del nuovo sistema tariffario di ART, l'Accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle prescrizioni, saranno nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario che devono sussistere al momento dell'affidamento della concessione e permanere nel corso della gestione.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1538

18A08423

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 20 dicembre 2018.

Proroga del periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016. (Delibera n. 20760).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 12, del richiamato decreto legislativo n. 129 del 2017 che, nell'abrogare il decreto legislativo n. 179 del 2007, ha stabilito che «… i riferimenti ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 2, e al comma 2 dell'art. 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, si intendono effettuati,

rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …»;

Visto il predetto art. 32-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998, che al comma 2 attribuisce alla Consob il potere di determinare con proprio regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie;

Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata delibera n. 19602, a norma del quale «La Consob adotta, con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operatività.»;

Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, di «Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione di disposizioni transitorie»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della richiamata delibera n. 19783, a norma del quale «Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento»;

Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, la revisione periodica dei regolamenti adottati dalla Consob è effettuata almeno ogni tre anni;

Ritenuto che, nelle more di una revisione delle previsioni di cui al regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602 del 2016, che tenga conto anche dell'esperienza applicativa finora maturata, è opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, in vista dell'imminente scadenza dello stesso, al fine di consentire agli intermediari di continuare a gestire in maniera efficiente ed efficace gli adempimenti connessi ai procedimenti dinanzi all'ACF;

Delibera:

Art. 1.

Proroga del periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera della Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, ai sensi del quale gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto regolamento.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2018

Il Presidente: BERRUTI

18A08425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno2018, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente Comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/
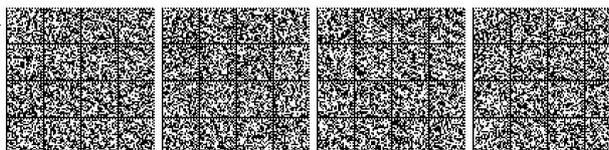
I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D`ORBA	B701
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERRINA MONFERRATO	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	CUCCARO MONFERRATO	D194
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FUBINE MONFERRATO	D814
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	LU	E712
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	PIOVERA	G695
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
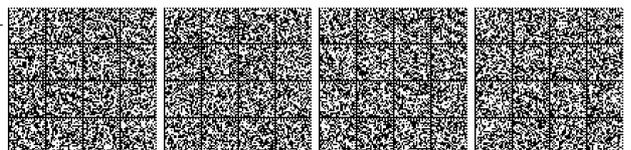
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D`ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY-SAINT-ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND-SAINT-ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND-SAINT-VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY-LA-TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT-SAINT-MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE`-SAINT-DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES-NOTRE-DAME	H262

AOSTA	RHEMES-SAINT-GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT-CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT-DENIS	H670
AOSTA	SAINT-MARCEL	H671
AOSTA	SAINT-NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT-OYEN	H673
AOSTA	SAINT-PIERRE	H674
AOSTA	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	H675
AOSTA	SAINT-VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
L'AQUILA	BARREA	A678
L'AQUILA	OFENA	G002
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHITIGNANO	C648
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO`	M322
ASTI	AGLIANO TERME	A072
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	ASTI	A479
ASTI	BALDICHIERI D`ASTI	A588
ASTI	BELVEGLIO	A770
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	BUTTIGLIERA D`ASTI	B306
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CERRETO D`ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CHIUSANO D`ASTI	C658
ASTI	CISTERNA D`ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CORSIONE	D046
ASTI	CORTANDONE	D050
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386

ASTI	MONTECHIARO D`ASTI	F468	AVELLINO	FRIGENTO	D798
ASTI	MONTEMAGNO	F556	AVELLINO	GESUALDO	D998
ASTI	MORANSENGO	F709	AVELLINO	GRECI	E161
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902	AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
ASTI	OLMO GENTILE	G048	AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358	AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
ASTI	PENANGO	G430	AVELLINO	LACEDONIA	E397
ASTI	PIEA	G593	AVELLINO	LAPIO	E448
ASTI	PINO D`ASTI	G676	AVELLINO	LAURO	E487
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692	AVELLINO	LIONI	E605
ASTI	PORTACOMARO	G894	AVELLINO	LUOGOSANO	E746
ASTI	REFRANCORE	H219	AVELLINO	MANOCALZATI	E891
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250	AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
ASTI	ROBELLA	H376	AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392	AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
ASTI	ROCCAVERANO	H451	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466	AVELLINO	MONTAGUTO	F397
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468	AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811	AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899	AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017	AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076	AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
ASTI	SEROLE	I637	AVELLINO	MONTELLA	F546
ASTI	SESSAME	I678	AVELLINO	MONTEMARANO	F559
ASTI	SETTIME	I698	AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
ASTI	SOGLIO	I781	AVELLINO	MONTEVERDE	F660
ASTI	TIGLIOLE D`ASTI	L168	AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
ASTI	TONCO	L203	AVELLINO	MOSCHIANO	F762
ASTI	TONENGO	L204	AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
ASTI	VAGLIO SERRA	L531	AVELLINO	NUSCO	F988
ASTI	VESIME	L807	AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
ASTI	VIARIGI	L834	AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
ASTI	VIGLIANO D`ASTI	L879	AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
ASTI	VILLAFRANCA D`ASTI	L945	AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
ASTI	VILLANOVA D`ASTI	L984	AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302	AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101	AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228	AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ANDRETTA	A284	AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	AQUILONIA	A347	AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399	AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	ATRIPALDA	A489	AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	AVELLA	A508	AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	AVELLINO	A509	AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566	AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	BAIANO	A580	AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	BISACCIA	A881	AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	BONITO	A975	AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	CAIRANO	B367	AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	CALABRITTO	B374	AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	CALITRI	B415	AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	CANDIDA	B590	AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	CAPOSELE	B674	AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706	AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	CARIFE	B776	AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	CASALBORE	B866	AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997	AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058	AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105	AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283	AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	CERVINARA	C557	AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	CESINALI	C576	AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	CHIANCHE	C606	AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659	AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	CONTRADA	C971	AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976	AVELLINO	TORELLA DEI LOMBARDI	L214
AVELLINO	FLUMERI	D638	AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	FONTANAROSA	D671	AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	FORINO	D701	AVELLINO	TREVICO	L399

AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	MONTORO	M330
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	BARI	A662
BARI	BINETTO	A874
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	A058
BERGAMO	ALGUA	A193
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	ARZAGO D`ADDA	A440
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BERBENNO	A786
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BERZO SAN FERMO	A815
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	CASNIGO	B978
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324
BERGAMO	CAZZANO SANT`ANDREA	C410
BERGAMO	CHIUDUNO	C649
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728
BERGAMO	COLERE	C835
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	CORNALBA	D016

BERGAMO	COSTA SERINA	D111
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	CUSIO	D233
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406
BERGAMO	FILAGO	D588
BERGAMO	FINO DEL MONTE	D604
BERGAMO	FONTENO	D684
BERGAMO	FOPPOLO	D688
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	D817
BERGAMO	GANDINO	D905
BERGAMO	GORNO	E106
BERGAMO	GROMO	E189
BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	E219
BERGAMO	MAPELLO	E901
BERGAMO	MEDOLAGO	F085
BERGAMO	MEZZOLDO	F186
BERGAMO	MONASTEROLO D CASTELLO	F328
BERGAMO	OLTRE IL COLLE	G050
BERGAMO	OLTRESSENDA ALTA	G054
BERGAMO	ONETA	G068
BERGAMO	ONORE	G075
BERGAMO	ORNICA	G118
BERGAMO	PALAZZAGO	G259
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	PONTERANICA	G853
BERGAMO	PREDORE	H020
BERGAMO	PREMOLO	H036
BERGAMO	RIVA DI SOLTO	H331
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	ROTA D`IMAGNA	H584
BERGAMO	ROVETTA	H615
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	SCHILPARIO	I530
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812
BERGAMO	SONGAVAZZO	I830
BERGAMO	SORISOLE	I858
BERGAMO	SOTTO IL MONTE G XXIII	I869
BERGAMO	TALEGGIO	L037
BERGAMO	TAVERNOLA BERGAMASCA	L073
BERGAMO	TORRE DE` ROVERI	L265
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VALTORTA	L655
BERGAMO	VEDESETA	L707
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VILLA D`ADDA	L929
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZOGNO	M184
BIELLA	AILOCHE	A107
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CALLABIANA	B417
BIELLA	CAMANDONA	B457
BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	B508
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRETO CASTELLO	C526
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094

BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	CURINO	D219
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	LESSONA	E552
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MIAGLIANO	F189
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOSSO SANTA MARIA	F769
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PETTINENGO	G521
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PORTULA	G927
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	QUITTENGO	H145
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	ROSAZZA	H561
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SAN PAOLO CERVO	I074
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	SOSTEGNO	I868
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	TRIVERO	L436
BIELLA	VALLANZENGO	L586
BIELLA	VALLE MOSSO	L606
BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BIELLA	VEGLIO	L712
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZUBIENA	M196
BELLUNO	AGORDO	A083
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BELLUNO	CALALZO DI CADORE	B375
BELLUNO	CANALE D`AGORDO	B574
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	CENCENIGHE AGORDINO	C458
BELLUNO	LENTIAI	C562
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	C672
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	MEL	F094
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	RIVAMONTE AGORDINO	H327
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	SOVERZENE	I876
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	TRICHIANA	L422
BELLUNO	VALLE DI CADORE	L590
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO CADORE	M108
BELLUNO	ZOPPE` DI CADORE	M189
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	ALPAGO	M375
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274

BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROJA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ANZOLA DELL`EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTELLO D`ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL`EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	S BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	ANFO	A288
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	ARTOGNE	A451
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BOVEZZO	B102
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPOVALLE	B676
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BRESCIA	CELLATICA	C439
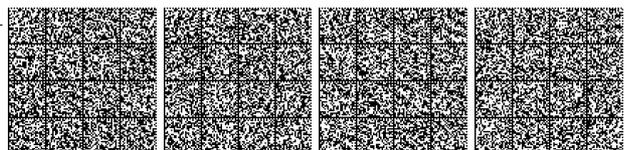
BRESCIA	CERVENO	C549	BRESCIA	RODENGO SAIANO	H477
BRESCIA	CETO	C585	BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	CEVO	C591	BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	CIMBERGO	C691	BRESCIA	SALO`	H717
BRESCIA	COLLEBEATO	C850	BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	COLLIO	C883	BRESCIA	SAVIORE DELL`ADAMELLO	I476
BRESCIA	COLOGNE	C893	BRESCIA	SELLERO	I588
BRESCIA	CONCESIO	C948	BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058	BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064	BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251	BRESCIA	SULZANO	L002
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284	BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	EDOLO	D391	BRESCIA	TIGNALE	L169
BRESCIA	ERBUSCO	D421	BRESCIA	TOSCOLANO-MADERNO	L312
BRESCIA	ESINE	D434	BRESCIA	TREMOSINE SUL GARDA	L372
BRESCIA	GARDONE RIVIERA	D917	BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816
BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	D918	BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	GARGNANO	D924	BRESCIA	ZONE	M188
BRESCIA	GHEDI	D999	BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
BRESCIA	GIANICO	E010	CAGLIARI	ASSEMINI	A474
BRESCIA	GUSSAGO	E271	CAGLIARI	CAGLIARI	B354
BRESCIA	INCUDINE	E297	CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
BRESCIA	ISEO	E333	CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
BRESCIA	LIMONE SUL GARDA	E596	CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
BRESCIA	LOSINE	E698	CAGLIARI	PULA	H088
BRESCIA	LOZIO	E706	CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
BRESCIA	MALEGNO	E851	CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
BRESCIA	MALONNO	E865	CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883	CAGLIARI	SARROCH	I443
BRESCIA	MANERBIO	E884	CAGLIARI	SELARGIUS	I580
BRESCIA	MARCHENO	E928	CAGLIARI	SESTU	I695
BRESCIA	MARMENTINO	E961	CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
BRESCIA	MARONE	E967	CAGLIARI	SINNAI	I752
BRESCIA	MAZZANO	F063	CAGLIARI	UTA	L521
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373	CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
BRESCIA	MONNO	F375	CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
BRESCIA	MONTICHIARI	F471	CAMPOBASSO	BOJANO	A930
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532	CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672	CAMPOBASSO	BUSSO	B295
BRESCIA	MURA	F806	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
BRESCIA	MUSCOLINE	F820	CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
BRESCIA	NIARDO	F884	CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
BRESCIA	OFFLAGA	G006	CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
BRESCIA	OME	G061	CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074	CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
BRESCIA	ORZINUOVI	G149	CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
BRESCIA	OSSIMO	G179	CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247	CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
BRESCIA	PAITONE	G248	CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
BRESCIA	PASPARDO	G354	CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391	CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
BRESCIA	SAN PAOLO	G407	CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
BRESCIA	PERTICA ALTA	G474	CAMPOBASSO	DURONIA	C772
BRESCIA	PERTICA BASSA	G475	CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
BRESCIA	PEZZAZE	G529	CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546	CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
BRESCIA	PIANCOGNO	G549	CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
BRESCIA	PISOGNE	G710	CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801	CAMPOBASSO	GILDONE	E030
BRESCIA	PONCARALE	G818	CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844	CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
BRESCIA	PONTEVICO	G859	CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
BRESCIA	POZZOLENGO	G959	CAMPOBASSO	JELSI	E381
BRESCIA	PRALBOINO	G977	CAMPOBASSO	LARINO	E456
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077	CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078	CAMPOBASSO	LUCITO	E722
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086	CAMPOBASSO	LUPARA	E748
BRESCIA	REZZATO	H256	CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780

CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238

CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268	CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620	CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826	CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	CARUNCHIO	B853	CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	CASACANDITELLA	B859	CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	CASALANGUIDA	B861	CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	CASALBORDINO	B865	CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896	CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	CASOLI	B985	CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114	CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123	CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298	CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428	CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	CHIETI	C632	CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768	CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776	CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855	CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856	CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	CRECCHIO	D137	CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	CUPELLO	D209	CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	DOGLIOLA	D315	CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	FALLO	D480	CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494	CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495	CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	FILETTO	D592	CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690	CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CHIETI	FOSSACESIA	D738	CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CHIETI	FRAINE	D757	CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763	CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CHIETI	FRISA	D803	CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CHIETI	FURCI	D823	CALTANISSETTA	DELIA	D267
CHIETI	GAMBERALE	D898	CALTANISSETTA	GELA	D960
CHIETI	GESSOPALENA	D996	CALTANISSETTA	MILENA	E618
CHIETI	GISSI	E052	CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056	CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243	CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CHIETI	GUILMI	E266	CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CHIETI	VASTO	E372	CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424	CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CHIETI	LANCIANO	E435	CALTANISSETTA	RIESI	H281
CHIETI	LENTELLA	E531	CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CHIETI	LETTOPALENA	E559	CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CHIETI	LISCIA	E611	CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CHIETI	MIGLIANICO	F196	CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CHIETI	MONTAZZOLI	F433	CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CHIETI	MONTELAPIANO	F535	CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CHIETI	MONTENERODOMO	F578	CUNEO	ACCEGLIO	A016
CHIETI	MONTEODORISIO	F582	CUNEO	AISONE	A113
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785	CUNEO	ALBA	A124
CHIETI	ORSOGNA	G128	CUNEO	ARGENTERA	A394
CHIETI	ORTONA	G141	CUNEO	ARGUELLO	A396
CHIETI	PAGLIETA	G237	CUNEO	BAGNASCO	A555
CHIETI	PALENA	G271	CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CHIETI	PALMOLI	G290	CUNEO	BALDISSERO D`ALBA	A589
CHIETI	PALOMBARO	G294	CUNEO	BARBARESCO	A629
CHIETI	PENNADOMO	G434	CUNEO	BARGE	A660
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435	CUNEO	BAROLO	A671
CHIETI	PERANO	G441	CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724	CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760	CUNEO	BEINETTE	A735
CHIETI	POLLUTRI	G799	CUNEO	BELLINO	A750
CHIETI	PRETORO	H052	CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CHIETI	QUADRI	H098	CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CHIETI	RAPINO	H184	CUNEO	BENEVELLO	A782
CHIETI	RIPA TEATINA	H320	CUNEO	BERNEZZO	A805
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424	CUNEO	BONVICINO	A979
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033

CUNEO	BOSIA	B079
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIAGLIA	B167
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BRONDELLO	B200
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARRU	B841
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO D`ALBA	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D`ALBA	D022
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRAVANZANA	D133
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FAULE	D511
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTANERA	F424
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MONTICELLO D`ALBA	F669
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MOROZZO	F743
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	NUCETTO	F972
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PIOBESI D`ALBA	G683
CUNEO	PIOZZO	G697

CUNEO	POCAPAGLIA	G742	CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	PONTECHIANALE	G837	CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	PRADLEVES	G970	CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	PRAZZO	H011	CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	PRIERO	H059	CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	PRIOCCA	H068	CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
CUNEO	PRIOLA	H069	COMO	ASSO	A476
CUNEO	PRUNETTO	H085	COMO	BARNI	A670
CUNEO	REVELLO	H247	COMO	BENE LARIO	A778
CUNEO	RIFREDDO	H285	COMO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	A791
CUNEO	RITTANA	H326	COMO	BLESSAGNO	A904
CUNEO	ROASCHIA	H362	COMO	CADORAGO	B346
CUNEO	ROASCIO	H363	COMO	CANZO	B641
CUNEO	ROBILANTE	H377	COMO	CARATE URIO	B730
CUNEO	ROBURENT	H378	COMO	CARLAZZO	B785
CUNEO	ROCCABRUNA	H385	COMO	CAVARGNA	C381
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391	COMO	CERANO D INTELVI	C482
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395	COMO	CERNOBBIO	C520
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407	COMO	COLONNO	C902
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447	COMO	VALSOLDA	C936
CUNEO	ROCCAVIONE	H453	COMO	CORRIDO	D041
CUNEO	RODDI	H472	COMO	CREMIA	D147
CUNEO	RODDINO	H473	COMO	DIZZASCO	D310
CUNEO	RODELLO	H474	COMO	DOMASO	D329
CUNEO	ROSSANA	H578	COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
CUNEO	RUFFIA	H633	COMO	EUPILIO	D445
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695	COMO	FAGGETO LARIO	D462
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704	COMO	GARZENO	D930
CUNEO	SALICETO	H710	COMO	GRANDOLA ED UNITI	E141
CUNEO	SALMOUR	H716	COMO	LAINO	E416
CUNEO	SALUZZO	H727	COMO	LASNIGO	E462
CUNEO	SAMBUCO	H746	COMO	LIVO	E623
CUNEO	SAMPEYRE	H755	COMO	MAGREGLIO	E830
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770	COMO	MONTEMEZZO	F564
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812	COMO	MUSSO	F828
CUNEO	SANFRE	H851	COMO	NESSO	F877
CUNEO	SANFRONT	H852	COMO	PEGLIO	G415
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037	COMO	PIANELLO DEL LARIO	G556
CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210	COMO	PIGRA	G665
CUNEO	SANTA VITTORIA D`ALBA	I316	COMO	PLESIO	G737
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367	COMO	PONNA	G821
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372	COMO	PORLEZZA	G889
CUNEO	SAVIGLIANO	I470	COMO	REZZAGO	H255
CUNEO	SCAGNELLO	I484	COMO	VAL REZZO	H259
CUNEO	SCARNAFIGI	I512	COMO	SALA COMACINA	H679
CUNEO	SERRALUNGA D`ALBA	I646	COMO	S BARTOLOMEO V CAVARGNA	H760
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659	COMO	S NAZZARO VAL CAVARGNA	I051
CUNEO	SOMANO	I817	COMO	SCHIGNANO	I529
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823	COMO	SORICO	I856
CUNEO	STROPPO	I985	COMO	SORMANO	I860
CUNEO	TARANTASCA	L048	COMO	STAZZONA	I943
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241	COMO	TREZZONE	L413
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278	COMO	VELESO	L715
CUNEO	TORRESINA	L281	COMO	VERCANA	L748
CUNEO	TREISO	L367	COMO	ZELBIO	M156
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410	COMO	GRAVEDONA ED UNITI	M315
CUNEO	TRINITA`	L427	COMO	TREMEZZINA	M341
CUNEO	VALDIERI	L558	CREMONA	BORDOLANO	A986
CUNEO	VALGRANA	L580	CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CUNEO	VALLORIATE	L631	CREMONA	CASTELLEONE	C153
CUNEO	VALMALA	L636	CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703
CUNEO	VENASCA	L729	CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CUNEO	VERDUNO	L758	CREMONA	CREMA	D142
CUNEO	VERNANTE	L771	CREMONA	GENIVOLTA	D966
CUNEO	VERZUOLO	L804	CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
CUNEO	VEZZA D`ALBA	L817	CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
CUNEO	VICOFORTE	L841	CREMONA	GUSSOLA	E272
CUNEO	VIGNOLO	L888	CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942	CREMONA	MOSCAZZANO	F761

CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	RICENGO	H276
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	H315
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	SERGNANO	I627
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TORNATA	L225
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983
COSENZA	CASSANO ALL`IONIO	C002
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828

COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDACE	G400
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROSSANO	H579
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165

COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642
COSENZA	SERRA PEDACE	I650
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	TRENTA	L375
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	ZUMPANO	M202
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	TREMESTIERI ETNEO	L369
CATANIA	VALVERDE	L658
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266

CATANZARO	VALLEFIORITA	I322	FOGGIA	BOVINO	B104
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393	FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
CATANZARO	SATRIANO	I463	FOGGIA	CANDELA	B584
CATANZARO	SELLIA	I589	FOGGIA	CARAPELLE	B724
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590	FOGGIA	CARLANTINO	B784
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655	FOGGIA	CARPINO	B829
CATANZARO	SERSALE	I671	FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
CATANZARO	SETTINGIANO	I704	FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745	FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844	FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
CATANZARO	SOVERATO	I872	FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874	FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875	FOGGIA	CELLE DI SAN VITO	C442
CATANZARO	SQUILLACE	I929	FOGGIA	CERIGNOLA	C514
CATANZARO	STALETTI`	I937	FOGGIA	CHIEUTI	C633
CATANZARO	TAVERNA	L070	FOGGIA	DELICETO	D269
CATANZARO	TIRIOLO	L177	FOGGIA	FAETO	D459
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240	FOGGIA	FOGGIA	D643
CATANZARO	ZAGARISE	M140	FOGGIA	ISCHITELLA	E332
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208	FOGGIA	LESINA	E549
ENNA	AGIRA	A070	FOGGIA	LUCERA	E716
ENNA	AIDONE	A098	FOGGIA	MANFREDONIA	E885
ENNA	ASSORO	A478	FOGGIA	MATTINATA	F059
ENNA	BARRAFRANCA	A676	FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
ENNA	CALASCIBETTA	B381	FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
ENNA	ENNA	C342	FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
ENNA	CATENANUOVA	C353	FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
ENNA	CENTURIPE	C471	FOGGIA	ORTA NOVA	G131
ENNA	CERAMI	C480	FOGGIA	PANNI	G312
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849	FOGGIA	PESCHICI	G487
ENNA	LEONFORTE	E536	FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
ENNA	NICOSIA	F892	FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
ENNA	NISSORIA	F900	FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580	FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
ENNA	PIETRAPERZIA	G624	FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
ENNA	REGALBUTO	H221	FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
ENNA	SPERLINGA	I891	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
ENNA	TROINA	L448	FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
ENNA	VILLAROSA	M011	FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO	I054
FERRARA	ARGENTA	A393	FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FERRARA	BERRA	A806	FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FERRARA	BONDENO	A965	FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FERRARA	CENTO	C469	FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FERRARA	CODIGORO	C814	FOGGIA	STORNARA	I962
FERRARA	COMACCHIO	C912	FOGGIA	STORNARELLA	I963
FERRARA	COPPARO	C980	FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FERRARA	FERRARA	D548	FOGGIA	TROIA	L447
FERRARA	FORMIGNANA	D713	FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FERRARA	GORO	E107	FOGGIA	VIESTE	L858
FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA	E320	FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FERRARA	LAGOSANTO	E410	FOGGIA	VOLTURINO	M132
FERRARA	MASI TORELLO	F016	FOGGIA	ORDONA	M266
FERRARA	MESOLA	F156	FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FERRARA	MIRABELLO	F235	FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FERRARA	OSTELLATO	G184	FIRENZE	BARBERINO VAL D ELSA	A633
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768	FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916	FIRENZE	CALENZANO	B406
FERRARA	RO FERRARESE	H360	FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FERRARA	SANT`AGOSTINO	I209	FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868	FIRENZE	SCANDICCI	B962
FERRARA	VOGHIERA	M110	FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FERRARA	FISCAGLIA	M323	FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FOGGIA	ACCADIA	A015	FIRENZE	CERTALDO	C540
FOGGIA	ALBERONA	A150	FIRENZE	DICOMANO	D299
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320	FIRENZE	EMPOLI	D403
FOGGIA	APRICENA	A339	FIRENZE	FIESOLE	D575
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463	FIRENZE	FIRENZE	D612
FOGGIA	BICCARI	A854	FIRENZE	FIRENZUOLA	D613

FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CESENATICO	C574
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI' CESENA	GATTEO	D935
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675
FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCADARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
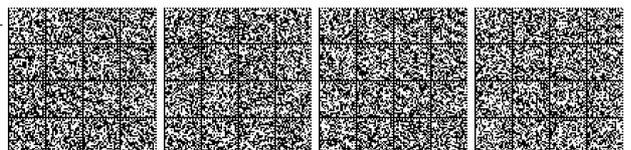
FROSINONE	VALLEMAIO	L605	GORIZIA	SAN CANZIAN D`ISONZO	H787
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614	GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
FROSINONE	VEROLI	L780	GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
FROSINONE	VICALVI	L836	GORIZIA	SAN PIER D`ISONZO	I082
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843	GORIZIA	STARANZANO	I939
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905	GORIZIA	TURRIACO	L474
GENOVA	ARENZANO	A388	GORIZIA	VILLESSE	M043
GENOVA	AVEGNO	A506	GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GENOVA	BARGAGLI	A658	GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GENOVA	BORZONASCA	B067	GROSSETO	CAPALBIO	B646
GENOVA	BUSALLA	B282	GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538	GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GENOVA	CAMPOMORONE	B551	GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939	GROSSETO	CINIGIANO	C705
GENOVA	CASELLA	B956	GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302	GROSSETO	FOLLONICA	D656
GENOVA	CERANESI	C481	GROSSETO	GAVORRANO	D948
GENOVA	CHIAVARI	C621	GROSSETO	GROSSETO	E202
GENOVA	CICAGNA	C673	GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GENOVA	COGOLETO	C823	GROSSETO	MANCIANO	E875
GENOVA	COGORNO	C826	GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175	GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GENOVA	DAVAGNA	D255	GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GENOVA	FASCIA	D509	GROSSETO	MONTIERI	F677
GENOVA	GENOVA	D969	GROSSETO	ORBETELLO	G088
GENOVA	GORRETO	E109	GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341	GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GENOVA	LAVAGNA	E488	GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GENOVA	LORSICA	E695	GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GENOVA	MASONE	F020	GROSSETO	SCANSANO	I504
GENOVA	MELE	F098	GROSSETO	SCARLINO	I510
GENOVA	MOCONESI	F256	GROSSETO	SEGGIANO	I571
GENOVA	MONEGLIA	F354	GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GENOVA	MONTOGGIO	F682	GROSSETO	SORANO	I841
GENOVA	NE	F858	IMPERIA	AIROLE	A111
GENOVA	ORERO	G093	IMPERIA	APRICALE	A338
GENOVA	PROPATA	H073	IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
GENOVA	RAPALLO	H183	IMPERIA	AURIGO	A499
GENOVA	RECCO	H212	IMPERIA	BADALUCCO	A536
GENOVA	REZZOAGLIO	H258	IMPERIA	BAIARDO	A581
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536	IMPERIA	BORDIGHERA	A984
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581	IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
GENOVA	ROVEGNO	H599	IMPERIA	BORGOMARO	B020
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802	IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225	IMPERIA	CARAVONICA	B734
GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368	IMPERIA	CARPASIO	B814
GENOVA	SAVIGNONE	I475	IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
GENOVA	SERRA RICCO`	I640	IMPERIA	CASTELLARO	C143
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693	IMPERIA	CERIANA	C511
GENOVA	TORRIGLIA	L298	IMPERIA	CERVO	C559
GENOVA	TRIBOGNA	L416	IMPERIA	CESIO	C578
GENOVA	VALBREVENNA	L546	IMPERIA	CHIUSANICO	C657
GENOVA	ZOAGLI	M182	IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712	IMPERIA	CIPRESSA	C718
GORIZIA	CORMONS	D014	IMPERIA	CIVEZZA	C755
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312	IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321	IMPERIA	COSTARAINERA	D114
GORIZIA	FARRA D`ISONZO	D504	IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645	IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
GORIZIA	GORIZIA	E098	IMPERIA	DIANO MARINA	D297
GORIZIA	GRADISCA D`ISONZO	E124	IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
GORIZIA	GRADO	E125	IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952	IMPERIA	DOLCEDO	D319
GORIZIA	MEDEA	F081	IMPERIA	IMPERIA	E290
GORIZIA	MORARO	F710	IMPERIA	ISOLABONA	E346
GORIZIA	MOSSA	F767	IMPERIA	LUCINASCO	E719
GORIZIA	ROMANS D`ISONZO	H514	IMPERIA	MENDATICA	F123
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531	IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
GORIZIA	SAGRADO D`ISONZO	H665	IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406

IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SANREMO	I138
IMPERIA	SEBORGA	I556
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI` DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VAL COCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ABBADIA LARIANA	A005
LECCO	BALLABIO	A594
LECCO	BARZIO	A687
LECCO	CASARGO	B937
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	CASSINA VALSASSINA	C024
LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE	C521
LECCO	CIVATE	C752
LECCO	COLICO	C839
LECCO	CORTENOVA	D065
LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	D131
LECCO	CREMENO	D145
LECCO	DOLZAGO	D327
LECCO	ESINO LARIO	D436
LECCO	GALBIATE	D865
LECCO	INTROBIO	E305
LECCO	MANDELLO DEL LARIO	E879
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	MOGGIO	F265
LECCO	MONTEVECCHIA	F657
LECCO	MORTERONE	F758
LECCO	OGGIONO	G009
LECCO	PAGNONA	G241
LECCO	PASTURO	G368
LECCO	PREMANA	H028
LECCO	PRIMALUNA	H063
LECCO	SUELLO	I996
LECCO	TACENO	L022
LECCO	TORRE DE` BUSI	L257
LECCO	VENDROGNO	L731
LECCO	LA VALLETTA BRIANZA	M348
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350

LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	PRESICCE	H047
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780

LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAMPO NELL`ELBA	B553
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LODI	CASALPUSTERLENGO	B910
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASELLE LANDI	B961
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LODI	CASTIGLIONE D`ADDA	C304
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D`ADDA	C394
LODI	CORNOVECCHIO	D029
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MELETI	F102
LODI	MERLINO	F149
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708

LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPERLONGA	I892
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
MACERATA	ACQUACANINA	A031
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT\`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI\`	A194
MESSINA	ALI\` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO\`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D\`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL\`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO\`	C568
MESSINA	CONDRO\`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D\`AGRO\`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO\`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO\`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LETOJANNI	E555

MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUJA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	TORRENOVA	M286
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ASSAGO	A473
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BOLLATE	A940
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	CALVIGNASCO	B448
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GESSATE	D995
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	INZAGO	E317
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MARCALLO CON CASONE	E921
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	OPERA	G078
MILANO	OZZERO	G206
MILANO	PARABIAGO	G324
MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	VERMEZZO	L768
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	ZELO SURRIGONE	M160
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	BIGARELLO	A866
MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO	B013
MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MANTOVA	CARBONARA PO	B739
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089

MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PODENZANA	G746
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO JONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO JONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BARANO D`ISCHIA	A617
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
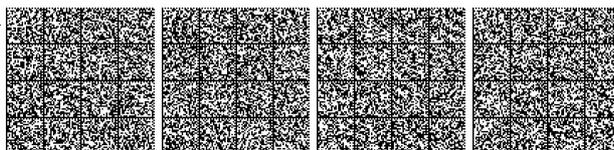
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SANT`ANTIMO	I293
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	TRECASE	M280
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOLZANO NOVARESE	A953
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	LANDIONA	E436
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047
NOVARA	MIASINO	F191
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI`	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI`	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MODOLO	F261
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI`	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158

NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI`	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLAURBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013

PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BLUFI	M268
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CADEO	B332
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	FIORENZUOLA D`ARDA	D611
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D`ONGINA	F671
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	NIBBIANO	F885
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PECORARA	G399
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PODENZANO	G747
PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	SARMATO	I434
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	VILLANOVA SULL`ARDA	L980
PIACENZA	ZERBA	M165
PADOVA	ABANO TERME	A001
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	ARRE	A438
PADOVA	ARZERGRANDE	A458
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BARBONA	A637
PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714
PADOVA	BOARA PISANI	A906
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	BOVOLENTA	B106
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CADONEGHE	B345
PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PADOVA	CAMPODORO	B531
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PADOVA	CANDIANA	B589
PADOVA	CARCERI	B749
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PADOVA	CARTURA	B848
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	CASALSERUGO	B912
PADOVA	CASTELBALDO	C057
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	CODEVIGO	C812
PADOVA	CONSELVE	C964
PADOVA	CORREZZOLA	D040
PADOVA	CURTAROLO	D226
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	FONTANIVA	D679
PADOVA	GALLIERA VENETA	D879
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	GRANTORTO	E145
PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	LEGNARO	E515
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382

PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	NOVENTA PADOVANA	F962
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PERNUMIA	G461
PADOVA	PIACENZA D`ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	PONSO	G823
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	SANT`ELENA	I319
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979
PADOVA	VO`	M103
PADOVA	DUE CARRARE	M300
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
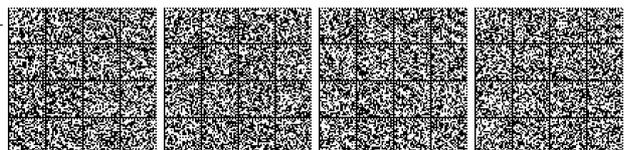
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAJATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	S GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MEZZANI	F174
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORAGNA	I840
PARMA	SORBOLO	I845
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299

PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	AUDITORE	A493
PESARO URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTECICCARDO	F474
PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO TERME	F524
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOCORVARO	I459
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PESARO URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	BADIA PAVESE	A538
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	LUNGAVILLA	B387
PAVIA	CALVIGNANO	B447
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANEVINO	B599
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO SALICE TERME	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310

PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REA	H204
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	RONCARO	H527
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	RUINO	H637
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE DE` NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VALVERDE	L659
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977

POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SANT`AGATA SUL SANTERNO	I196
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456

REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	BUSANA	B283
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CANOSSA	C669
REGGIO EMILIA	COLLAGNA	C840
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LIGONCHIO	E585
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	RAMISETO	G654
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D`ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLALTO SABINO	C841
RIETI	COLLE DI TORA	C857
RIETI	COLLEGIOVE	C859
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	NESPOLO	F876
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
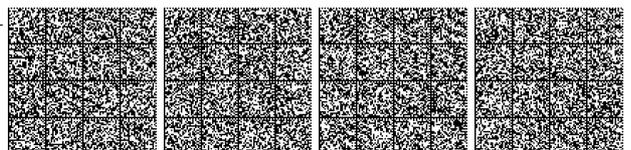
RIETI	POGGIO NATIVO	G765	ROMA	MONTELANICO	F534
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770	ROMA	MONTELIBRETTI	F545
RIETI	POSTA	G934	ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951	ROMA	MONTEROTONDO	F611
RIETI	RIETI	H282	ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
RIETI	RIVODUTRI	H354	ROMA	MORICONE	F730
RIETI	ROCCANTICA	H427	ROMA	MORLUPO	F734
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446	ROMA	NEROLA	F871
RIETI	SALISANO	H713	ROMA	NETTUNO	F880
RIETI	SCANDRIGLIA	I499	ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
RIETI	SELCI	I581	ROMA	PALESTRINA	G274
RIETI	TARANO	L046	ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
RIETI	TOFFIA	L189	ROMA	PISONIANO	G704
RIETI	TORRI IN SABINA	L286	ROMA	POLI	G784
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293	ROMA	POMEZIA	G811
RIETI	VACONE	L525	ROMA	PONZANO ROMANO	G874
RIETI	VARCO SABINO	L676	ROMA	RIANO	H267
ROMA	AFFILE	A062	ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132	ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ALLUMIERE	A210	ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297	ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309	ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ANZIO	A323	ROMA	ROCCAGIOVINE	H411
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370	ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ARICCIA	A401	ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ARTENA	A449	ROMA	ROMA	H501
ROMA	BELLEGRA	A749	ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	BRACCIANO	B114	ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472	ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496	ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	CANALE MONTERANO	B576	ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	MANDELA	B632	ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	CAPENA	B649	ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687	ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828	ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116	ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	CASTEL MADAMA	C203	ROMA	SEGNI	I573
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237	ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266	ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	CAVE	C390	ROMA	TOLFA	L192
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518	ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543	ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	CERVETERI	C552	ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	CICILIANO	C677	ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	LANUVIO	C767	ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773	ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784	ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	COLLEFERRO	C858	ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	COLONNA	C900	ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	FIANO ROMANO	D561	ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	FORMELLO	D707	RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
ROMA	FRASCATI	D773	RIMINI	CASTELDELCI	C080
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875	RIMINI	CATTOLICA	C357
ROMA	GAVIGNANO	D945	RIMINI	CORIANO	D004
ROMA	GENAZZANO	D964	RIMINI	GEMMANO	D961
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972	RIMINI	MAIOLO	E838
ROMA	GORGA	E091	RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
ROMA	GROTTAFERRATA	E204	RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263	RIMINI	MONDAINO	F346
ROMA	JENNE	E382	RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
ROMA	LICENZA	E576	RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813	RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
ROMA	MANZIANA	E900	RIMINI	PENNABILLI	G433
ROMA	MARCELLINA	E924	RIMINI	RICCIONE	H274
ROMA	MARINO	E958	RIMINI	RIMINI	H294
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064	RIMINI	SALUDECIO	H724
ROMA	MENTANA	F127	RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
ROMA	MONTE COMPATRI	F477	RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
ROMA	MONTEFLAVIO	F504	RIMINI	SAN LEO	H949
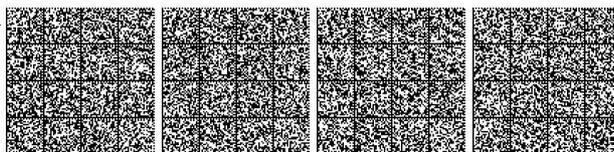
RIMINI	SANT`AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROVIGO	BERGANTINO	A795
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CALTO	B432
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CANDA	B582
ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122
ROVIGO	CASTELMASSA	C207
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	CORBOLA	C987
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788
ROVIGO	GAIBA	D855
ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	GUARDA VENETA	E240
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	LOREO	E689
ROVIGO	LUSIA	E761
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	POLESELLA	G782
ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN BELLINO	H768
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	TRECENTA	L359
ROVIGO	VILLADOSE	L939
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO PAESTUM	B644
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CETARA	C584
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192

SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	S EGIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASPOGGIO	B993
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	GROSOTTO	E201
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	LANZADA	E443
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	MORBEGNO	F712
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
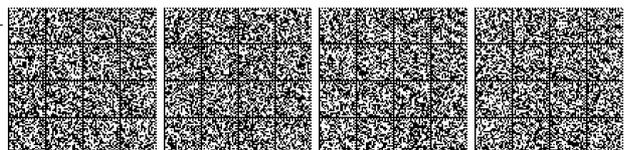
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SONDRIO	I829
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TOVO DI SANT`AGATA	L316
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VERCEIA	L749
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	FRAMURA	D758
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
LA SPEZIA	LUNI	G143
LA SPEZIA	PIGNONE	G664
LA SPEZIA	PORTOVENERE	G925
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863

SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALTARE	A226
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MALLARE	E860
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	PALLARE	G281
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	RIALTO	H266
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
SAVONA	TOIRANO	L190
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	URBE	L499
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VENDONE	L730
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TARANTO	STATTE	M298
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D`ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	PINETO	F831

TERAMO	NERETO	F870	TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TERAMO	NOTARESCO	F942	TORINO	CAVAGNOLO	C369
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437	TORINO	CAVOUR	C404
TERAMO	PIETRACAMELA	G608	TORINO	CERCENASCO	C487
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440	TORINO	CERES	C497
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318	TORINO	CERESOLE REALE	C505
TERAMO	SANT`OMERO	I348	TORINO	CESANA TORINESE	C564
TERAMO	SILVI	I741	TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TERAMO	TERAMO	L103	TORINO	CHIANOCCO	C610
TERAMO	TORANO NUOVO	L207	TORINO	CHIAVERANO	C624
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295	TORINO	CHIERI	C627
TERAMO	TORTORETO	L307	TORINO	CHIESANUOVA	C629
TERAMO	TOSSICIA	L314	TORINO	CHIOMONTE	C639
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597	TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	AGLIE`	A074	TORINO	CICONIO	C679
TORINO	AIRASCA	A109	TORINO	CINTANO	C711
TORINO	ALA DI STURA	A117	TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	ALBIANO D`IVREA	A157	TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	ALICE SUPERIORE	A199	TORINO	COAZZE	C803
TORINO	ALMESE	A218	TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	ALPETTE	A221	TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	ALPIGNANO	A222	TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	ANDEZENO	A275	TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	ANDRATE	A282	TORINO	CORIO	D008
TORINO	ANGROGNA	A295	TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	AVIGLIANA	A518	TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	AZEGLIO	A525	TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	BAIRO	A584	TORINO	EXILLES	D433
TORINO	BALANGERO	A587	TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590	TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591	TORINO	MONCENISIO	D553
TORINO	BALME	A599	TORINO	FIANO	D562
TORINO	BARBANIA	A625	TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	BARDONECCHIA	A651	TORINO	FORNO CANAVESE	D725
TORINO	BEINASCO	A734	TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	BIBIANA	A853	TORINO	FRONT	D805
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910	TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	BOLLENGO	A941	TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	BORGARO TORINESE	A990	TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	BORGIALLO	B003	TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015	TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	BORGOMASINO	B021	TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	BORGONE SUSA	B024	TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	BOSCONERO	B075	TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	BRICHERASIO	B171	TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	BROSSO	B205	TORINO	GROSSO	E203
TORINO	BROZOLO	B209	TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	BRUSASCO	B225	TORINO	INGRIA	E301
TORINO	BRUZOLO	B232	TORINO	INVERSO PINASCA	E311
TORINO	BUSANO	B284	TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	BUSSOLENO	B297	TORINO	IVREA	E379
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305	TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	CAFASSE	B350	TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	CALUSO	B435	TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	CAMBIANO	B462	TORINO	LEINI	E518
TORINO	VALPRATO SOANA	B510	TORINO	LEMIE	E520
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512	TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	CANDIA CANAVESE	B588	TORINO	LOCANA	E635
TORINO	CANISCHIO	B605	TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	CANTALUPA	B628	TORINO	LUGNACCO	E727
TORINO	CANTOIRA	B637	TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	CAPRIE	B705	TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	CAREMA	B762	TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	CARIGNANO	B777	TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	CARMAGNOLA	B791	TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	CASALBORGONE	B867	TORINO	MATTIE	F058
TORINO	CASELLE TORINESE	B960	TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	CASTAGNETO PO	C045	TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	CASTELLAMONTE	C133	TORINO	MERCENASCO	F140
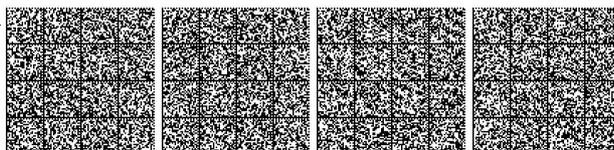
TORINO	MEUGLIANO	F164	TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	MEZZENILE	F182	TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	MONPANTERO	F318	TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327	TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
TORINO	MONCALIERI	F335	TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407	TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	MONTALENGHE	F411	TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	MONTANARO	F422	TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	MONTEU DA PO	F651	TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	NOASCA	F906	TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	NOLE	F925	TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	NOMAGLIO	F927	TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
TORINO	NONE	F931	TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	NOVALESA	F948	TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	OGLIANICO	G010	TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	ORBASSANO	G087	TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	ORIO CANAVESE	G109	TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	OULX	G196	TORINO	SAUZE D`OULX	I466
TORINO	OZEGNA	G202	TORINO	SCARMAGNO	I511
TORINO	PANCALIERI	G303	TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	PARELLA	G330	TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	PAVAROLO	G387	TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392	TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	PECETTO TORINESE	G398	TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462	TORINO	SPARONE	I886
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463	TORINO	STRAMBINELLO	I969
TORINO	PERRERO	G465	TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	PERTUSIO	G477	TORINO	SUSA	L013
TORINO	PESSINETTO	G505	TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	PIANEZZA	G559	TORINO	TORINO	L219
TORINO	PINASCA	G672	TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	PINEROLO	G674	TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	PINO TORINESE	G678	TORINO	TRANA	L327
TORINO	PIOSSASCO	G691	TORINO	TRAUSELLA	L338
TORINO	PIVERONE	G719	TORINO	TRAVES	L340
TORINO	POIRINO	G777	TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	POMARETTO	G805	TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	PONT CANAVESE	G826	TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	PORTE	G900	TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	PRAGELATO	G973	TORINO	VAIE	L538
TORINO	PRALI	G978	TORINO	VICO CANAVESE	L548
TORINO	PRALORMO	G979	TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	PRAMOLLO	G982	TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	PRAROSTINO	G986	TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	PRASCORSANO	G988	TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	PRATIGLIONE	G997	TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	QUAGLIUZZO	H100	TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	QUASSOLO	H120	TORINO	VENAUS	L726
TORINO	QUINCINETTO	H127	TORINO	VENARIA REALE	L727
TORINO	REANO	H207	TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	RIBORDONE	H270	TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	RIVALBA	H333	TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335	TORINO	VIGONE	L898
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337	TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	RIVARA	H338	TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340	TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	RIVAROSSA	H344	TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	RIVOLI	H355	TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	ROBASSOMERO	H367	TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386	TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	RONCO CANAVESE	H539	TORINO	VISCHE	M071
TORINO	RONDISSONE	H547	TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	RORA`	H554	TORINO	VIU`	M094
TORINO	ROURE	H555	TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	ROSTA	H583	TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	RUBIANA	H627	TRAPANI	ALCAMO	A176
TORINO	RUEGLIO	H631	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TORINO	SALBERTRAND	H684	TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TORINO	SALASSA	H691	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
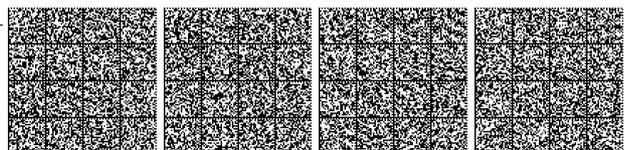
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TRAPANI	CUSTONACI	D234	TREVISO	CESSALTO	C580
TRAPANI	ERICE	D423	TREVISO	CHIARANO	C614
TRAPANI	GIBELLINA	E023	TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TRAPANI	MARSALA	E974	TREVISO	CIMADOLMO	C689
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061	TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TRAPANI	PACECO	G208	TREVISO	CODOGNE`	C815
TRAPANI	PANTELLERIA	G315	TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TRAPANI	VALDERICE	G319	TREVISO	CONEGLIANO	C957
TRAPANI	PARTANNA	G347	TREVISO	CORDIGNANO	C992
TRAPANI	POGGIOREALE	G767	TREVISO	CORNUDA	D030
TRAPANI	SALAPARUTA	H688	TREVISO	CRESPANO DEL GRAPPA	D157
TRAPANI	SALEMI	H700	TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TRAPANI	SANTA NINFA	I291	TREVISO	FOLLINA	D654
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407	TREVISO	FONTANELLE	D674
TRAPANI	TRAPANI	L331	TREVISO	FONTE	D680
TRAPANI	VITA	M081	TREVISO	FREGONA	D794
TRAPANI	PETROSINO	M281	TREVISO	GAIARINE	D854
TERNI	ACQUASPARTA	A045	TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TERNI	ALLERONA	A207	TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TERNI	ALVIANO	A242	TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TERNI	AMELIA	A262	TREVISO	ISTRANA	E373
TERNI	ARRONE	A439	TREVISO	LORIA	E692
TERNI	ATTIGLIANO	A490	TREVISO	MANSUE`	E893
TERNI	BASCHI	A691	TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446	TREVISO	MASER	F009
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117	TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TERNI	FABRO	D454	TREVISO	SILEA	F116
TERNI	FERENTILLO	D538	TREVISO	MIANE	F190
TERNI	FICULLE	D570	TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TERNI	GIOVE	E045	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TERNI	GUARDEA	E241	TREVISO	MONFUMO	F360
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729	TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TERNI	MONTECASTRILLI	F457	TREVISO	MORGANO	F725
TERNI	MONTECCHIO	F462	TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TERNI	MONTEFRANCO	F510	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TERNI	MONTEGABBIONE	F513	TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543	TREVISO	ODERZO	F999
TERNI	NARNI	F844	TREVISO	ORMELLE	G115
TERNI	ORVIETO	G148	TREVISO	ORSAGO	G123
TERNI	OTRICOLI	G189	TREVISO	PADERNO DEL GRAPPA	G221
TERNI	PARRANO	G344	TREVISO	PAESE	G229
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432	TREVISO	PEDEROBBA	G408
TERNI	POLINO	G790	TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TERNI	PORANO	G881	TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TERNI	SAN GEMINI	H857	TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TERNI	SAN VENANZO	I381	TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909
TERNI	STRONCONE	I981	TREVISO	POSSAGNO	G933
TERNI	TERNI	L117	TREVISO	POVEGLIANO	G944
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258	TREVISO	PREGANZIOL	H022
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324	TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383	TREVISO	REFRONTOLO	H220
TRIESTE	MONRUPINO	F378	TREVISO	RESANA	H238
TRIESTE	SGONICO	I715	TREVISO	REVINE LAGO	H253
TRIESTE	TRIESTE	L424	TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	ALTIVOLE	A237	TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	ARCADE	A360	TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	ASOLO	A471	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061	TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128	TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349	TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678	TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	CARBONERA	B744	TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879	TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	CASIER	B965	TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	CASTELCUCCO	C073	TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111	TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
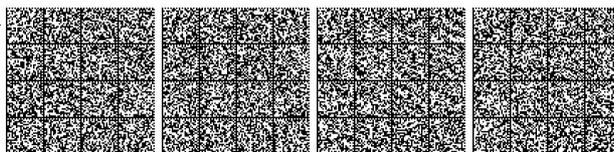
TREVISO	SPRESIANO	I927	UDINE	PALUZZA	G300
TREVISO	SUSEGANA	L014	UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
TREVISO	TARZO	L058	UDINE	PAULARO	G381
TREVISO	TREVIGNANO	L402	UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
TREVISO	TREVISO	L407	UDINE	TAIPANA	G736
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565	UDINE	POCENIA	G743
TREVISO	VAZZOLA	L700	UDINE	PONTEBBA	G831
TREVISO	VEDELAGO	L706	UDINE	PORPETTO	G891
TREVISO	VIDOR	L856	UDINE	POVOLETTO	G949
TREVISO	VILLORBA	M048	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089	UDINE	PRADAMANO	G969
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118	UDINE	PRATO CARNICO	H002
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163	UDINE	PRECENICCO	H014
TREVISO	ZERO BRANCO	M171	UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103	UDINE	PREONE	H038
UDINE	AMPEZZO	A267	UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	AQUILEIA	A346	UDINE	PULFERO	H089
UDINE	ARTA TERME	A447	UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553	UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	BASILIANO	A700	UDINE	REANA DEL ROJALE	H206
UDINE	BERTIOLO	A810	UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	BICINICCO	A855	UDINE	RESIA	H242
UDINE	BUJA	B259	UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	BUTTRIO	B309	UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483	UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536	UDINE	RUDA	H629
UDINE	CARLINO	B788	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	CASSACCO	B994	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327	UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389	UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	CERCIVENTO	C494	UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641	UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	CHIUSAFORTE	C656	UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758	UDINE	SAURIS	I464
UDINE	CODROIPO	C817	UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885	UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	COMEGLIANS	C918	UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027	UDINE	STREGNA	I974
UDINE	DIGNANO	D300	UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	DRENCHIA	D366	UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	FAEDIS	D455	UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	FAGAGNA	D461	UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700	UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718	UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719	UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720	UDINE	TORREANO	L246
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962	UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	GONARS	E083	UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	GRIMACCO	E179	UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	LATISANA	E473	UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	LAUCO	E476	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	LESTIZZA	E553	UDINE	UDINE	L483
UDINE	LUSEVERA	E760	UDINE	VARMO	L686
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820	UDINE	VENZONE	L743
UDINE	MAJANO	E833	UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847	UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	MANZANO	E899	VARESE	ARCISATE	A371
UDINE	MARTIGNACCO	E982	VARESE	BESOZZO	A826
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144	VARESE	BISUSCHIO	A891
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266	VARESE	BRINZIO	B182
UDINE	MOIMACCO	F275	VARESE	BUSTO ARSIZIO	B300
UDINE	MORTEGLIANO	F756	VARESE	CAIRATE	B368
UDINE	MORUZZO	F760	VARESE	CARAVATE	B732
UDINE	NIMIS	F898	VARESE	CASALE LITTA	B875
UDINE	OVARO	G198	VARESE	CASALZUIGNO	B921
UDINE	PAGNACCO	G238	VARESE	CASSANO VALCUVIA	B999
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268	VARESE	CASSANO MAGNAGO	C004
UDINE	PALMANOVA	G284	VARESE	CURIGLIA C MONTEVIASCO	D217

VARESE	GALLARATE	D869
VARESE	GOLASECCA	E079
VARESE	ISPRA	E367
VARESE	LAVENO-MOMBELLO	E496
VARESE	LEGGIUNO	E510
VARESE	PORTO VALTRAVAGLIA	G907
VARESE	RANCIO VALCUVIA	H173
VARESE	SANGIANO	H872
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	SOMMA LOMBARDO	I819
VARESE	SUMIRAGO	L003
VARESE	VARESE	L682
VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANIA	AROLA	A427
VERBANIA	AURANO	A497
VERBANIA	BACENO	A534
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANIA	BOGNANCO	A925
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANIA	CANNOBIO	B615
VERBANIA	CEPPO MORELLI	C478
VERBANIA	CESARA	C567
VERBANIA	COSSOGNO	D099
VERBANIA	CRAVEGGIA	D134
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	CRODO	D177
VERBANIA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANIA	DRUOGNO	D374
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	GIGNESE	E028
VERBANIA	LOREGLIA	E685
VERBANIA	MACUGNAGA	E790
VERBANIA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	ORNAVASSO	G117
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANIA	RE	H203
VERBANIA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANIA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANIA	STRESA	I976
VERBANIA	TOCENO	L187
VERBANIA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANIA	TRASQUERA	L336
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VANZONE SAN CARLO	L666
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VILLADOSSOLA	L906
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALMUCCIA	A600
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D`ALE	B009
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	CERVATTO	C548
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DE` CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PILA	G666
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	POSTUA	G940
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIMELLA	H293
VERCELLI	RIVA VALDOBBIA	H329
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	ROASIO	H365
VERCELLI	RONSECCO	H549
VERCELLI	ROSSA	H577
VERCELLI	SALASCO	H690
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	SCOPA	I544
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERCELLI	VOCCA	M106
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554

VENEZIA	CAORLE	B642
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	CEGGIA	C422
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	CONA	C938
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FIESSO D`ARTICO	D578
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	FOSSO`	D748
VENEZIA	GRUARO	E215
VENEZIA	MARCON	E936
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOALE	F904
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PIANIGA	G565
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D`ALTINO	H117
VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SAN STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VENEZIA	STRA	I965
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ALTISSIMO	A236
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BARBARANO VICENTINO	A627
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	CHIUPPANO	C650
VICENZA	CISMON DEL GRAPPA	C734
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CONCO	C949
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRANCONA	E138
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LAGHI	E403
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	LUSIANA	E762
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MASON VICENTINO	F019
VICENZA	MOLVENA	F306
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	MOSSANO	F768
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	PIOVENE ROCCHETTE	G694
VICENZA	POJANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI	H863
VICENZA	SAN NAZARIO	I047
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430

VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VALSTAGNA	L650
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE SUL GARDA	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D`AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	CONCAMARISE	C943
VERONA	COSTERMANO SUL GARDA	D118
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D`ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269

VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEJANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

18A08402

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Mylan»

Estratto determina n. 2003/2018 del 7 dicembre 2018

Medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541012 (in base 10);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541024 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541036 (in base 10);

«5 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541048 (in base 10);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541051 (in base 10);

«5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541063 (in base 10);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541075 (in base 10);

«5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541087 (in base 10);

«5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541099 (in base 10);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541101 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541113 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541125 (in base 10);

«10 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541137 (in base 10);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541149 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541152 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541164 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541176 (in base 10);

«10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541188 (in base 10);

«15 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541190 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541202 (in base 10);

«15 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541214 (in base 10);

«15 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541226 (in base 10);

«15 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541238 (in base 10);

«15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541240 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541253 (in base 10);

«15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541265 (in base 10);

«15 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541277 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541289 (in base 10);

«5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541291 (in base 10);

«5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541303 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541315 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541327 (in base 10);

«10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541339 (in base 10);

«15 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541341 (in base 10);

«15 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541354 (in base 10);

«15 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045541366 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: aripiprazolo;

eccipienti: mannitolo, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Produttore del principio attivo: Mylan Laboratories Limited (Unit-3), Plot Nos. 35, 36, 38 to 40, 49 to 51, Phase IV, IDA, Jeedimetla, Hyderabad - 500055, Telangana, India.

Confezionamento primario e secondario:

Mylan Laboratories Limited, Plot No. H-12 & H-13, MIDC, Waluj Industrial Estate, Aurangabad, Maharashtra, India - 431 136;

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová, 961/16, Bolatice, 747 23 Repubblica Ceca;

Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd., Mylan utca 1, Komárom, 2900 Ungheria.

Confezionamento secondario:

Central Pharma Contract Packing Limited, Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ Regno Unito;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A, viale delle Industrie, 2, Settala - 20090 Italia;

Orifice Medical AB, Aktergatan 2, Ystad, 27155 Svezia;

PharmLog Pharma Logistik GmbH, Siemenstr. 1, Bönen, Nordrhein-Westfalen, 59199 Germania;

Picking Pharma, S.A., C/Ripolles, 7-9, Poligono Industrial Can Bernades Subira, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, 08130 Spagna;

PKL Service GmbH & Co KG, Haasstrasse 8, Darmstadt, Hessen, 64293 Germania.

Controllo di qualità e confezionamento primario e secondario:

GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone, Chekanitza South Area, Botevgrad, 2140 Bulgaria;

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová, 961/16, Bolatice, 747 23 Repubblica Ceca.

Controllo di qualità: Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory, Tátra u. 27/b, Budapest, 1136 Ungheria.

Controllo e rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd., Mylan utca 1, Komárom, 2900 Ungheria.

Rilascio lotti: Mylan B.V., Dieselweg 25, Bunschoten Spakenburg, 3752 LB, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da quindici anni di età;

«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

«Aripiprazolo Mylan» è indicato per il trattamento, fino a dodici settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da tredici anni di età.
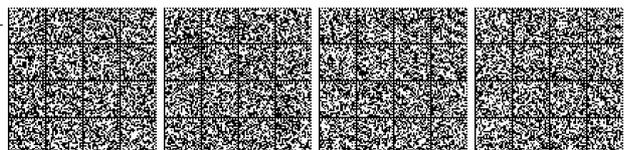
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541075 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 20,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,04;

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541024 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 20,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,04;

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541113 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82;

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541164 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82;

«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL - A.I.C. n. 045541202 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82;

«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045541253 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,30; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Aripiprazolo Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aripiprazolo Mylan» è la seguente:

per le confezioni aventi A.I.C. n. 045541012, A.I.C. n. 045541024, A.I.C. n. 045541036, A.I.C. n. 045541048, A.I.C. n. 045541051, A.I.C. n. 045541063, A.I.C. n. 045541075, A.I.C. n. 045541087, A.I.C. n. 045541101, A.I.C. n. 045541113, A.I.C. n. 045541125, A.I.C. n. 045541137, A.I.C. n. 045541149, A.I.C. n. 045541152, A.I.C. n. 045541164, A.I.C. n. 045541176, A.I.C. n. 045541190, A.I.C. n. 045541202, A.I.C. n. 045541214, A.I.C. n. 045541226, A.I.C. n. 045541238, A.I.C. n. 045541240, A.I.C. n. 045541253, A.I.C. n. 045541265, A.I.C. n. 045541289, A.I.C. n. 045541291, A.I.C. n. 045541315, A.I.C. n. 045541327, A.I.C. n. 045541341, A.I.C. n. 045541354: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni aventi A.I.C. n. 045541099, A.I.C. n. 045541188, A.I.C. n. 045541277, A.I.C. n. 045541339, A.I.C. n. 045541366, A.I.C. n. 045541303: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08270

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Registrazione dell'inoperatività per i soggetti iscritti nella sezione A del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che non hanno in corso incarichi di distribuzione.

Nella *homepage* del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli operatori - cancellazioni cumulative», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota n. 0274536/18 del 12 dicembre 2018 di registrazione dell'inoperatività per i soggetti iscritti nella Sezione A dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che non hanno in corso incarichi di distribuzione, ai sensi degli articoli 109, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 e 4, comma 3, lettera *a)* del regolamento Ivass n. 40/2018.

Al provvedimento è allegato l'elenco degli intermediari interessati.

18A08415
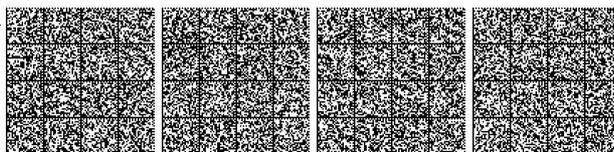
Cancellazione dalla sezione A e dalla sezione E del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro.

Nella *homepage* del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli operatori - cancellazioni cumulative», sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le note n. 0274535/18 e n. 0274534/18 del 12 dicembre 2018 di cancellazione rispettivamente dalla Sezione A e dalla Sezione E del registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro ai sensi degli articoli 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 e 99, del regolamento Ivass n. 40/2018.

Ai provvedimenti sono allegati gli elenchi degli intermediari interessati.

18A08416

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti delle imprese assegnatarie del voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.

Con decreto direttoriale 14 dicembre 2018, il termine per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle imprese assegnatarie del voucher di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2014, previsto per il 14 dicembre 2018, è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2019.

Pertanto, le imprese, dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutte le spese, possono presentare la richiesta di erogazione fino al 14 marzo 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

18A08413

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-300) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
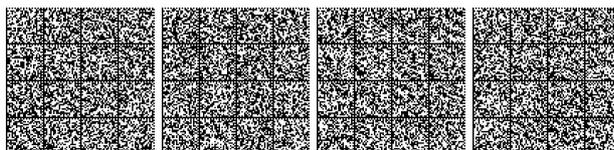
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00